

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Interventi per la Produzione Agricola, Produzione Agro-Alimentare, Mercati Agricoli, Consulenza Mercantile - **Decreto dirigenziale n. 104 del 31 marzo 2009 – Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013 - Bandi di attuazione delle misure che prevedono aiuti rapportati alla superficie aziendale e/o riferiti agli animali (211, 212, 215, 225 e 214 - con esclusione delle azioni e2 e f2) - Apertura termini presentazione istanze.**

PREMESSO

- che la Commissione Europea, con decisione n. C(2007) 5712 del 20 novembre 2007, ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007-2013, predisposto a termine del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e del Regolamento attuativo n. 1974/2006;
- che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1 dell'11 gennaio 2008, ha preso atto della anzidetta Decisione;
- che il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto n. 66 del 13.03.2008 ha delegato la funzione di responsabilità dell'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007-2013 al Coordinatore pro-tempore dell'AGC 11 Dr. Giuseppe Allocca;
- che il Comitato di Sorveglianza del PSR, istituito con DPGR n. 67 del 13.03.2008, nella seduta dell'8 aprile 2008, ha approvato i criteri di selezione delle operazioni, adempimento che a norma del citato Regolamento e dello stesso Programma, è preliminare all'attuazione delle misure in cui esso si articola;

CONSIDERATO che:

- con DRD n. 68 del 18.04.2008, pubblicato nel BURC numero speciale del 29.04.2008, si è provveduto ad approvare le disposizioni generali ed i bandi di attuazione delle misure del PSR concernenti aiuti e indennità destinate alle aziende agricole e agli agricoltori e rapportate alla superficie e/o agli animali;
- per le domande 2008 di adesione alle misure suddette l'istruttoria è ancora in corso e, nelle more dell'accertamento dell'esito delle istanze pervenute, è necessario procedere all'apertura delle conferme di impegno per l'annualità 2009, ai sensi dell'art. 8 del Reg. CE 1975/2006;
- il numero di istanze pervenute nel 2008 è tale da assicurare, per tutte le misure con l'eccezione dell'azione d) della misura 214, la copertura finanziaria per le domande di conferma 2009 e per le nuove adesioni;
- che con DRD n° 32 del 5 agosto 2008 e ss.mm.ii. pubblicato nel BURC numero speciale del 29.09.2008 sono state approvate le disposizioni generali relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti e ad altre iniziative ed adottati tra l'altro i bandi delle misure 221 e 223;
- che per l'attuazione delle misure 221 e 223 è stata adottata la formula del "bando a scadenza aperta" che consente la presentazione della domande senza soluzione di continuità tra la data di avvio operativo dei bandi – 1 novembre 2008 e la data di chiusura dei rispettivi termini, stabilita con provvedimento regionale interruttivo;
- che la presentazione delle domande di pagamento per la sezione ad investimento delle misure 221 e 223 può avvenire nell'arco temporale stabilito dal cronoprogramma di misura e dai provvedimenti di concessione emessi dagli uffici istruttori competenti;
- che la presentazione delle domande di pagamento annuali per la sezione a superficie delle predette misure (premio annuale per manutenzione e premio annuale per compensare la perdita di reddito) deve avvenire entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria (15 maggio);
- che la presentazione delle domande a superficie relativamente alle misure 221 e 223 può avvenire solo in seguito al completamento dell'investimento e delle verifiche relative alla realizzazione degli impianti;
- che nessuna ditta può aver completato l'impianto e quindi aver maturato il diritto per la presentazione delle domande di pagamento per la sezione a superficie entro il 15 maggio 2009;

VISTO il documento predisposto dai competenti uffici dell'AGC e proposto dal responsabile dell'Asse 2 del PSR, concernente i bandi di attuazione delle misure:

- 211 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane";
- 212 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane";
- 214 "Pagamenti agroambientali" con esclusione delle azioni e2 ed f2;
- 215 "Pagamenti per il benessere degli animali";
- 225 "Pagamenti per interventi silvoambientali";

PRECISATO che la modalità di presentazione delle domande di aiuto/pagamento a valere sulle anzidette misure, implica il ricorso al portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) gestito dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Organismo Pagatore per la Regione Campania relativamente al PSR 2007-2013;

PRECISATO inoltre, che l'ammissione ed il pagamento dei premi in argomento per le suddette misure restano comunque subordinati alle determinazioni derivanti dalle istruttorie delle domande di adesione 2008 ancora in corso;

RITENUTO opportuno fissare alle ore 24.00 del 15 maggio 2009 il termine per il rilascio nel portale SIAN delle domande di adesione/conferma, per le misure 211, 212, 215, 225 e 214 - con esclusione delle azioni d, e2 ed f2 e delle sole domande di conferma per l'azione d della misura 214, per la campagna 2009;

RITENUTO opportuno precisare che la prima annualità per la presentazione delle domande di pagamento per la sezione a superficie (premio per la manutenzione degli impianti e premio per la perdita di reddito) delle misure 221 e 223 decorre dall'anno 2010 e che resta invariato quanto stabilito dalle disposizioni attuative per la presentazione delle domande di aiuto e per la presentazione delle domande di pagamento relative alla sezione ad investimento

CONSIDERATO che la copertura finanziaria per l'attuazione delle Misure di cui si tratta è garantita da adeguata dotazione predeterminata dalla Commissione UE con la citata Decisione C(2007) 5712 del 20 novembre 2007;

VISTO l'art. 4, comma 2 e 6 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dai Settori Interventi per la Produzione Agricola e Foreste Caccia e Pesca

DECRETA

Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di approvare il documento citato in premessa concernente "Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013- Bandi di attuazione delle misure 211, 212, 215, 225 e 214 - con esclusione delle azioni e2 ed f2", meglio specificati in premessa, che viene allegato al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di fissare alle ore 24.00 del 15 maggio 2009 il termine per il rilascio sul portale SIAN delle domande di adesione/conferma, per le misure 211, 212, 215, 225 e 214- con esclusione delle azioni d, e2 ed f2 e delle sole domande di conferma per l'azione d della misura 214, per la campagna 2009 ed alle ore 12.00 del quinto giorno lavorativo successivo a tale scadenza il termine ultimo per la consegna del cartaceo al Settore Tecnico Provinciale Agricoltura o Foreste competente per territorio;
- di precisare che la prima annualità per la presentazione delle domande di pagamento per la sezione a superficie (premio per la manutenzione degli impianti e premio per la perdita di reddito) delle misure 221 e 223 decorre dall'anno 2010 e che resta invariato quanto stabilito dalle disposizioni attuative per la presentazione delle domande di aiuto e per la presentazione delle domande di pagamento relative alla sezione ad investimento;

- di incaricare il Settore SIRCA della divulgazione dei contenuti del documento predetto e dei termini di attuazione dei bandi in esso riportati, anche attraverso il sito web della Regione;
- di incaricare il Settore BCA di trasmettere il presente decreto:
 - al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
 - al sig. Assessore all'Agricoltura e Attività produttive;
 - ai Responsabili di Asse del PSR Campania 2007-2013;
 - ai Referenti di Misura del PSR Campania 2007-2013;
 - ai Settori dell'AGC 11 centrali e provinciali;
 - alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2007 - 2013;
 - ad AGEA-Organismo Pagatore;
 - al BURC per la relativa pubblicazione;
 - al Servizio 04 dell' AGC 02 "AA.GG. della Giunta Regionale.

Allocca

REGIONE CAMPANIA
A.G.C. SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
Interventi cofinanziati dal FEARS

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 211

“Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane”

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali presupposti normativi a base del presente bando sono i seguenti:

- Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, sul finanziamento della politica agricola comune, istituisce fra l'altro il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per il finanziamento delle misure di sviluppo rurale;
- Regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG) - art. 13 lettera a), art. 14, par. 1 e 2, primi due trattini, art. 15, art. 17, art 18, allegato 1, III riga.
- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 relativo al sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR, abroga il Regolamento (CE) 1257/1999, che rimane comunque applicabile alle Azioni approvate dalla Commissione anteriormente al 1 gennaio 2007 - art. 36 lettera a) paragrafo (i), articolo 37, articolo 94 comma (3) e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 reca disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - allegato II, paragrafo 5.3.2.1.1 e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e successive modifiche ed integrazioni;
- Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 della Regione Campania approvato con Decisione Comunitaria C (2007) 5712 del 20/11/2007 e recepito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1/2008, pubblicata sul BURC del 30 gennaio 2008 (numero speciale) ;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole del 20 marzo 2008 che reca disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- Circolare AGEA n. 237 del 6 aprile 2007 ad oggetto: “Sviluppo rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005”.
- Decreto Regionale Dirigenziale n. 68 del 18 aprile 2008, pubblicato sul BURC del 29 aprile 2008 – numero speciale ad oggetto “ Attuazione del PSR – Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007 – 2013 – Approvazione delle disposizioni generali e dei bandi di attuazione delle misure che prevedono aiuti rapportati alla superficie

aziendale e/o riferiti agli animali (211, 212, 214 – con esclusione delle azioni e2,- f2, 215,225) – Apertura dei termini di adesione” Campagna 2008.

- Decreto Regionale Dirigenziale n. 56 del 19 dicembre 2008, pubblicato sul BURC n. 2 del 12 gennaio 2009, ad oggetto: “Definizione delle violazioni e dei livelli di gravità, entità e durata per le misure che prevedono aiuti rapportati alla superficie aziendale e/o riferiti agli animali, in attuazione del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20 marzo 2008”.
- Circolare AGEA n. 19 del 19 marzo 2009 ad oggetto:”Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2009”.

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione disponibile per la presente misura per l'intero periodo di programmazione del PSR Campania (2007-2013) assomma a circa meuro 47 di cui:

Il 57,5 % è a carico del FEASR;

Il 42,5% è a carico dello Stato.

3. FINALITÀ, ARTICOLAZIONE DELLA MISURA E AZIONI

Il sostegno alle zone montane mira a:

- limitare il fenomeno dell'abbandono delle superfici agricole e contribuire a mantenere comunità rurali vitali;
- garantire, attraverso la presenza delle attività agricole, la conservazione dello spazio naturale e dell'ambiente.

La misura prevede la corresponsione di un premio diretto al reddito degli agricoltori con azienda ricadente del tutto od in parte nelle zone montane, come classificate ai sensi della direttiva 75/268/CEE ed incluse nel Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013.

4. AREA TERRITORIALE D'INTERVENTO

La misura trova applicazione in tutto il territorio regionale limitatamente alle zone montane come classificate ai sensi dell'art. 3, par. 3 della direttiva 75/268/CEE.

Nel caso di aziende aventi una parte di Superficie Agricola Utile (SAU) ricadente anche in aree definite svantaggiate ai sensi dell'art. 3, paragrafi 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE, queste possono partecipare contestualmente alla misura 212, ricevendo un premio diversificato in base alla diversa collocazione della SAU aziendale.

5. IMPEGNI DEL RICHIEDENTE

Per l'ottenimento dell'indennità il richiedente deve rispettare le seguenti condizioni:

- possedere e coltivare una superficie di almeno 0,5 ettari di SAU in zona classificata montana ai sensi dell'art. 3, par. 3 della direttiva 75/268/CEE;
- proseguire l'attività agricola per almeno cinque anni a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa;

- rispettare su tutta la superficie dell'azienda agricola gli impegni relativi al regime di condizionalità per l'anno 2009 di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 2083 del 31.12.2008, pubblicata sul BURC n. 4 del 26 gennaio 2009.

Nel caso di richiesta di indennità riferita a superfici a pascolo, queste sono concesse solo per quelle superfici con un carico di bestiame compreso tra un minimo di 0,5 UBA/ha/Anno (UBA = Unità di Bestiame Adulto) ed un massimo di 3 UBA/ha/Anno, anche nel caso di superfici a pascolo sfruttate in comune da più agricoltori.

Le indennità compensative relative a superfici a pascolo sfruttate in comune da più agricoltori ai fini di pascolo, possono essere concesse a ciascuno degli agricoltori in questione, proporzionalmente ai rispettivi usi o diritti d'uso del terreno, che devono garantire la disponibilità di una SAU aziendale minima di 0,5 ha ed il rispetto del carico minimo e massimo sopraindicato.

I capi di bestiame utili ai fini del calcolo dell'indennità compensativa ed i relativi coefficienti di conversione in UBA, così come riportati nell'allegato V del Reg. CE 1974/06, sono indicati nella seguente tabella:

Bovini ed equini con età inferiore a 6 mesi	0,4 UBA
Bovini con età compresa tra 6 mesi e 2 anni	0.6 UBA
Bovini con età superiore a 2 anni	1 UBA
Equini con età superiore a 6 mesi	1 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA

Qualora in azienda, in relazione alla superficie pascolabile, sia presente un carico di bestiame da pascolo superiore al carico massimo ammissibile di 3 UBA/Ha, l'azienda può essere ammessa a beneficiare dell'indennità solo in presenza di una superficie aziendale investita a colture foraggere che giustifichi il mantenimento degli animali in azienda senza ricorrere al pascolamento, fermo restando il rispetto della norma 4.1 "Protezione del pascolo permanente" del regime di condizionalità (allegato B della Delibera n. 2083/08)

Nel caso di superfici vitate, l'indennità è concessa a condizione che le stesse siano in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia d'impianto dei vigneti.

Nel caso di allevamenti di bovini da latte, il richiedente deve essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale.

6 AGEVOLAZIONI PREVISTE/REGIME D'INCENTIVAZIONE

L'intensità dell'aiuto concedibile è di € 250/ha di SAU, per anno, limitatamente alla parte di superficie aziendale ricadente nelle zone definite montane.

Nel caso di aziende aventi superfici superiore a 50 ha di SAU ricadenti in zone montane, l'entità del premio è ridotta del 50%, e pertanto è pari ad € 125/ha; tale riduzione si applica alle sole superfici eccedenti il limite di 50 ha.

L'erogazione dell'indennità è annuale ed è, ad ogni campagna, subordinata all'apertura del bando, alla presentazione della domanda di aiuto/pagamento relativa alla misura, alla disponibilità finanziaria ed alla posizione del beneficiario nella graduatoria regionale, mentre il rispetto degli impegni sottoscritti con la domanda di adesione permane per tutti i cinque anni

Qualora, a seguito dell'abrogazione a decorrere dal 1 gennaio 2010 delle direttive e delle decisioni del Consiglio che stabiliscono e che modificano gli elenchi delle zone montane e/o svantaggiate, una azienda non dovesse più ricadere nell'ambito di una zona definita di montagna, decade il diritto al premio ed il beneficiario non ha nulla a pretendere in merito all'impegno assunto, che permane, di mantenere l'attività agricola per cinque anni.

7. SOGGETTI DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Gli aiuti previsti dalla Misura sono concedibili a persone fisiche, società, enti pubblici o altre persone giuridiche che:

- coltivano* una SAU di almeno di 0,5 ettari in aree definite montane in base ad un legittimo titolo di possesso (proprietà, usufrutto, affitto, bilaterale e/o unilaterale, registrato nei modi di legge). Ai fini dell'accesso ai benefici previsti dal presente bando è escluso il comodato d'uso.
- sono in possesso di partita IVA;
- sono iscritte nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) - Sezione speciale imprenditori agricoli o Sezione coltivatori diretti o Sezione speciale imprese agricole.

Le società o le altre persone giuridiche possono accedere alla misura per i terreni propri e/o dei soci, acquisiti in disponibilità a mezzo affitto registrato o usufrutto.

Ciascun socio deve rinunciare a presentare domanda di premio in proprio per le particelle di terreno acquisite dalla società.

* nelle attività zootecniche la conduzione del pascolo è assimilabile alla coltivazione dei terreni

8. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La presentazione delle domande di aiuto/pagamento deve avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Le aziende che intendono presentare domanda sono obbligate preventivamente alla costituzione del fascicolo aziendale, che avviene attraverso procedure certificate del SIAN.

I soggetti abilitati esercitano tutte le funzioni attinenti alla costituzione, all'aggiornamento e alla conservazione del fascicolo aziendale e della documentazione che lo supporta, la quale deve essere messa a disposizione dei Soggetti attuatori degli interventi pubblici.

Per la costituzione del fascicolo, l'azienda, mediante specifico mandato, può avvalersi dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti dall'AGEA. In tal caso l'azienda dovrà avvalersi dei CAA anche per la successiva compilazione della domanda.

Coloro i quali non intendono avvalersi dei CAA, possono rivolgersi ai Settori Tecnico Amministrativi Provinciali dell'Agricoltura - CePICA per la costituzione del fascicolo e la presentazione della domanda.

Le domande di impegno per l'anno 2009 devono essere compilate e rilasciate attraverso il portale SIAN entro il 15 maggio (in conformità all'art.11 del Reg. CE 796/04) fatta salva la facoltà di compilare e rilasciare le domande di adesione nei 25 giorni successivi al predetto termine (9 giugno), cui corrisponderà una riduzione dell'1% dell'importo dell'aiuto per ogni giorno feriale di ritardo.

Non sono ricevibili domande rilasciate oltre tali date.

Il modulo rilasciato dal portale del SIAN, corredato dalle dichiarazioni indicate al successivo punto 9, deve pervenire perentoriamente all'ufficio del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale per l'Agricoltura (STAPA - CePICA) competente per territorio entro le ore 12:00 del quinto giorno lavorativo (20 maggio) successivo alla data di scadenza del presente bando.

Nel caso il beneficiario abbia usufruito del periodo di proroga di 25 giorni, il termine ultimo è da intendersi perentoriamente entro le ore 12:00 del 16 giugno 2009.

Non sono ricevibili le domande pervenute allo STAPA-CePICA competente per territorio oltre le suddette date.

Sedi dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per l'Agricoltura (STAPA-CePICA)	
STAPA-Cepica di Avellino	Collina Liguorini – Palazzo della Regione – Avellino Tel. 0825 7651 – 52 – 53 - 54
STAPA-Cepica di Benevento	Via Trieste e Trento 1 – Benevento Tel. 0824 483111
STAPA-Cepica di Caserta	Via Arena C. Direzionale – Loc. San Benedetto Caserta - Tel. 0823 554001
STAPA-Cepica di Napoli	Via Porzio – C. Direzionale Isola A6 – Napoli Tel. 081 7967272 - 73
STAPA-Cepica di Salerno	Via Porto 4 – Salerno Tel. 089 2589111

Qualora i terreni oggetto di domanda di ammissione al regime di premio siano ubicati nel territorio di più di uno STAPA-CePICA, la domanda dovrà essere presentata a quella nel cui territorio ricade la maggior parte della SAU oggetto di richiesta del premio nel primo anno di adesione alla misura.

Nel caso in cui un imprenditore conduca azienda/e localizzata/e in più Regioni, potrà presentare domanda per i soli terreni ricadenti in Campania, per i quali dovrà produrre la documentazione prevista.

L'Amministrazione ricevente non assume responsabilità per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disfunzioni postali o comunque dovuti a fatto di terzi, a casi fortuiti o di forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento dell'eventuale raccomandata.

9. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Il modello cartaceo rilasciato dal portale del SIAN della domanda compilata in ogni sua parte per via telematica dovrà essere corredato dalla dichiarazione sostitutiva (allegato 1) sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 attestante:

- i poteri di rappresentanza per la richiesta di premio/pagamento;

- la conoscenza del contenuto del bando di attuazione della Misura 211 e delle disposizioni generali di cui al DRD n. 68/08 e l'accettazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni in essi contenute;
- il mandato aper la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale e per la compilazione ed il rilascio della domanda;
- la completezza e veridicità dei dati riportati nel fascicolo aziendale;
- che tutte le superfici aziendali in conduzione (anche se non oggetto di aiuto) sono state indicate in domanda e coincidono con quelle riportate nel fascicolo aziendale;
- la data e numero di registrazione dei contratti di affitto (bilaterale e/o unilaterale) nonché la durata degli stessi.
- l'autorizzazione per la fida pascolo per l'anno 2009;
- che tutte le UBA presenti in azienda sono state indicate in domanda;
- il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale;
- di essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di superfici vitate;
- che non sussiste alcun accertamento definitivo di inadempimento contributivo previdenziale e/o assistenziale a proprio carico non regolarizzato;
- che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
- di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della Legge 383/2001 e ss. mm. ed ii, ovvero di aver concluso il periodo di emersione, come previsto dalla medesima legge;
- di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati contro la Pubblica Amministrazione e per i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico: art. 640 co.2 n.1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), partecipazione a una organizzazione criminale (art. 416 – bis c.p.), riciclaggio (art. 648 – bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 – ter c.p.), reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del codice penale ed agli artt. 5, 6 e 12 della L. 283/1962;
(Nel caso di più soggetti dotati di rappresentanza, tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno di essi)
- che non sussistono a proprio carico "cause di divieto, di decadenza o di sospensione" di cui all'art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia) e, in caso

di società, nei confronti di tutte le persone di cui al D.P.R. n. 252/1998, art. 2 (amministratori e soci);

- che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni;
- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (D.L.vo 81/08) ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
- di essere a conoscenza delle norme comunitarie e nazionali in materia di sanzioni e riduzioni
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.L.gs. n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento teso all'ottenimento dei benefici economici;
- le priorità cui ha diritto;
- la conformità tra la versione cartacea e quella informatica della domanda.

Contestualmente il beneficiario si impegna a rispettare gli obblighi previsti dalla misura.

Nel caso il richiedente sia una società, alla dichiarazione precedente si deve allegare:

1. Elenco dei soci con data di nascita e codice fiscale.
2. Statuto ad atto costitutivo in copia conforme all'originale secondo le vigenti disposizioni.
3. copia conforme all'originale della delibera di approvazione dell'iniziativa da parte del Consiglio di Amministrazione o del competente organo ed autorizzazione al legale rappresentante a presentare istanza ed a riscuotere il premio.
4. rinuncia da parte dei singoli soci a presentare domanda di premio in proprio per le singole particelle conferite.

Nel caso che il beneficiario sia un Ente pubblico:

1. deliberazione dell'organo competente di adesione alla misura e conferimento del mandato al legale rappresentante di presentare domanda e sottoscrivere gli impegni.

Oltre alla dichiarazione di cui sopra, il rappresentante legale dell'impresa dovrà allegare al modello cartaceo la dichiarazione sostitutiva relativa al rispetto del regime di condizionalità (allegato 2) ed eventuale certificazione sanitaria (qualora rientri nei casi indicati nell'allegato2).

Le superfici a pascolo soggette all'autorizzazione di fida rilasciata dai Comuni sono ammesse a pagamento solo dietro presentazione dell'autorizzazione non oltre i termini utili per la conclusione dell'iter di istruttoria delle domande da parte degli Uffici Regionali.

Le dichiarazioni e la documentazione di cui sopra vanno presentate, a pena di esclusione, all'atto della domanda iniziale di impegno.

Le dichiarazioni, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445, del 28 Dicembre 2000, devono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del funzionario addetto alla ricezione

dell'ufficio competente ovvero sottoscritte e inviate o consegnate con acclusa fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento del dichiarante in corso di validità, ai sensi del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445. La mancata acclusione di fotocopia di documento di identità del dichiarante comporta il rigetto della domanda.

10 CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Sulle istanze pervenute sarà redatta una graduatoria regionale in base al punteggio complessivo attribuito ad ogni domanda per le priorità di seguito descritte:

Priorità e coefficienti di valutazione				
DESCRIZIONE	PESO	CONDIZIONE	VALORE	PUNTEGGIO
UBICAZIONE AZIENDALE	A		B	C=AxB
1 zona d'intervento inclusa, anche parzialmente, in zone protette ed individuate ai sensi delle direttive Uccelli ed Habitat (ZPS e SIC)	20	Ricade	1	20
		Non ricade	0	0
2 zona d'intervento inclusa, anche parzialmente, nel perimetro di parchi nazionali o regionali o in riserve naturali nazionali e regionali	20	Ricade	1	20
		Non ricade	0	0
3 zona d'intervento classificate come montane	10	Ricadenti per almeno il 50%	1	10
		Ricadenti per meno del 50%	0	0
REQUISITI DEL RICHIEDENTE				
4 L'imprenditore agricolo ha superato i 40 anni di età ¹	20	Si	0	0
		No	1	20
5 L'impresa è condotta da donne	15	Si	1	15
		No	0	0
PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE				
6 aziende aderenti contestualmente alla misura 214	5	si	1	5
		no	0	0
7 aziende aderenti contestualmente alla misura 215	5	si	1	5
		no	0	0
8 aziende aderenti contestualmente alla misura 216	5	si	1	5
		no	0	0

A parità di tutte le condizioni sarà data precedenza alle domande in ordine di protocollo.

Nel caso di non corrispondenza della quota residua in dotazione finanziaria all'aiuto spettante all'ultimo beneficiario considerabile, sarà assegnato il relativo minore importo previa accettazione dello stesso.

11. MOTIVI DI ESCLUSIONE DALL'AMMISSIONE AL PREMIO

Non saranno ritenute ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalle presenti disposizioni;
- presentate con modalità non conformi a quanto previsto dal bando;
- presentate oltre i termini previsti dal bando.

¹ Sono considerate di età inferiore a 40 anni:

- le società agricole semplici e di persone in cui oltre il 50% dei soci non abbiano superato i 40 anni di età;
- le società di capitali in cui oltre il 50% del capitale sociale è sottoscritto da agricoltori con età non superiore ai 40 anni e oltre il 50% dei componenti degli organi di amministrazione della società sono agricoltori con età non superiore ai 40 anni.

12. CONTROLLI E SANZIONI

12.1 CONTROLLI

I controlli amministrativi e quelli in loco sono finalizzati a verificare il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti previsti e dei relativi impegni assunti.

Le attività di controllo sono condotte in conformità a tutta la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di controlli e sanzioni.

Il sistema di controlli prevede l'esecuzione di una serie di controlli, sia di carattere amministrativo (nel 100% del numero delle domande presentate) che a campione, in loco (sul 5% delle domande) da effettuare in modo tale da verificare il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti previsti e del rispetto dei relativi impegni assunti dagli interessati.

12.2 SANZIONI

Con la firma apposta in calce alla domanda ed alla dichiarazione sostitutiva, il richiedente si assume tutte le responsabilità in merito alla veridicità delle dichiarazioni contenute ed è pertanto informato che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate, oltre alle disposizioni previste dal sistema sanzionatorio della Misura, le sanzioni previste dal Codice Penale, la decadenza del beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito.

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Allegato 1

Regione Campania

Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013

Misura 211

Numero di domanda

Dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000

Il/La sottoscritta/a _____ nato/a a _____ Prov. _____

Il _____ residente in _____ Prov. _____ indirizzo

_____ CAP _____ C.F. _____, in qualità di titolare/legale

rappresentante dell'azienda agricola _____ con sede legale in

_____, partita IVA _____ iscritta al Registro delle Imprese

della Camera di Commercio della Provincia di _____ al numero _____,

Telefono _____ Cellulare _____

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/00 per le false attestazioni e per le mendaci dichiarazioni:

DICHIARA

(barrare solo le caselle che interessano)

- di essere munito dei poteri di rappresentanza per la presente richiesta di indennità;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di attuazione della Misura 211 e delle disposizioni generali di cui al DRD n. 68/08 e di accettare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in essi contenute;
- di aver dato mandato a _____ per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale e per la compilazione ed il rilascio della presente domanda di aiuto;

- che i dati riportati nel fascicolo aziendale sono completi e veritieri;
- che tutte le superfici aziendali in conduzione (anche se non oggetto di aiuto) sono state indicate in domanda e coincidono con quelle riportate nel fascicolo aziendale;
- che sono stati stipulati i seguenti contratti di affitto, con durata di seguito indicata:

data di registrazione.....	numero di registrazione.....	durata.....
data di registrazione.....	numero di registrazione.....	durata.....
data di registrazione.....	numero di registrazione.....	durata.....
.....		
.....		

- di aver ricevuto l'autorizzazione per la fida pascolo per l'anno 2009 da parte dell' Enterelativamente ai terreni siti nel comune di Foglio n.....part.....;
- di aver indicato in domanda tutte le UBA presenti in azienda;
- di essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale;
- di essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di superfici vitate;
- che non sussiste alcun accertamento definitivo di inadempimento contributivo previdenziale e/o assistenziale a proprio carico non regolarizzato;
- che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
- di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della Legge 383/2001 e ss. mm. ed ii, ovvero di aver concluso il periodo di emersione, come previsto dalla medesima legge;
- di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati contro la Pubblica Amministrazione e per i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico:art. 640 co.2 n.1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), partecipazione a una organizzazione criminale (art. 416 – bis c.p.), riciclaggio (art. 648 – bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 – ter c.p.), reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del codice penale ed agli artt. 5, 6 e 12 della L. 283/1962;

(Nel caso di più soggetti dotati di rappresentanza, tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno di essi)

- che non sussistono a proprio carico “cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di cui all’art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia) e, in caso di società, nei confronti di tutte le persone di cui al D.P.R. n. 252/1998, art. 2 (amministratori e soci);
- che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni;
- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (D.L.vo 81/08) ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
- di aver diritto alle seguenti priorità, soggettive e territoriali:
 - superficie aziendale di intervento inclusa, anche parzialmente, in zone protette ed individuate ai sensi delle direttive Uccelli ed Habitat (ZPS e SIC) punti 20
 - superficie aziendale di intervento inclusa, anche parzialmente, nel perimetro di parchi nazionali o regionali o in riserve naturali nazionali e regionali¹ punti 20
 - superficie aziendale di intervento inclusa almeno per il 50% in aree classificate come montane punti 10
 - imprenditore agricolo che non ha superato i 40 anni di età punti 20
 - impresa è condotta da donne punti 15
 - azienda aderente contestualmente alla misura 214 punti 5
 - azienda aderente contestualmente alla misura 215 punti 5
 - azienda aderente contestualmente alla misura 216 punti 5

Totale punteggio priorità:

la conformità tra la versione cartacea e quella informatica della domanda.

SI IMPEGNA

a rispettare gli obblighi previsti dalla misura.

Da Allegare nel caso di società o società cooperative:

1. Elenco dei soci con data di nascita e codice fiscale.
2. Statuto ad atto costitutivo in copia conforme all'originale secondo le vigenti disposizioni
3. copia conforme all'originale della delibera di approvazione dell'iniziativa da parte del Consiglio di Amministrazione o del competente organo ed autorizzazione al legale rappresentante a presentare istanza ed a riscuotere il premio.
4. rinuncia da parte dei singoli soci a presentare domanda di premio in proprio per le singole particelle conferite.

Da allegare nel caso che il beneficiario sia un Ente pubblico:

1. Deliberazione dell'organo competente di adesione alla misura e conferimento del mandato al legale rappresentante di presentare domanda e sottoscrivere gli impegni.

In Fede

.....

Data:

Trattamento dati personali

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.L.gs. n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento teso all'ottenimento dei benefici economici;

Cognome _____

Nome _____

Data di nascita _____

Luogo di nascita _____

Codice fiscale _____

Dichiarazione formulata a _____ in data _____

Data

In fede

Allegato 2

Regione Campania

Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013

Misura 211

Numero di domanda

Dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445/2000

Il/La sottoscritta/a _____ nato/a a _____ Prov. _____

Il _____ residente in _____ Prov. _____ indirizzo

_____ CAP _____ C.F. _____, in qualità di titolare/legale

rappresentante dell'azienda agricola _____ con sede legale in

_____, partita IVA _____ iscritta al Registro delle Imprese

della Camera di Commercio della Provincia di _____ al numero _____,

Telefono _____ Cellulare _____

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/00 per le false attestazioni e per le mendaci dichiarazioni:

DICHIARA

di rispettare il regime della condizionalità di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 2083/08 ed in particolare:

CAMPO DI CONDIZIONALITA': TUTELA DELL' AMBIENTE

(Per le aziende con superfici ricadenti in ambito delle Zone di Protezione Speciale)

ATTO A1 – – Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici - articolo 3, art.4(paragrafi 1, 2, 4), artt. 5, 7, 8

- di rispettare quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007, ed in particolare, tra l'altro, di ottemperare ai seguenti divieti ed obblighi:

Divieti di:

- eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco oppure da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;

- esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore, fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
- conversione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi. Per pascolo permanente si intendono i terreni utilizzati per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compresi nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più;
- Bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
 - superfici a seminativi, comprese quelle investite a colture prodotte con metodi di produzione biologico e le superfici ritirate per fornire materiale per la trasformazione all'interno della Comunità di prodotti non destinati principalmente per il consumo umano o animale, purché vengano applicati sistemi di controllo efficaci;
 - superfici a seminativi soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche ed ambientali.

Obblighi:

- garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sulle superfici a seminativo in produzione o investite a colture no food o biologiche o su superfici ritirate dalla produzione, ed attuare, sui terreni ritirati dalla coltivazione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione o pascolamento. Tale divieto è valido dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno.

Deroghe

- pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o di piante biocidi;
 - terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - colture a perdere per la fauna;
 - interventi di miglioramento fondiario;
 - su terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o nel caso di terreni da ripristinare alla produzione nell'anno successivo sono consentite lavorazioni da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente a quella dell'entrata in produzione.
E' fatto obbligo di sfalcio per la realizzazione di fasce antincendio ai sensi della normativa vigente.
- che gli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale quali canali di irrigazione e canali collettori, sono effettuati al di fuori del periodo produttivo degli uccelli.

(Per tutte le aziende che utilizzano sostanze pericolose ai sensi del D. Lg.vo 152/99 per l'inquinamento delle acque sotterranee)

ATTO A2 – Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose - Articoli 4 e 5

- di eseguire un corretto stoccaggio ed avvio alle operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o nel sottosuolo;

(Solo per le aziende aventi caratteristiche tali da necessitare di detto contratto o dette autorizzazioni ai sensi della normativa vigente)

- di essere in possesso di un contratto di conferimento dei rifiuti pericolosi (oli esauriti, batterie, ecc);
- di essere in possesso della autorizzazione allo scarico delle acque reflue (estremi dell'autorizzazione);
- di rispettare le condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

(Per le aziende che utilizzano fanghi di depurazione in agricoltura)

ATTO A3 – Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura Articolo 3, paragrafo 1 e 2

(Nel caso in cui l'imprenditore metta a disposizione a terzi i terreni su cui esercita la propria attività agricola per lo spandimento di fanghi)

- di rispettare e di far rispettare le condizioni di utilizzazione ed i divieti previsti dalla normativa;
- di aver acquisito e conservato copia dei seguenti documenti:
 - formulario di identificazione che certifica la provenienza dei fanghi;
 - scheda di accompagnamento;
 - registro di utilizzazione dei terreni;
 - notifica agli enti competenti dell'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, con almeno 10 giorni di anticipo;

(nel caso in cui l'imprenditore sia utilizzatore ma non produttore dei fanghi, in aggiunta agli impegni di cui sopra)

- di essere in possesso dell'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi rilasciata dall'amministrazione provinciale territorialmente competente;
- di essere iscritto all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

(nel caso in cui l'imprenditore sia produttore ed utilizzatore dei fanghi, in aggiunta agli impegni di cui sopra)

- di provvedere alla tenuta del registro di carico e scarico.

(Per le aziende con superfici ricadenti in ambito delle Zone Vulnerabili ai Nitrati)

ATTO A4 – Direttiva 91/676/Cee relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola Artt. 4 e 5

- di applicare il programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati definito ed approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 209 del 23 febbraio 2007 ed in particolare:
- di provvedere a fornire comunicazione preventiva al Sindaco del Comune in cui ricadono i terreni di utilizzo agronomico dei liquami zootecnici;
- di essere esentati dal presentare comunicazione preventiva in quanto l'azienda produce in un anno un quantitativo non superiore a 1000 Kg di azoto da effluenti zootecnici;
- di annotare sul quaderno di campagna tutti gli interventi di concimazione effettuati.

(Per le aziende con superfici ricadenti in ambito delle Zone Speciali di Conservazione e dei Siti di Importanza Comunitaria)

ATTO A5 – Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica. Artt. 6,13,15, e 22 (lettera b)

- di rispettare quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007, ed in particolare, tra l'altro, di applicare le seguenti misure di conservazione:

Divieti di:

- eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco oppure da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore, fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
- conversione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi. Per pascolo permanente si intendono i terreni utilizzati per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compresi nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più;
- Bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
 - superfici a seminativi, comprese quelle investite a colture prodotte con metodi di produzione biologico e le superfici ritirate per fornire materiale per la trasformazione all'interno della Comunità di prodotti non destinati principalmente per il consumo umano o animale, purché vengano applicati sistemi di controllo efficaci;
 - superfici a seminativi soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche ed ambientali.

Obblighi:

- garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sulle superfici a seminativo in produzione o investite a colture no food o biologiche o su superfici ritirate obbligatoriamente o spontaneamente dalla produzione, ed attuare, sui terreni ritirati dalla coltivazione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione o pascolamento. Tale divieto è valido dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno.

Deroghe

- pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o di piante biocidi;
 - terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - colture a perdere per la fauna;
 - interventi di miglioramento fondiario;
 - su terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o nel caso di terreni da ripristinare alla produzione nell'anno successivo sono consentite lavorazioni da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente a quella dell'entrata in produzione.
E' fatto obbligo di sfalcio per la realizzazione di fasce antincendio ai sensi della normativa vigente.
- che gli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale quali canali di irrigazione e canali collettori, sono effettuati al di fuori del periodo produttivo degli uccelli

**CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITA' PUBBLICA, SALUTE DELLE PIANTE
E DEGLI ANIMALI**

(Per le aziende agricole che conducono allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovini e caprini)

ATTI A6 – Direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992 (modificata dal Reg. CE 21/04 e dalla Direttiva 2008/71/CEE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla identificazione e registrazione dei suini) relativa alla identificazione e registrazione degli animali. Artt. 3, 4, e 5

ATTO A7 –Reg. Ce 2629/97 (abrogato dal Reg. CE 911/2004) che stabilisce le modalità di applicazione del Reg. Ce 820/97 (abrogato dal Reg. CE 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende ed i passaporti previsti dal sistema di identificazione e registrazione dei bovini. Artt. 6 e 8

ATTO A8 - Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne. Artt. 4 e 7

ATTO A8bis - Reg. Ce 21/04 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) 1782/03 e direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE. Artt. 3, 4 e 5

- rispettare le norme che riguardano l'identificazione degli animali, le registrazioni, la tenuta dei passaporti e dei documenti relativi alla movimentazione (Modelli 4), l'aggiornamento della Banca Dati Nazionale istituita presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo).

(Per tutte le aziende in cui si utilizzano prodotti fitosanitari)

ATTO B9 – Direttiva 91/414/CEE immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Art.3

- di essere in possesso dell'autorizzazione all'uso dei prodotti tossici, molto tossici e nocivi (patentino);
- di attenersi alle indicazioni d'uso dei prodotti tossici, molto tossici e nocivi;
- di conservare ed utilizzare detti prodotti secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
- di annotare sul "quaderno di campagna" tutti i trattamenti effettuati.

(Per tutte le aziende, anche all'aria aperta, dove si allevano o si detengono anche transitoriamente animali, indipendentemente dalla specie)

ATTO B 10 – Direttiva 96/22/CEE e successive modifiche apportate dalla Direttiva 2003/74/CE del Parlamento Europeo che stabilisce il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle Direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE. Artt. 3, 4, e 5 (+5a) e 7

- di non avere adottato comportamenti anomali riguardo all'utilizzo di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e bet-agoniste nelle produzioni di propria competenza;
- di non avere subito sanzioni in merito all'utilizzo di dette sostanze negli ultimi 12 mesi;

- di aver subito sanzioni in merito all'utilizzo di dette sostanze negli ultimi 12 mesi e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto.

(Per tutte le aziende del settore agroalimentare: produttori agricoli, zootecnici e/o trasformatori)

ATTO B 11 – Regolamento Ce 178/02 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare ed istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Artt. 14,15,17(par.1), 18, 19 e 20 :

- di garantire che nell'azienda sottoposta al proprio controllo gli alimenti prodotti soddisfano le disposizioni sulla legislazione alimentare inerenti alla sua attività, in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, sia per quanto riguarda il rispetto dei requisiti in materia di igiene, sia per quanto concerne la registrazione dei prodotti;

Per le aziende produttrici di latte:

- di essere in possesso di registrazione n. _____ ai sensi del Reg CE 852/04 rilasciata dalla ASL di _____ o di averla acquisita ai sensi del DPR 54/99;
- di aver effettuato in data _____ richiesta di registrazione ai sensi del Reg. CE 852/04;

Per le aziende produttrici di mangimi:

- di essere in possesso di registrazione ai sensi del Reg. Ce 183/05 e ss.mm. ed ii. rilasciata dalla ASL di _____

(Per le aziende in cui si effettua attività di allevamento dei ruminanti)

ATTO B 12 – Reg. (Ce) 999/01 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e successive modifiche ed integrazioni- Artt. 7,11,12,13 e 15:

- di non somministrare ai ruminanti presenti in azienda mangimi contenenti proteine di origine animale;
- di informare l'autorità sanitaria competente in caso di sospetto di malattia;
- di segnalare la morte in azienda dei suoi animali.

(Per le aziende in cui si effettua attività di allevamento dei ruminanti e dei suini)

ATTO B 13 – Direttiva 85/511/CEE concernenti misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla Direttiva 2003/85/CEE del Consiglio del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica - Art.

- di informare l'autorità sanitaria competente in caso di sospetto di malattia.

(Per le aziende in cui si effettua attività di allevamento dei suini)

ATTO B 14 – Direttiva 92/119/CEE concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la Malattia Vescicolare dei Suini - Art. 3

- di rispettare i requisiti e le prescrizioni sanitarie relative alla movimentazione dei suidi e al rispetto dei vincoli sanitari;
- di collaborare con l'autorità competente per l'esecuzione dei piani di eradicazione della malattia.

(Per tutte le aziende in cui si effettua attività di allevamento o soggiorno dei ruminanti)

ATTO B 15 – Direttiva 2000/75/CEE che stabilisce disposizioni specifiche di lotta ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini. Art.3

- di rispettare i requisiti e le prescrizioni sanitarie relative alla movimentazione degli animali sensibili e al rispetto dei vincoli sanitari;
- di collaborare con l'autorità competente per l'esecuzione dei piani di eradicazione della malattia.

CAMPO DI CONDIZIONALITA': IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

(Per tutte le aziende con allevamenti animali, indipendentemente dalla specie, con esclusione degli invertebrati)

ATTO C16 – Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Artt. 3 e 4.

ATTO C 17 - Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Artt. 3 e 4, paragrafo 1.

ATTO C 18 – Direttiva 98/58/CEE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Art. 4.

- di rispettare le norme minime per la protezione degli animali negli allevamenti.

BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE ED AMBIENTALI

(Per tutte le superfici a seminativo in produzione, esclusivamente per i terreni in pendenza

NORMA 1.1 – interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio

(Per tutte le superfici a seminativo in produzione o per quelle ritirate dalla produzione)

NORMA 2.1 – Gestione delle stoppie e dei residui vegetali

(Per tutte le superfici a seminativo in produzione)

NORMA 2.2 – Avvicendamento delle colture

(Per tutta la superficie agricola dell'azienda)

NORMA 3.1- Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine.

(Per le superfici a pascolo permanente)

NORMA 4.1 - Protezione del pascolo permanente

(Per tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione)

NORMA 4.2 - Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

(Per tutte le superfici ad oliveti e vigneti)

NORMA 4.3 - Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative

(Per tutta la superficie agricola dell'azienda)

NORMA 4.4 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Alla presente si allega :

1. certificazione sanitaria attestante lo stato di stalla indenne da brucellosi, tubercolosi e leucosi *(per le aziende produttrici di latte bovino crudo destinato al consumo diretto)*;
2. certificazione della competente autorità sanitaria attestante il rispetto nell'allevamento delle prescritte disposizioni sanitarie in ordine a quanto stabilito dal piano straordinario per l'eradicazione e la sorveglianza della malattia vescicolare dei suini nella Regione Campania *(per tutte le aziende che effettuano attività di allevamento e commercializzazione di suini – Atto B14)*;

DATA

In Fede

Trattamento dei dati personali

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.gs. n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Cognome _____

Nome _____

Data di nascita _____

Luogo di nascita _____

Codice fiscale _____

Dichiarazione formulata a _____ in data _____

Data

In fede

REGIONE CAMPANIA
A.G.C. SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
Interventi cofinanziati dal FEARS

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 212

“Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane”

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali presupposti normativi a base del presente bando sono i seguenti:

- Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, sul finanziamento della politica agricola comune, istituisce fra l'altro il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per il finanziamento delle misure di sviluppo rurale;
- Regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG) - art. 13 lettera a), art. 14, par. 1 e 2, primi due trattini, art. 15, art. 17, art 18, allegato 1, III riga.
- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 relativo al sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR, abroga il Regolamento (CE) 1257/1999, che rimane comunque applicabile alle Azioni approvate dalla Commissione anteriormente al 1 gennaio 2007 - art. 36 lettera a) paragrafo (i), articolo 37, articolo 94 comma (3) e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 reca disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - allegato II, paragrafo 5.3.2.1.1 e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e successive modifiche ed integrazioni;
- Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 della Regione Campania approvato con Decisione Comunitaria C (2007) 5712 del 20/11/2007 e recepito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1/2008, pubblicata sul BURC del 30 gennaio 2008 (numero speciale) ;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole del 20 marzo 2008 che reca disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- Circolare AGEA n. 237 del 6 aprile 2008 ad oggetto: “Sviluppo rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005”.
- Decreto Regionale Dirigenziale n. 68 del 18 aprile 2008, pubblicato sul BURC del 29 aprile 2008 – numero speciale ad oggetto “ Attuazione del PSR – Programma di

Sviluppo Rurale Campania 2007 – 2013 – Approvazione delle disposizioni generali e dei bandi di attuazione delle misure che prevedono aiuti rapportati alla superficie aziendale e/o riferiti agli animali (211, 212, 214 – con esclusione delle azioni e2,- f2, 215,225) – Apertura dei termini di adesione” Campagna 2008.

- Definizione delle violazioni e dei livelli di gravità, entità e durata per le misure che prevedono aiuti rapportati alla superficie aziendale e/o riferiti agli animali, in attuazione del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20 marzo 2008, di cui al Decreto Regionale Dirigenziale n. 56 del 19 dicembre 2008, pubblicato sul BURC n. 2 del 12 gennaio 2009.
- Circolare AGEA n. 19 del 19 marzo 2009 ad oggetto:”Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2009”

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione disponibile per la presente misura per l'intero periodo di programmazione del PSR Campania (2007-2013) assomma a circa meuro 25,066 di cui:

Il 57,5 % è a carico del FEASR;

Il 42,5% è a carico dello Stato.

FINALITÀ, ARTICOLAZIONE DELLA MISURA E AZIONI

Il sostegno alle zone svantaggiate mira a:

- limitare il fenomeno dell'abbandono delle superfici agricole e contribuire a mantenere comunità rurali vitali;
- garantire, attraverso la presenza delle attività agricole, la conservazione dello spazio naturale e dell'ambiente.

La misura prevede la corresponsione di un premio diretto al reddito degli agricoltori con azienda ubicate nelle zone svantaggiate, come classificate ai sensi dell'art. 3, paragrafi 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE.

4. AREA TERRITORIALE D'INTERVENTO

La misura trova applicazione in tutto il territorio regionale limitatamente alle zone svantaggiate come classificate ai sensi dell'art. 3, paragrafi 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE.

Nel caso di aziende aventi una parte di Superficie Agricola Utile (SAU) ricadente anche in aree montane, come classificate ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE, queste possono partecipare contestualmente alla misura 211, ricevendo un premio diversificato in base alla diversa collocazione della SAU aziendale.

5. IMPEGNI DEL RICHIEDENTE

Per l'ottenimento dell'indennità il richiedente deve rispettare le seguenti condizioni:

- possedere e coltivare una superficie di almeno 0,2 ettari di SAU in zona classificata svantaggiata ai sensi dell'art. 3, paragrafi 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE;
- proseguire l'attività agricola per almeno cinque anni a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa;
- rispettare su tutta la superficie dell'azienda agricola gli impegni relativi al regime di condizionalità per l'anno 2009 di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 2083 del 31.12.2008, pubblicata sul BURC n. 4 del 26 gennaio 2009.

Nel caso di richiesta di indennità riferita a superfici a pascolo, queste sono concesse solo per quelle superfici con un carico di bestiame compreso tra un minimo di 0,5 UBA/ha/ANNO (UBA = Unità di Bestiame Adulto) ed un massimo di 3 UBA/ha/ANNO, anche nel caso di superfici a pascolo sfruttate in comune da più agricoltori.

Le indennità compensative relative a superfici a pascolo sfruttate in comune da più agricoltori ai fini di pascolo, possono essere concesse a ciascuno degli agricoltori in questione, proporzionalmente ai rispettivi usi o diritti d'uso del terreno, che devono garantire la disponibilità di una SAU aziendale minima di 0,2 ha ed il rispetto del carico minimo e massimo sopraindicato.

I capi di bestiame utili ai fini del calcolo dell'indennità compensativa ed i relativi coefficienti di conversione in UBA, così come riportati nell'allegato V del Reg. CE 1974/06, sono indicati nella seguente tabella:

Bovini ed equini con età inferiore a 6 mesi	0,4 UBA
Bovini con età compresa tra 6 mesi e 2 anni	0,6 UBA
Bovini con età superiore a 2 anni	1 UBA
Equini con età superiore a 6 mesi	1 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA

Qualora in azienda, in relazione alla superficie pascolabile, sia presente un carico di bestiame da pascolo superiore al carico massimo ammissibile di 3 UBA/Ha, l'azienda può essere ammessa a beneficiare dell'indennità solo in presenza di una superficie aziendale investita a colture foraggere che giustifichi il mantenimento degli animali in azienda senza ricorrere al pascolamento, fermo restando il rispetto della norma 4.1 "Protezione del pascolo permanente" del regime di condizionalità (allegato B della Delibera n. 2083/08)

Nel caso di superfici vitate, l'indennità è concessa a condizione che le stesse siano in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia d'impianto dei vigneti.

Nel caso di allevamenti di bovini da latte, il richiedente deve essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale.

6. AGEVOLAZIONI PREVISTE/REGIME D'INCENTIVAZIONE

L'intensità dell'aiuto concedibile è di € 150/ha di SAU, per anno, limitatamente alla parte di superficie aziendale ricadente nelle zone definite svantaggiate.

Nel caso di aziende aventi superfici superiore a 50 ha di SAU ricadenti in zone svantaggiate, l'entità del premio è ridotta del 50%, e pertanto è pari ad € 75/ha; tale riduzione si applica alle sole superfici eccedenti il limite di 50 ha.

L'erogazione dell'indennità è annuale ed è, ad ogni campagna, subordinata all'apertura del bando, alla presentazione della domanda di aiuto/pagamento relativa alla misura, alla disponibilità finanziaria ed alla posizione del beneficiario nella graduatoria regionale, mentre il rispetto degli impegni sottoscritti con la domanda di adesione permane per tutti i cinque anni.

Qualora, a seguito dell'abrogazione a decorrere dal 1 gennaio 2010 delle direttive e delle decisioni del Consiglio che stabiliscono e che modificano gli elenchi delle zone montane e/o svantaggiate, una azienda non dovesse più ricadere nell'ambito di una zona definita svantaggiata, decade il diritto al premio ed il beneficiario non ha nulla a pretendere in merito all'impegno assunto, che permane, di mantenere l'attività agricola per cinque anni.

7. SOGGETTI DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Gli aiuti previsti dalla Misura sono concedibili a persone fisiche, società, enti pubblici o altre persone giuridiche che:

- coltivano* una SAU di almeno di 0,2 ettari in aree definite svantaggiate in base ad un legittimo titolo di possesso (proprietà, usufrutto, affitto, bilaterale e/o unilaterale, registrato nei modi di legge). Ai fini dell'accesso ai benefici previsti dal presente bando è escluso il comodato d'uso;
- sono in possesso di partita IVA;
- sono iscritte nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) - Sezione speciale imprenditori agricoli o Sezione coltivatori diretti o Sezione speciale imprese agricole.

Le società o le altre persone giuridiche possono accedere alla misura per i terreni propri e/o dei soci, acquisiti in disponibilità a mezzo affitto registrato o usufrutto.

Ciascun socio deve rinunciare a presentare domanda di premio in proprio per le particelle di terreno acquisite dalla società.

* nelle attività zootecniche la conduzione del pascolo è assimilabile alla coltivazione dei terreni

8. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La presentazione delle domande di aiuto/pagamento deve avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Le aziende che intendono presentare domanda sono obbligate preventivamente alla costituzione del fascicolo aziendale, che avviene attraverso procedure certificate del SIAN.

I soggetti abilitati esercitano tutte le funzioni attinenti alla costituzione, all'aggiornamento e alla conservazione del fascicolo aziendale e della documentazione che lo supporta, la quale deve essere messa a disposizione dei Soggetti attuatori degli interventi pubblici.

Per la costituzione del fascicolo, l'azienda, mediante specifico mandato, può avvalersi dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti dall'AGEA. In tal caso l'azienda dovrà avvalersi dei CAA anche per la successiva compilazione della domanda.

Coloro i quali non intendono avvalersi dei CAA, possono rivolgersi ai Settori Tecnico Amministrativi Provinciali dell'Agricoltura - CePICA per la costituzione del fascicolo e la presentazione della domanda.

Le domande di impegno per l'anno 2009 devono essere compilate e rilasciate attraverso il portale SIAN entro il 15 maggio (in conformità all'art.11 del Reg. CE 796/04) fatta salva la facoltà di compilare e rilasciare le domande di adesione nei 25 giorni successivi al predetto termine (9 giugno), cui corrisponderà una riduzione dell'1% dell'importo dell'aiuto per ogni giorno feriale di ritardo.

Non sono ricevibili domande rilasciate oltre tali date.

Il modulo rilasciato dal portale del SIAN, corredato dalle dichiarazioni indicate al successivo punto 9, deve pervenire perentoriamente all'ufficio del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale per l'Agricoltura (STAPA - CePICA) competente per territorio entro le ore 12:00 del quinto giorno lavorativo (20 maggio) successivo alla data di scadenza del presente bando.

Nel caso il beneficiario abbia usufruito del periodo di proroga di 25 giorni, il termine ultimo è da intendersi perentoriamente entro le ore 12:00 del 16 giugno 2009.

Non sono ricevibili le domande pervenute allo STAPA-CePICA competente per territorio oltre le suddette date.

Sedi dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per l'Agricoltura (STAPA-CePICA)	
STAPA-Cepica di Avellino	Collina Liguorini – Palazzo della Regione – Avellino Tel. 0825 7651 – 52 – 53 - 54
STAPA-Cepica di Benevento	Via Trieste e Trento 1 – Benevento Tel. 0824 483111
STAPA-Cepica di Caserta	Via Arena C. Direzionale – Loc. San Benedetto Caserta - Tel. 0823 554001
STAPA-Cepica di Napoli	Via Porzio – C. Direzionale Isola A6 – Napoli Tel. 081 7967272 - 73
STAPA-Cepica di Salerno	Via Porto 4 – Salerno Tel. 089 2589111

Qualora i terreni oggetto di domanda di ammissione al regime di premio siano ubicati nel territorio di più di uno STAPA-CePICA, la domanda dovrà essere presentata a quello nel cui territorio ricade la maggior parte della SAU oggetto di richiesta del premio nel primo anno di adesione alla misura.

Nel caso in cui un imprenditore conduca azienda/e localizzata/e in più Regioni, potrà presentare domanda per i soli terreni ricadenti in Campania, per i quali dovrà produrre la documentazione prevista.

L'Amministrazione ricevente non assume responsabilità per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disfunzioni postali o

comunque dovuti a fatto di terzi, a casi fortuiti o di forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento dell'eventuale raccomandata.

9. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Il modello cartaceo rilasciato dal portale del SIAN della domanda compilata in ogni sua parte per via telematica dovrà essere corredato dalla dichiarazione sostitutiva (allegato 1) sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 attestante:

- i poteri di rappresentanza per la richiesta di premio/pagamento;
- la conoscenza del contenuto del bando di attuazione della Misura 212 e delle disposizioni generali di cui al DRD n. 68/08 e l'accettazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni in essi contenute;
- il mandato a per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale e per la compilazione ed il rilascio della domanda;
- la completezza e veridicità dei dati riportati nel fascicolo aziendale;
- che tutte le superfici aziendali in conduzione (anche se non oggetto di aiuto) sono state indicate in domanda e coincidono con quelle riportate nel fascicolo aziendale;
- la data e numero di registrazione dei contratti di affitto (bilaterale e/o unilaterale) nonché la durata degli stessi;
- l'autorizzazione per la fida pascolo per l'anno 2009;
- che tutte le UBA presenti in azienda sono state indicate in domanda;
- il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale;
- di essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di superfici vitate;
- che non sussiste alcun accertamento definitivo di inadempimento contributivo previdenziale e/o assistenziale a proprio carico non regolarizzato;
- che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
- di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della Legge 383/2001 e ss. mm. ed ii, ovvero di aver concluso il periodo di emersione, come previsto dalla medesima legge;
- di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati contro la Pubblica

Amministrazione e per i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico: art. 640 co.2 n.1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), partecipazione a una organizzazione criminale (art. 416 – bis c.p.), riciclaggio (art. 648 – bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 – ter c.p.), reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del codice penale ed agli artt. 5, 6 e 12 della L. 283/1962;

(Nel caso di più soggetti dotati di rappresentanza, tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno di essi)

- che non sussistono a proprio carico “cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di cui all’art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia) e, in caso di società, nei confronti di tutte le persone di cui al D.P.R. n. 252/1998, art. 2 (amministratori e soci);
- che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni;
- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (D.L.vo 81/08) ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
- di essere a conoscenza delle norme comunitarie e nazionali in materia di sanzioni e riduzioni;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.L.gs. n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento teso all’ottenimento dei benefici economici;
- le priorità cui ha diritto;
- la conformità tra la versione cartacea e quella informatica della domanda.

Contestualmente il beneficiario si impegna a rispettare gli obblighi previsti dalla misura.

Nel caso il richiedente sia una società, alla dichiarazione precedente si deve allegare:

1. Elenco dei soci con data di nascita e codice fiscale.
2. Statuto ad atto costitutivo in copia conforme all’originale secondo le vigenti disposizioni.
3. Copia conforme all’originale della delibera di approvazione dell’iniziativa da parte del Consiglio di Amministrazione o del competente organo ed autorizzazione al legale rappresentante a presentare istanza ed a riscuotere il premio.
4. Rinuncia da parte dei singoli soci a presentare domanda di premio in proprio per le singole particelle conferite.

Nel caso che il beneficiario sia un Ente pubblico:

1. deliberazione dell'organo competente di adesione alla misura e conferimento del mandato al legale rappresentante di presentare domanda e sottoscrivere gli impegni.

Oltre alla dichiarazione di cui sopra, il rappresentante legale dell'impresa dovrà allegare al modello cartaceo la dichiarazione sostitutiva relativa al rispetto del regime di condizionalità (allegato 2) ed eventuale certificazione sanitaria (qualora rientri nei casi indicati nell'allegato2).

Le superfici a pascolo soggette all'autorizzazione di fida rilasciata dai Comuni sono ammesse a pagamento solo dietro presentazione dell'autorizzazione non oltre i termini utili per la conclusione dell'iter di istruttoria delle domande da parte degli uffici regionali.

Le dichiarazioni e la documentazione di cui sopra vanno presentate, a pena di esclusione, all'atto della domanda iniziale di impegno.

Le dichiarazioni, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445, del 28 Dicembre 2000, devono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del funzionario addetto alla ricezione dell'ufficio competente ovvero sottoscritte e inviate o consegnate con acclusa fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento del dichiarante in corso di validità, ai sensi del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445. La mancata acclusione di fotocopia di documento di identità del dichiarante comporta il rigetto della domanda.

10 CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Sulle istanze pervenute sarà redatta una graduatoria regionale in base al punteggio complessivo attribuito ad ogni domanda per le priorità di seguito descritte:

Priorità e coefficienti di valutazione				
DESCRIZIONE	PESO	CONDIZIONE	VALORE	PUNTEGGIO
UBICAZIONE AZIENDALE	A		B	C=AxB
1 zona d'intervento inclusa, anche parzialmente, in zone protette ed individuate ai sensi delle direttive Uccelli ed Habitat (ZPS e SIC)	20	Ricade	1	20
		Non ricade	0	0
2 zona d'intervento inclusa, anche parzialmente, nel perimetro di parchi nazionali o regionali o in riserve naturali nazionali e regionali	20	Ricade	1	20
		Non ricade	0	0
3 zona d'intervento classificata come svantaggiata ai sensi dell'art. 3, paragrafi 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE.	10	Ricadenti per almeno il 50%	1	10
		Ricadenti per meno del 50%	0	0
REQUISITI DEL RICHIEDENTE				
4 L'imprenditore agricolo ha superato i 40 anni di età ¹	20	Si	0	0
		No	1	20

¹ Sono considerate di età inferiore a 40 anni:

- le società agricole semplici e di persone in cui oltre il 50% dei soci non abbiano superato i 40 anni di età;
- le società di capitali in cui oltre il 50% del capitale sociale è sottoscritto da agricoltori con età non superiore ai 40 anni e oltre il 50% dei componenti degli organi di amministrazione della società sono agricoltori con età non superiore ai 40 anni.

5	L'impresa è condotta da donne	15	Si	1	15
			No	0	0
PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE					
6	aziende aderenti contestualmente alla misura 214	5	si	1	5
			no	0	0
7	aziende aderenti contestualmente alla misura 215	5	si	1	5
			no	0	0
8	aziende aderenti contestualmente alla misura 216	5	si	1	5
			no	0	0

A parità di tutte le condizioni sarà data precedenza alle domande in ordine di protocollo.

Nel caso di non corrispondenza della quota residua in dotazione finanziaria all'aiuto spettante all'ultimo beneficiario considerabile, sarà assegnato il relativo minore importo previa accettazione dello stesso.

11. CONTROLLI E SANZIONI

11.1 CONTROLLI

I controlli amministrativi e quelli in loco sono finalizzati a verificare il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti previsti e dei relativi impegni assunti.

Le attività di controllo sono condotte in conformità a tutta la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di controlli e sanzioni.

Il sistema di controlli prevede l'esecuzione di una serie di controlli, sia di carattere amministrativo (nel 100% del numero delle domande presentate) che a campione, in loco (sul 5% delle domande) da effettuare in modo tale da verificare il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti previsti e del rispetto dei relativi impegni assunti dagli interessati.

11.2 SANZIONI

Con la firma apposta in calce alla domanda ed alla dichiarazione sostitutiva, il richiedente si assume tutte le responsabilità in merito alla veridicità delle dichiarazioni contenute ed è pertanto informato che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate, oltre alle disposizioni previste dal sistema sanzionatorio della Misura, le sanzioni previste dal Codice Penale, la decadenza del beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito.

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Allegato 1

Regione Campania

Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013

Misura 212

Numero di domanda

Dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ Prov. _____

Il _____ residente in _____ Prov. _____ indirizzo

_____ CAP _____ C.F. _____, in qualità di titolare/legale

rappresentante dell'azienda agricola _____ con sede legale in

_____, partita IVA _____ iscritta al Registro delle Imprese

della Camera di Commercio della Provincia di _____ al numero _____,

Telefono _____ Cellulare _____

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/00 per le false attestazioni e per le mendaci dichiarazioni:

DICHIARA

(barrare solo le caselle che interessano)

- di essere munito dei poteri di rappresentanza per la presente richiesta di indennità;

- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di attuazione della Misura 212 e delle disposizioni generali di cui al DRD n. 68/08 e di accettare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in essi contenute;

- di aver dato mandato a.....per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale e per la compilazione ed il rilascio della presente domanda di aiuto;
- che i dati riportati nel fascicolo aziendale sono completi e veritieri;
- che tutte le superfici aziendali in conduzione (anche se non oggetto di aiuto) sono state indicate in domanda e coincidono con quelle riportate nel fascicolo aziendale;
- che sono stati stipulati i seguenti contratti di affitto, con durata di seguito indicata:

data di registrazione..... numero di registrazione..... durata.....
data di registrazione..... numero di registrazione..... durata.....
data di registrazione..... numero di registrazione..... durata.....
.....
.....
- di aver ricevuto l'autorizzazione per la fida pascolo per l'anno 2009 da parte dell' Enterelativamente ai terreni siti nel comune di Foglio n.....part.....;
- di aver indicato in domanda tutte le UBA presenti in azienda;
- di essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale;
- di essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di superfici vitate;
- che non sussiste alcun accertamento definitivo di inadempimento contributivo previdenziale e/o assistenziale a proprio carico non regolarizzato;
- che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
- di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della Legge 383/2001 e ss. mm. ed ii, ovvero di aver concluso il periodo di emersione, come previsto dalla medesima legge;
- di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati contro la Pubblica Amministrazione e per i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico:art. 640 co.2 n.1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), partecipazione a una organizzazione criminale (art. 416 –

bis c.p.), riciclaggio (art. 648 – bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 – ter c.p.), reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del codice penale ed agli artt. 5, 6 e 12 della L. 283/1962;

(Nel caso di più soggetti dotati di rappresentanza, tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno di essi)

- che non sussistono a proprio carico “cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di cui all’art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia) e, in caso di società, nei confronti di tutte le persone di cui al D.P.R. n. 252/1998, art. 2 (amministratori e soci);
- che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni;
- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (D.L.vo 81/08) ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
- di aver diritto alle seguenti priorità, soggettive e territoriali:
 - superficie aziendale di intervento inclusa, anche parzialmente, in zone protette ed individuate ai sensi delle direttive Uccelli ed Habitat (ZPS e SIC) punti 20
 - superficie aziendale di intervento inclusa, anche parzialmente, nel perimetro di parchi nazionali o regionali o in riserve naturali nazionali e regionali¹ punti 20
 - superficie aziendale di intervento inclusa almeno per il 50% in aree caratterizzate da svantaggi naturali punti 10
 - imprenditore agricolo che non ha superato i 40 anni di età punti 20
 - impresa condotta da donne punti 15
 - azienda aderente contestualmente alla misura 214 punti 5
 - azienda aderente contestualmente alla misura 215 punti 5
 - azienda aderente contestualmente alla misura 216 punti 5

Totale punteggio priorità:

la conformità tra la versione cartacea e quella informatica della domanda.

SI IMPEGNA

a rispettare gli obblighi previsti dalla misura.

Da Allegare nel caso di società o società cooperative:

1. Elenco dei soci con data di nascita e codice fiscale.
2. Statuto ad atto costitutivo in copia conforme all'originale secondo le vigenti disposizioni.
3. Copia conforme all'originale della delibera di approvazione dell'iniziativa da parte del Consiglio di Amministrazione o del competente organo ed autorizzazione al legale rappresentante a presentare istanza ed a riscuotere il premio.
4. Rinuncia da parte dei singoli soci a presentare domanda di premio in proprio per le singole particelle conferite.

Da allegare nel caso che il beneficiario sia un Ente pubblico:

1. Deliberazione dell'organo competente di adesione alla misura e conferimento del mandato al legale rappresentante di presentare domanda e sottoscrivere gli impegni.

In Fede

.....

Data:

Trattamento dati personali

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento teso all'ottenimento dei benefici economici;

Cognome _____

Nome _____

Data di nascita _____

Luogo di nascita _____

Codice fiscale _____

Dichiarazione formulata a _____ in data _____

Data

In fede

Allegato 2

Regione Campania

Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013

Misura 212

Numero di domanda

Dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445/2000

Il/La sottoscritta/a _____ nato/a a _____ Prov. _____

Il _____ residente in _____ Prov. _____ indirizzo

_____ CAP _____ C.F. _____, in qualità di titolare/legale

rappresentante dell'azienda agricola _____ con sede legale in

_____, partita IVA _____ iscritta al Registro delle Imprese

della Camera di Commercio della Provincia di _____ al numero _____,

Telefono _____ Cellulare _____

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/00 per le false attestazioni e per le mendaci dichiarazioni:

DICHIARA

di rispettare il regime della condizionalità di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 2083/08 ed in particolare:

CAMPO DI CONDIZIONALITA': TUTELA DELL' AMBIENTE

(Per le aziende con superfici ricadenti in ambito delle Zone di Protezione Speciale)

ATTO A1 – – Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici - articolo 3, art.4(paragrafi 1, 2, 4), artt. 5, 7, 8

- di rispettare quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007, ed in particolare, tra l'altro, di ottemperare ai seguenti divieti ed obblighi:

Divieti di:

- eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco oppure da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore, fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
- conversione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi. Per pascolo permanente si intendono i terreni utilizzati per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compresi nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più;
- bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
 - superfici a seminativi, comprese quelle investite a colture prodotte con metodi di produzione biologico e le superfici ritirate per fornire materiale per la trasformazione all'interno della Comunità di prodotti non destinati principalmente per il consumo umano o animale, purché vengano applicati sistemi di controllo efficaci;
 - superfici a seminativi soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche ed ambientali.

Obblighi:

- garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sulle superfici a seminativo in produzione o investite a colture no food o biologiche o su superfici ritirate dalla produzione, ed attuare, sui terreni ritirati dalla coltivazione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione o pascolamento. Tale divieto è valido dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno.

Deroghe

- pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o di piante biocidi;
 - terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - colture a perdere per la fauna;
 - interventi di miglioramento fondiario;
 - su terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o nel caso di terreni da ripristinare alla produzione nell'anno successivo sono consentite lavorazioni da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente a quella dell'entrata in produzione.
E' fatto obbligo di sfalcio per la realizzazione di fasce antincendio ai sensi della normativa vigente.
- che gli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale quali canali di irrigazione e canali collettori, sono effettuati al di fuori del periodo produttivo degli uccelli.

(Per tutte le aziende che utilizzano sostanze pericolose ai sensi del D. Lg.vo 152/99 per l'inquinamento delle acque sotterranee)

ATTO A2 – Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose - Articoli 4 e 5

- di eseguire un corretto stoccaggio ed avvio alle operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o nel sottosuolo;

(Solo per le aziende aventi caratteristiche tali da necessitare di detto contratto o dette autorizzazioni ai sensi della normativa vigente)

- di essere in possesso di un contratto di conferimento dei rifiuti pericolosi (oli esauriti, batterie, ecc);
- di essere in possesso della autorizzazione allo scarico delle acque reflue (estremi dell'autorizzazione);
- di rispettare le condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

(Per le aziende che utilizzano fanghi di depurazione in agricoltura)

ATTO A3 – Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura Articolo 3, paragrafo 1 e 2

(Nel caso in cui l'imprenditore metta a disposizione a terzi i terreni su cui esercita la propria attività agricola per lo spandimento di fanghi)

- di rispettare e di far rispettare le condizioni di utilizzazione ed i divieti previsti dalla normativa;
- di aver acquisito e conservato copia dei seguenti documenti:
 - formulario di identificazione che certifica la provenienza dei fanghi;
 - scheda di accompagnamento;
 - registro di utilizzazione dei terreni;
 - notifica agli enti competenti dell'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, con almeno 10 giorni di anticipo;

(nel caso in cui l'imprenditore sia utilizzatore ma non produttore dei fanghi, in aggiunta agli impegni di cui sopra))

- di essere in possesso dell'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi rilasciata dall'amministrazione provinciale territorialmente competente;
- di essere iscritto all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

(nel caso in cui l'imprenditore sia produttore ed utilizzatore dei fanghi, in aggiunta agli impegni di cui sopra)

- di provvedere alla tenuta del registro di carico e scarico.

(Per le aziende con superfici ricadenti in ambito delle Zone Vulnerabili ai Nitrati)

ATTO A4 – Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola Artt. 4 e 5

- di applicare il programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati definito ed approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 209 del 23 febbraio 2007 ed in particolare:

- di provvedere a fornire comunicazione preventiva al Sindaco del Comune in cui ricadono i terreni di utilizzo agronomico dei liquami zootecnici;
- di essere esentati dal presentare comunicazione preventiva in quanto l'azienda produce in un anno un quantitativo non superiore a 1000 Kg di azoto da effluenti zootecnici;
- di annotare sul quaderno di campagna tutti gli interventi di concimazione effettuati.

(Per le aziende con superfici ricadenti in ambito delle Zone Speciali di Conservazione e dei Siti di Importanza Comunitaria)

ATTO A5 – Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica. Artt. 6,13,15, e 22 (lettera b)

- di rispettare quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007, ed in particolare, tra l'altro, di applicare le seguenti misure di conservazione:

Divieti di:

- eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco oppure da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore, fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
- conversione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi. Per pascolo permanente si intendono i terreni utilizzati per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compresi nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più;
- bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
 - superfici a seminativi, comprese quelle investite a colture prodotte con metodi di produzione biologico e le superfici ritirate per fornire materiale per la trasformazione all'interno della Comunità di prodotti non destinati principalmente per il consumo umano o animale, purché vengano applicati sistemi di controllo efficaci;
 - superfici a seminativi soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche ed ambientali.

Obblighi:

- garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sulle superfici a seminativo in produzione o investite a colture no food o biologiche o su superfici ritirate obbligatoriamente o spontaneamente dalla produzione, ed attuare, sui terreni ritirati dalla coltivazione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione o pascolamento. Tale divieto è valido dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno.

Deroghe:

- pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o di piante biocidi;
- terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- colture a perdere per la fauna;
- interventi di miglioramento fondiario;

- su terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o nel caso di terreni da ripristinare alla produzione nell'anno successivo sono consentite lavorazioni da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente a quella dell'entrata in produzione.
E' fatto obbligo di sfalcio per la realizzazione di fasce antincendio ai sensi della normativa vigente.
- che gli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale quali canali di irrigazione e canali collettori, sono effettuati al di fuori del periodo produttivo degli uccelli

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITA' PUBBLICA, SALUTE DELLE PIANTE E DEGLI ANIMALI

(Per le aziende agricole che conducono allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovini e caprini)

ATTI A6 – Direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992 (modificata dal Reg. CE 21/04 e dalla Direttiva 2008/71/CEE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla identificazione e registrazione dei suini) relativa alla identificazione e registrazione degli animali. Artt. 3, 4, e 5

ATTO A7 –Reg. Ce 2629/97 (abrogato dal Reg. CE 911/2004) che stabilisce le modalità di applicazione del Reg. Ce 820/97 (abrogato dal Reg. CE 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende ed i passaporti previsti dal sistema di identificazione e registrazione dei bovini. Artt. 6 e 8

ATTO A8 - Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne. Artt. 4 e 7

ATTO A8bis - Reg. Ce 21/04 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) 1782/03 e direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE. Artt. 3, 4 e 5

- rispettare le norme che riguardano l'identificazione degli animali, le registrazioni, la tenuta dei passaporti e dei documenti relativi alla movimentazione (Modelli 4), l'aggiornamento della Banca Dati Nazionale istituita presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo).

(Per tutte le aziende in cui si utilizzano prodotti fitosanitari)

ATTO B9 – Direttiva 91/414/CEE immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Art.3

- di essere in possesso dell'autorizzazione all'uso dei prodotti tossici, molto tossici e nocivi (patentino);
- di attenersi alle indicazioni d'uso dei prodotti tossici, molto tossici e nocivi;
- di conservare ed utilizzare detti prodotti secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
- di annotare sul "quaderno di campagna" tutti i trattamenti effettuati.

(Per tutte le aziende, anche all'aria aperta, dove si allevano o si detengono anche transitoriamente animali, indipendentemente dalla specie)

ATTO B 10 – Direttiva 96/22/CEE e successive modifiche apportate dalla Direttiva 2003/74/CE del Parlamento Europeo che stabilisce il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle Direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE. Artt. 3, 4, e 5 (+5a) e 7

- di non avere adottato comportamenti anomali riguardo all'utilizzo di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e bet-agoniste nelle produzioni di propria competenza;
- di non avere subito sanzioni in merito all'utilizzo di dette sostanze negli ultimi 12 mesi;

- di aver subito sanzioni in merito all'utilizzo di dette sostanze negli ultimi 12 mesi e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto.

(Per tutte le aziende del settore agroalimentare: produttori agricoli, zootecnici e/o trasformatori)

ATTO B 11 – Regolamento Ce 178/02 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare ed istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Artt. 14,15,17(par.1), 18, 19 e 20 :

- di garantire che nell'azienda sottoposta al proprio controllo gli alimenti prodotti soddisfano le disposizioni sulla legislazione alimentare inerenti alla sua attività, in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, sia per quanto riguarda il rispetto dei requisiti in materia di igiene, sia per quanto concerne la registrazione dei prodotti;

Per le aziende produttrici di latte:

- di essere in possesso di registrazione n. _____ ai sensi del Reg CE 852/04 rilasciata dalla ASL di _____ o di averla acquisita ai sensi del DPR 54/99;
- di aver effettuato in data _____ richiesta di registrazione ai sensi del Reg. CE 852/04;

Per le aziende produttrici di mangimi:

- di essere in possesso di registrazione ai sensi del Reg. Ce 183/05 e ss.mm. ed ii. rilasciata dalla ASL di _____

(Per le aziende in cui si effettua attività di allevamento dei ruminanti)

ATTO B 12 – Reg. (Ce) 999/01 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e successive modifiche ed integrazioni- Artt. 7,11,12,13 e 15:

- di non somministrare ai ruminanti presenti in azienda mangimi contenenti proteine di origine animale;
- di informare l'autorità sanitaria competente in caso di sospetto di malattia;
- di segnalare la morte in azienda dei suoi animali.

(Per le aziende in cui si effettua attività di allevamento dei ruminanti e dei suini)

ATTO B 13 – Direttiva 85/511/CEE concernenti misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla Direttiva 2003/85/CEE del Consiglio del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica - Art.

- di informare l'autorità sanitaria competente in caso di sospetto di malattia.

(Per le aziende in cui si effettua attività di allevamento dei suini)

ATTO B 14 – Direttiva 92/119/CEE concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la Malattia Vescicolare dei Suini - Art. 3

- di rispettare i requisiti e le prescrizioni sanitarie relative alla movimentazione dei suidi e al rispetto dei vincoli sanitari;
- di collaborare con l'autorità competente per l'esecuzione dei piani di eradicazione della malattia.

(Per tutte le aziende in cui si effettua attività di allevamento o soggiorno dei ruminanti)

ATTO B 15 – Direttiva 2000/75/CEE che stabilisce disposizioni specifiche di lotta ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini. Art.3

- di rispettare i requisiti e le prescrizioni sanitarie relative alla movimentazione degli animali sensibili e al rispetto dei vincoli sanitari;
- di collaborare con l'autorità competente per l'esecuzione dei piani di eradicazione della malattia.

CAMPO DI CONDIZIONALITA': IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

(Per tutte le aziende con allevamenti animali, indipendentemente dalla specie, con esclusione degli invertebrati)

ATTO C16 – Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Artt. 3 e 4.

ATTO C 17 - Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Artt. 3 e 4, paragrafo 1.

ATTO C 18 – Direttiva 98/58/CEE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Art. 4.

- di rispettare le norme minime per la protezione degli animali negli allevamenti.

BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE ED AMBIENTALI

(Per tutte le superfici a seminativo in produzione, esclusivamente per i terreni in pendenza

NORMA 1.1 – interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio

(Per tutte le superfici a seminativo in produzione o per quelle ritirate dalla produzione)

NORMA 2.1 – Gestione delle stoppie e dei residui vegetali

(Per tutte le superfici a seminativo in produzione)

NORMA 2.2 – Avvicendamento delle colture

(Per tutta la superficie agricola dell'azienda)

NORMA 3.1- Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine

(Per le superfici a pascolo permanente)

NORMA 4.1 - Protezione del pascolo permanente

(Per tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione)

NORMA 4.2 - Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

(Per tutte le superfici ad oliveto e vigneti)

NORMA 4.3 - Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative

(Per tutta la superficie agricola dell'azienda)

NORMA 4.4 -Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Alla presente si allega :

1. certificazione sanitaria attestante lo stato di stalla indenne da brucellosi, tubercolosi e leucosi *(per le aziende produttrici di latte bovino crudo destinato al consumo diretto)*;
2. certificazione della competente autorità sanitaria attestante il rispetto nell'allevamento delle prescritte disposizioni sanitarie in ordine a quanto stabilito dal piano straordinario per l'eradicazione e la sorveglianza della malattia vescicolare dei suini nella Regione Campania *(per tutte le aziende che effettuano attività di allevamento e commercializzazione di suini – Atto B14)*;

Data

In Fede

Trattamento dei dati personali

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.gs. n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Cognome _____

Nome _____

Data di nascita _____

Luogo di nascita _____

Codice fiscale _____

Dichiarazione formulata a _____ in data _____

Data

In fede

REGIONE CAMPANIA
A.G.C. SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
Interventi cofinanziati dal FEARS

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 214 “Pagamenti agroambientali”
--

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali presupposti normativi a base del presente bando sono i seguenti:

- Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, sul finanziamento della politica agricola comune, istituisce fra l'altro il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per il finanziamento delle misure di sviluppo rurale;
- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 e ss. mm. e ii, relativo al sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR, abroga il Regolamento (CE) 1257/1999, che rimane comunque applicabile alle Azioni approvate dalla Commissione anteriormente al 1 gennaio 2007;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 e ss. mm. e ii, reca disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006 e ss. mm. e ii, stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- Circolare AGEA n. ACIU.2007.237, del 6 aprile 2007, con le istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE)1698/2005;
- Programma di Sviluppo Rurale approvato con Decisione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007 della Commissione (BURC numero speciale del 30/01/2008);
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole del 20 marzo 2008 che reca disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Disposizioni generali (BURC numero speciale del 29 aprile 2008)

- Decreto regionale dirigenziale n. 56 del 19 dicembre 2008 dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, che definisce le violazioni ed i livelli di gravità, entità e durata delle infrazioni per le misure che prevedono aiuti rapportati alla superficie aziendale e/o riferiti agli animali, in attuazione del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2008 (BURC n. 2 del 12 gennaio 2009);
- Circolare AGEA n. 19 del 19 marzo 2009 ad oggetto: "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2009".

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione disponibile per la presente misura, per l'intero periodo di programmazione del PSR Campania 2007-2013, assomma a 217,48 Meuro di cui:

- Il 57,5 % è a carico del FEASR;
- Il 42,5% è a carico dello Stato.

Per il 2009, la somma ancora disponibile è di circa 145,88 Meuro.

3. FINALITÀ, ARTICOLAZIONE DELLA MISURA E AZIONI

La misura intende perseguire i seguenti obiettivi:

- favorire la diffusione di metodi di produzione finalizzati al contenimento dell'impatto ambientale negativo e alla conservazione dello spazio naturale;
- migliorare la qualità dei suoli agricoli;
- contribuire alla tutela della salute dei consumatori e degli operatori agricoli;
- preservare la biodiversità e gli elementi caratteristici delle coltivazioni tradizionali.

Allo scopo, essa prevede la corresponsione di un premio connesso alla superficie o agli animali, a fronte dell'impegno assunto dal beneficiario circa l'applicazione dei metodi di produzione e di tecniche di coltivazione compatibili con la tutela dell'ambiente, da erogarsi annualmente per un massimo di cinque anni. Gli impegni previsti da ciascuna azione della presente misura hanno durata di cinque anni a decorrere dalla presentazione della domanda iniziale di aiuto.

Per gli anni successivi al primo, dovrà essere presentata la domanda di conferma di impegno entro un termine stabilito con provvedimento dell'Autorità di Gestione del PSR.

La misura è articolata in 7 azioni per la realizzazione delle quali è necessaria l'adozione di tecniche specifiche di produzione sulle superfici o per l'allevamento degli animali oggetto di impegno, in particolare:

- Azione a - "Agricoltura integrata";
- Azione b - "Agricoltura biologica";
- Azione c - "Mantenimento sostanza organica";
- Azione d - "Azioni extra Buone Condizioni Agronomiche Ambientali"
 - d1 - *Pratiche agronomiche conservative*
 - d2 - *Sostegno al pascolo estensivo in aree destinate al pascolo;*
- Azione e1 - "Allevamento di specie animali locali in via di estinzione";
- Azione f1 - "Allevamento di specie vegetali autoctone in via di estinzione";
- Azione g - "Conservazione di ceppi centenari di vite".

Per l'azione d - "Azioni extra Buone Condizioni Agronomiche Ambientali", sub-azioni d1 e d2, a seguito delle previsioni di spesa per le richieste pervenute nella precedente campagna, superiori alla dotazione finanziaria per l'azione stabilita nel PSR approvato dalla Commissione, per l'anno 2009 sono aperti solo i termini per le domande di conferma, condizionate all'ammissione all'aiuto per l'anno 2008 e non è possibile sottoscrivere nuove adesioni.

Da parte degli agricoltori interessati è possibile, per le medesime superfici, scegliere di aderire a più di un'azione della presente misura; tuttavia, l'azione b) "Agricoltura biologica" non è cumulabile con le azioni a) "Agricoltura integrata" e c) "Mantenimento sostanza organica".

Per poter beneficiare dei premi previsti dall'azione g) "Conservazione di ceppi centenari di vite", il beneficiario deve comunque aderire ad una delle azioni per la riduzione degli input chimici: azione a) "Agricoltura integrata" o azione b) "Agricoltura biologica".

In ogni caso, per i beneficiari che aderiscono a più di un'azione, l'entità del sostegno è determinata dalla somma dei premi previsti da ciascuna azione per le rispettive superfici, fermo restando che il valore complessivo del premio per unità di superficie, secondo la tipologia colturale dedicata, non potrà superare i seguenti massimali:

- Colture annuali: 600 €/ha;
- Colture perenni: 900 €/ha;
- Altri usi dei terreni: 450 €/ha.

Nel caso in cui la somma aritmetica dei premi per le azioni sottoscritte risulti maggiore di tali massimali, la differenza non sarà corrisposta e verrà considerata in detrazione dal premio spettante per le azioni in ordine alfabetico decrescente da g ad a, salva diversa richiesta espressa dal beneficiario.

4. AREA TERRITORIALE D'INTERVENTO

La misura trova applicazione in tutto il territorio regionale.

I premi sono differenziati, quando specificato nell'azione, a seconda che la SAU ricada in uno dei tre ambiti specifici, caratterizzati da differenti ordinamenti produttivi prevalenti delle aziende, in relazione alle differenti condizioni di produzione dal punto di vista delle variabili socio-economiche ed ambientali, nei quali sono state raggruppate le macroaree:

- Macroaree A1, A2, A3, B - sistema intensivo localizzato nelle fasce pianeggianti del territorio regionale, con inclusione della Penisola Sorrentina-Amalfitana (questa ultima, più che per le caratteristiche fisiche dell'ambiente di produzione, per l'intensità dei processi produttivi praticati);
- Macroarea C - con forte specializzazione agricola ed agro alimentare e processi di riqualificazione dell'offerta;
- Macroaree D1 e D2 - aree a forte valenza paesaggistico - naturalistica, con potenzialità di sviluppo integrato, o caratterizzate da ritardo di sviluppo.

5. AZIONE a) "AGRICOLTURA INTEGRATA"

5.1 DESCRIZIONE DELL'AZIONE

L'azione premia l'introduzione o il mantenimento di metodi di difesa e/o di produzione agricola a minore impatto ambientale, che prevedono una riduzione dell'uso di input chimici, attraverso l'adesione al Piano Regionale per la Difesa Fitosanitaria Integrata (PRLFI) ed al Piano Regionale per la Consulenza alla Fertilizzazione Aziendale (PRCFA), adottati con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 310 del 22.02.2008.

E' prevista l'azione collettiva, cioè quella promossa da più aziende confinanti che costituiscono dei *Comprensori ad Agricoltura Integrata* (aggregazioni collettive di più aziende). L'azione è considerata collettiva quando è assicurata la partecipazione di almeno 3 aziende confinanti, cioè aventi almeno una linea di confine in comune con almeno una delle altre aziende, per un minimo di superficie complessiva sotto impegno di ha 10.

Il requisito della linea di confine comune è rispettato quando le aziende non risultano separate da SAU non assoggettata all'azione.

Per le aziende aderenti all'azione, che si impegnano ad eseguire, nel quinquennio dell'impegno, almeno n. 3 operazioni di controllo della funzionalità ed efficienza (taratura) delle macchine irroratrici utilizzate per i trattamenti fitosanitari, è riconosciuto un supplemento di premio a partire dall'annualità nella quale è presentato il primo attestato tecnico di controllo.

L'azione si applica su tutto il territorio regionale, tuttavia trova priorità di attuazione alta nel raggruppamento delle macroaree A1, A2, A3 e B, media in quello costituito dalla macroarea C, e bassa nelle macroaree D1, D2.

L'azione è cumulabile con le azioni c), d.1), e.1), f.1) e g) della stessa misura.

COLTURE AMMESSE

Sono ammesse all'impegno dell'azione a) esclusivamente le colture inserite nei disciplinari delle "Norme tecniche per la difesa fitosanitaria integrata e il diserbo integrato delle colture", approvate con Decreto Dirigenziale del Settore S.I.R.C.A. n. 29 del 05/03/2009 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito riportate:

Gruppi di Colture	Specie
Vite	Vite
Olivo	Olivo
Fruttiferi maggiori	Agrumi, Pero, Melo, Pesco, Susino, Albicocco, Kaki, Fragola
Fruttiferi minori	Castagno, Noce, Nocciolo, Actinidia, Fico, Ciliegio, Nespolo
Ortive	Asparago, carciofo, carota, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolo verza, broccoletto di rapa, ravanello, cetriolo, zucchino, zucca, cipolla, fagiolino, fagiolo, finocchio, melanzana, melone, cocomero, patata, peperone, pisello, pomodoro da mensa, spinacio, bietola da foglie e da costa, lattuga, indivia, aglio, basilico, fava da granella, prezzemolo, rucola, sedano, cece, lenticchia, lattughino, dolcetta, cicorino, spinacio, brassica foglie e steli
Colture industriali	Barbabietola da zucchero, pomodoro da industria, tabacco
Colture cerealicole e oleaginose	Orzo, avena, segale, frumento, mais da granella, girasole, soia
Floricole	Crisantemo, garofano, gerbera, gladiolo, lillium, poinsettia, rosa, aralia, asparago ornamentale
Foraggere	Mais da foraggio, erba medica, loiessa, favino

Per le superfici vitate l'aiuto è concesso a condizione che le stesse siano in regola con le vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di impianto dei vigneti.

5.2. IMPEGNI

Per poter accedere agli aiuti previsti dall'azione a), i beneficiari devono impegnarsi per cinque anni a:

- aderire al *Piano Regionale di Consulenza alla Fertilizzazione Aziendale* (PRCFA) ed al *Piano Regionale di Lotta Fitopatologica Integrata* (PRLFI);
- rispettare quanto disposto nelle “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture” vigenti, aggiornate annualmente;
- effettuare l'aggiornamento del responsabile aziendale sull'applicazione delle Norme tecniche di difesa integrata, secondo le prescrizioni del PRLFI;
- disporre dell'analisi del suolo di base (Scheletro, Tessitura, pH, Conduttività elettrica, Calcare totale, Calcare attivo, Carbonio organico, Azoto totale, Fosforo assimilabile, Capacità di scambio cationico, Basi di scambio: potassio, calcio, magnesio e sodio scambiabili) ed eseguire l'analisi semplificata (Carbonio organico, Azoto totale, Fosforo assimilabile, Basi di scambio: potassio, calcio, magnesio e sodio scambiabili), secondo le modalità indicate dal PRCFA;
- disporre del Piano di Concimazione Aziendale (PCA), redatto secondo le indicazioni del PRCFA, e rispettarne i limiti per quanto riguarda le quantità, le epoche ed il tipo di concime (azoto, fosforo e potassio) da somministrare;
- conservare per i successivi 5 anni dall'acquisto, tutte le fatture relative ai mezzi tecnici;
- annotare tutti i trattamenti e tutte le concimazioni ed effettuare tutte le registrazioni secondo le indicazioni riportate nelle Norme tecniche vigenti, sul “Registro cronologico delle concimazioni e dei trattamenti fitosanitari, stato di magazzino dei concimi, dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti” vidimato dalla Regione Campania, che integra e sostituisce il “Quaderno di campagna”;
- assoggettarsi agli obblighi previsti dall'azione per l'intera superficie aziendale, con l'eccezione delle superfici destinate a colture biologiche e di quelle investite a colture non ammesse all'impegno, per le quali il richiedente ha l'obbligo di praticare la sola “condizionalità” e di gestire separatamente le registrazioni ed i magazzini;
- rispettare la normativa vigente in materia di condizionalità, in tutta l'azienda, per l'anno 2009 ai sensi della DGR n. 2083 del 31.12.08 (BURC n. 4 del 26.01.2009).

Inoltre, per l'azione collettiva, ciascun beneficiario si impegna a produrre annualmente, in allegato alla domanda di aiuto, una dichiarazione recante l'indicazione delle aziende partecipanti al Comprensorio ad Agricoltura Integrata (Cognome e nome o Ragione sociale; Sede; Partita IVA/codice fiscale), corredata da una carta aggiornata (mappa del comprensorio), ridotta in scala al massimo fino a 1:50.000, nella quale sono rappresentati i confini aziendali di tutte le aziende aderenti al gruppo. Per gli anni successivi al primo, se non intervengono cambiamenti nella composizione o nella superficie delle aziende aderenti al Comprensorio, è sufficiente la dichiarazione del beneficiario di conferma di azione collettiva.

Per ricevere il premio supplementare annuale per il controllo delle macchine irroratrici, i beneficiari si impegnano ad effettuare un numero di controlli della funzionalità non inferiore a 3 nell'arco dei 5 anni con un intervallo tra di essi non inferiore a 12 mesi, dimostrandoli con la presentazione degli attestati rilasciati dalla Regione o da centri privati iscritti all'“Albo delle strutture e degli operatori abilitati all'attività di controllo delle macchine irroratrici per la protezione delle colture, in uso presso le aziende agricole della Campania”, istituito con D.G.R. n. 1006 del 15.06.2007 (BURC n. 41 del 23 luglio 2007);

inoltre, sono considerati validi gli attestati rilasciati da centri privati operanti in altre regioni, purché i controlli siano stati eseguiti in conformità alle modalità previste dalle linee guida predisposte dall'Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola (ENAMA) ed approvate con gli allegati tecnici al DRD n. 217 del Settore S.I.R.C.A. del 3 luglio 2007 (BURC speciale del 16 agosto 2007).

5.3. REGIME DI INCENTIVAZIONE

I premi relativi all'azione a) sono riportati di seguito per gruppi di macroaree e per gruppi di colture ammissibili.

“Agricoltura integrata” **Premi previsti per azioni singole**

Gruppi di colture	Macroaree A1, A2, A3, B (Euro/Ha)	Macroaree D1, D2 (Euro/Ha)	Macroarea C (Euro/Ha)
Vite	571	422	522
Olivo	439	307	475
Fruttiferi maggiori	362	512	410
Fruttiferi minori	581	230	502
Ortive	353	300	360
Colture industriali	201	170	284
Colture floricole	454	406	454
Colture cerealicole	70	51	61
Foraggere	104	55	72

In caso di azioni collettive, i premi previsti per gruppo di colture e per gruppo di macroaree sono riportati nella seguente tabella:

“Agricoltura integrata” **Premi previsti per azioni collettive**

Gruppi di colture	Macroaree A1, A2, A3, B (Euro/Ha)	Macroaree D1, D2 (Euro/Ha)	Macroarea C (Euro/Ha)
Vite	598	442	547
Olivo	459	321	498
Fruttiferi maggiori	380	536	429
Fruttiferi minori	609	241	526
Ortive	370	315	378
Colture industriali	211	178	297
Colture floricole	475	426	475
Colture cerealicole	73	56	66
Foraggere	109	57	75

Per le superfici ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN), i premi sono ridotti come di seguito indicato, rispettivamente per le azioni singole e per le azioni collettive:

“Agricoltura integrata”**Premi previsti per azioni singole e per superfici ricadenti in ZVN**

Gruppi di colture	Macroaree A1, A2, A3, B (Euro/Ha)	Macroaree D1, D2 (Euro/Ha)	Macroarea C (Euro/Ha)
Vite	514	380	470
Olivo	395	276	428
Fruttiferi maggiori	326	461	369
Fruttiferi minori	523	207	452
Ortive	318	270	324
Colture industriali	181	153	255
Colture floricole	408	366	408
Colture cerealicole	63	46	55
Foraggiere	94	49	65

“Agricoltura integrata”**Premi previsti per azioni collettive per superfici ricadenti in ZVN**

Gruppi di colture	Macroaree A1, A2, A3, B (Euro/Ha)	Macroaree D1, D2 (Euro/Ha)	Macroarea C (Euro/Ha)
Vite	539	398	492
Olivo	414	289	448
Fruttiferi maggiori	342	483	386
Fruttiferi minori	548	217	474
Ortive	333	283	340
Colture industriali	190	160	267
Colture floricole	428	383	428
Colture cerealicole	66	50	60
Foraggiere	98	52	68

Per i beneficiari che si impegnano a presentare almeno n. 3 “attestati di controllo della funzionalità ed efficienza delle macchine irroratrici utilizzate per i trattamenti fitosanitari”, entro la data di scadenza della presentazione della domanda dell'ultimo anno d'impegno, è previsto un premio supplementare aziendale di € 50,00 per anno; tale supplemento è corrisposto a partire dalla domanda di pagamento del premio all'atto della quale è presentata la documentazione attestante la prima operazione di controllo.

5.4. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' SPECIFICI PER L'AZIONE

Per poter accedere agli aiuti previsti dall'azione, la superficie minima ammissibile:

- per tutte le colture è pari a 0,50 ha di SAU,
- per le ortive di 0,30 ha di SAU,
- per le floricole ed il limone 0,20 ha di SAU.

Qualora in azienda esistano più tipologie di colture, tale prescrizione deve essere soddisfatta per almeno uno dei gruppi di colture presenti in azienda.

Per beneficiare dell'incremento di premio per azione collettiva, deve essere assicurata, nel quinquennio di impegno, la partecipazione ad un Comprensorio ad Agricoltura Integrata

costituito da almeno 3 aziende confinanti, per un minimo di superficie sotto impegno di ha 10 di SAU totale.

Riduzioni involontarie nel numero di aziende partecipanti all'azione collettiva, oppure nella superficie sotto impegno, al di sotto dei suddetti limiti, comportano l'applicazione dei premi previsti per l'azione singola, sempre che ne sussistano i requisiti specifici.

Per il controllo delle macchine irroratrici, il premio supplementare è riconosciuto a partire dall'anno di presentazione del primo "attestato di controllo della funzionalità ed efficienza delle macchine irroratrici utilizzate per i trattamenti fitosanitari", rilasciato in data non anteriore a 24 mesi dalla data della domanda di pagamento.

Sono ammesse a contributo le domande presentate da produttori che hanno portato a termine gli impegni quinquennali a valere sulle azioni analoghe dell'ex Reg CE n. 2078/92 o del Reg CE n. 1257/99 (PSR Campania 2000/2006).

E' altresì ammessa la trasformazione del rimanente periodo di impegno in un nuovo impegno ai sensi della presente azione, per i produttori che hanno ancora in corso l'impegno quinquennale di adesione alla misura F, Azione 1 del PSR Campania 2000/2006 (Reg CE n. 1257/99).

5.5 CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Sulle istanze di nuova adesione pervenute, sarà redatta una graduatoria regionale in base al punteggio complessivo attribuito ad ogni domanda per le priorità di seguito descritte, secondo lo schema di calcolo riportato, che utilizza il prodotto del peso del fattore di valutazione per un coefficiente adimensionale, il cui valore esprime la presenza o l'assenza della priorità:

PRIORITA' FATTORI DI VALUTAZIONE				
DESCRIZIONE	PESO	CONDIZIONE	VALORE	PUNTEGGIO
REQUISITI DEL RICHIEDENTE	A		B	C=AxB
1. L'imprenditore agricolo non ha superato i 40 anni di età ¹	10	Si	1	
		No	0	
2. L'azienda aderisce ad un sistema di certificazione ambientale	8	Si	1	
		No	0	
3. L'impresa è condotta da donne ²	6	Si	1	
		No	0	
4. L'azienda comprende terreni confiscati alle mafie, ai sensi della L. n. 109/1996	6	Si	1	
		No	0	
UBICAZIONE AZIENDALE				
5. L'azienda ricade in zone vulnerabili di cui alla direttiva nitrati, secondo l'ultimo aggiornamento della delimitazione (D.G.R. 182 del 13 febbraio 2004 e successive)	10	Ricade	1	
		Non ricade	0	
6. L'azienda ricade in zone protette ed individuate ai sensi delle direttive Uccelli ed Habitat (ZPS e SIC)	10	Ricade	1	
		Non ricade	0	
7. L'azienda è ubicata entro i confini di parchi nazionali e regionali, o nelle aree contigue agli stessi (art. 32 L. 394/91)	10	Ricade	1	
		Non ricade	0	
8. L'azienda è ubicata in aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento, ad eccezione delle zone vulnerabili da nitrati (artt. 91, 93 e 94 D.lgs n. 152/2006)	10	Ricade	1	
		Non ricade	0	
9. L'azienda è ubicata nel raggruppamento delle macroaree A1, A2, A3 e B	10	Ricade	1	
		Non ricade	0	
10. L'azienda è ubicata nella macroarea C	6	Ricade	1	
		Non ricade	0	
11. L'azienda è ubicata nel raggruppamento delle macroaree D1 e D2	4	Ricade	1	
		Non ricade	0	
PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE				
12. L'azienda ha beneficiato degli interventi di cui al Reg. (CE) n. 1257/99	4	Si	1	
		No	0	
13. L'azienda aderisce a più azioni della presente misura	8	Si	1	
		No	0	
14. L'azienda aderisce alla Misura 216	8	Si	1	
		No	0	

¹ Sono considerate di età inferiore a 40 anni:

- le società agricole semplici e di persone in cui oltre il 50% dei soci non abbiano superato i 40 anni di età;
- le società di capitali in cui oltre il 50% del capitale sociale è sottoscritto da agricoltori con età non superiore ai 40 anni e oltre il 50% dei componenti degli organi di amministrazione della società sono agricoltori con età non superiore ai 40 anni.

² Sono considerate condotte da donne:

- le società semplici e di persone, la cui compagine sociale è costituita da donne per oltre il 50%;
- le società di capitali in cui i 2/3 delle quote di partecipazione al capitale appartengono a donne e i 2/3 degli organi di amministrazione sono costituiti da donne.

Si ha diritto a beneficiare delle priorità per l'ubicazione aziendale, qualora l'azienda insista nelle aree delle rispettive delimitazioni per la parte prevalente (superiore al 50%) della superficie aziendale.

Nel caso di aziende la cui superficie ricada in più di una macroarea l'appartenenza verrà attribuita a quella nella quale ricade la maggior parte della SAU ammessa a premio. Nel caso in cui la SAU ammessa a premio sia ripartita equamente fra due macroaree, la macroarea di appartenenza sarà quella più favorevole al richiedente salvo diverse determinazioni del richiedente stesso.

A parità di tutte le condizioni sarà data precedenza alle domande in ordine di protocollo.

Nel caso di non corrispondenza della quota residua in dotazione finanziaria all'aiuto spettante all'ultimo beneficiario considerabile, sarà assegnato il relativo minore importo previa accettazione dello stesso.

Il pagamento del premio, per le annualità successive alla prima, è subordinato alla presentazione della domanda di conferma annuale, alla disponibilità finanziaria e alla posizione del beneficiario nella graduatoria regionale.

6. AZIONE b) "AGRICOLTURA BIOLOGICA"**6. 1 DESCRIZIONE DELL'AZIONE**

L'azione premia l'uso di tecniche colturali che eliminano l'impiego di sostanze chimiche di sintesi mediante l'introduzione, o il mantenimento dei metodi di produzione biologica di cui al Regolamento (CE) n. 834/2007 e successive modifiche e integrazioni, sulle superfici assoggettate all'impegno.

E' prevista la possibilità di azione collettiva, cioè promossa da più aziende confinanti che costituiscono dei *Comprensori ad Agricoltura Biologica* (aggregazioni collettive di più aziende). L'azione è considerata collettiva quando è assicurata la partecipazione di almeno 3 aziende confinanti, cioè aventi almeno una linea di confine in comune con almeno una delle altre aziende, per un minimo di superficie sotto impegno di ha 10.

Il requisito della linea di confine comune è rispettato quando le aziende non risultano separate da SAU non assoggettata all'azione.

L'azione si applica su tutto il territorio regionale, tuttavia trova priorità di attuazione alta nel raggruppamento delle macroaree A1, A2 A3 e B, media in quello costituito dalla macroarea C, e bassa nelle macroaree D1, D2.

L'azione è cumulabile con le azioni d.1), e.1), f.1) e g) della stessa misura.

COLTURE AMMESSE

Sono ammesse all'impegno dell'azione b) le seguenti colture:

Gruppi di Colture	Specie
Vite	Vite
Olivo	Olivo
Fruttiferi maggiori	Agrumi, Pero, Melo, Pesco, Susino, Albicocco, Kaki, Fragola
Fruttiferi minori	Castagno, Noce, Nocciolo, Actinidia, Fico, Ciliegio, Nespolo
Ortive	Asparago, carciofo, carota, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolo verza, broccoletto di rapa, ravanello, cetriolo, zucchino, zucca, cipolla, fagiolino, fagiolo, finocchio, melanzana, melone, cocomero, patata, peperone, pisello, pomodoro da mensa, spinacio, bietola da foglie e da costa, lattuga, indivia, aglio, basilico, fava da granella, prezzemolo, rucola, sedano, cece, lenticchia, lattughino, dolcetta, cicorino, spinacino, brassica foglie e steli
Colture industriali	Barbabietola da zucchero, pomodoro da industria, tabacco
Colture cerealicole e oleaginose	Orzo, avena, segale, frumento, mais da granella, girasole, soia
Floricole	Crisantemo, garofano, gerbera, gladiolo, lillium, poinsettia, rosa, aralia, asparago ornamentale
Foraggere	Mais da foraggio, erba medica, loiessa, favino

Per le superfici vitate l'aiuto è concesso a condizione che le stesse siano in regola con le vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di impianto dei vigneti.

6.2. IMPEGNI

Per poter accedere agli aiuti, i beneficiari devono impegnarsi a rispettare i seguenti obblighi per un periodo di 5 anni, che decorrono dalla data di presentazione della domanda:

- essere inseriti nel sistema di controllo nazionale per l'agricoltura biologica, attraverso l'assoggettamento al controllo di un organismo di controllo autorizzato (OdC), senza soluzioni di continuità nel caso di assoggettamento ad altro OdC;
- applicare i metodi di produzione biologica su tutta la superficie aziendale, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia. E' ammessa anche la partecipazione "parziale" per uno solo o per più corpi aziendali, alle seguenti condizioni e comunque nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni:
 - i corpi aziendali nei quali non viene praticata l'agricoltura biologica dovranno essere "separati", lungo tutto il perimetro, fisicamente o in maniera "colturale" (ricorrendo ad una fascia di rispetto chiaramente individuata) dai corpi aziendali nei quali viene praticata l'agricoltura biologica;
 - nei corpi aziendali "separati", non potranno essere coltivate le medesime specie vegetali praticate nella parte "biologica" dell'azienda; la gestione dei magazzini dovrà essere in ogni caso separata, sia fisicamente che riguardo alla documentazione di gestione;
- effettuare la gestione della fertilità chimica del suolo secondo un Piano di Concimazione Aziendale (PCA), reso noto all'Organismo di controllo. Esso è predisposto in conformità alle regole dettate dal Piano Regionale di Consulenza alla Concimazione Aziendale. Il beneficiario che intende effettuare la gestione della fertilità del suolo senza l'apporto esterno di concimi (con le sole rotazioni ed il sovescio), sempre nell'ambito di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 834/2007, non è obbligato a dotarsi del Piano di Concimazione Aziendale;
- disporre dell'analisi del suolo di base (Scheletro, Tessitura, pH, Conduttività elettrica, Calcare totale, Calcare attivo, Carbonio organico, Azoto totale, Fosforo assimilabile, Capacità di scambio cationico, Basi di scambio: potassio, calcio, magnesio e sodio scambiabili) ed eseguire l'analisi semplificata (Carbonio organico, Azoto totale, Fosforo assimilabile, Basi di scambio: potassio, calcio, magnesio e sodio scambiabili) secondo quanto previsto dal PRCFA. Il beneficiario che intende effettuare la gestione della fertilità del suolo senza l'apporto esterno di concimi non è obbligato a dotarsi delle analisi del suolo;
- fare uso di materiale di riproduzione vegetativa rigorosamente non modificato geneticamente e, possibilmente, ottenuto anch'esso con metodo di produzione biologico;
- conservare per i successivi 5 anni tutte le fatture di acquisto del materiale di riproduzione utilizzato e dei mezzi tecnici;
- rispettare la normativa vigente in materia di condizionalità, in tutta l'azienda, per l'anno 2009 ai sensi della DGR n. 2083 del 31.12.08 (BURC n. 4 del 26.01.2009).

Inoltre, per l'azione collettiva, i beneficiari si impegnano a produrre annualmente, in allegato alla domanda di aiuto, una dichiarazione recante l'indicazione delle aziende partecipanti al Comprensorio ad Agricoltura Biologica (Cognome e nome o Ragione sociale; Sede; Partita IVA/codice fiscale), corredata da una carta aggiornata (mappa del comprensorio), ridotta in scala fino a 1:50.000, nella quale sono rappresentati i confini aziendali di tutte le aziende aderenti al gruppo. Per gli anni successivi al primo, se non intervengono cambiamenti nella composizione o nella superficie delle aziende aderenti al Comprensorio, è sufficiente la dichiarazione del beneficiario di conferma di azione collettiva.

6.3. REGIME DI INCENTIVAZIONE

I premi relativi all'azione b) riportati di seguito, risultano articolati per gruppi di macroaree e per gruppi di colture.

“Agricoltura Biologica”
Premi previsti per azioni singole

Gruppi di colture	Macroaree A1, A2, A3, B (Euro/Ha)	Macroaree D1, D2 (Euro/Ha)	Macroarea C (Euro/Ha)
Vite	714	646	696
Olivo	537	414	609
Fruttiferi maggiori	589	788	664
Fruttiferi minori	788	307	649
Ortive	546	343	403
Colture industriali	371	278	473
Floricole	436	567	436
Colture cerealicole	143	105	128
Foraggere	205	101	107

In caso di azioni collettive, i premi previsti per gruppo di colture e per gruppo di macroaree sono riportati nella seguente tabella:

“Agricoltura Biologica”
Premi previsti per azioni collettive

Gruppi di colture	Macroaree A1, A2, A3, B (Euro/Ha)	Macroaree D1, D2 (Euro/Ha)	Macroarea C (Euro/Ha)
Vite	748	677	729
Olivo	563	434	638
Fruttiferi maggiori	617	825	696
Fruttiferi minori	825	321	680
Ortive	572	360	423
Colture industriali	389	291	495
Floricole	457	594	457
Colture cerealicole	156	114	139
Foraggere	215	105	112

Per le superfici ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN), i premi sono ridotti come di seguito indicato, rispettivamente per le azioni singole e per le azioni collettive:

“Agricoltura Biologica”**Premi previsti per azioni singole e per superfici ricadenti in ZVN**

Gruppi di colture	Macroaree A1, A2, A3, B (Euro/Ha)	Macroaree D1, D2 (Euro/Ha)	Macroarea C (Euro/Ha)
Vite	643	582	627
Olivo	484	373	548
Fruttiferi maggiori	530	709	598
Fruttiferi minori	709	376	584
Ortive	491	309	363
Culture industriali	334	250	425
Floricole	392	510	392
Culture cerealicole	129	94	115
Foraggere	185	91	96

“Agricoltura Biologica”**Premi previsti per azioni collettive per superfici ricadenti in ZVN**

Gruppi di colture	Macroaree A1, A2, A3, B (Euro/Ha)	Macroaree D1, D2 (Euro/Ha)	Macroarea C (Euro/Ha)
Vite	673	609	656
Olivo	507	390	574
Fruttiferi maggiori	555	743	626
Fruttiferi minori	743	289	612
Ortive	515	324	380
Culture industriali	350	262	446
Culture floricole	411	535	411
Culture cerealicole	141	103	125
Foraggere	193	95	101

6.4. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' SPECIFICI PER L'AZIONE

Per poter accedere agli aiuti previsti dall'azione, la superficie minima ammissibile:

- per tutte le colture è pari a 0,50 ha di SAU,
- per le ortive di 0,30 ha di SAU,
- per le floricole ed il limone 0,20 ha di SAU,

Qualora in azienda esistano più tipologie di colture, tale prescrizione deve essere soddisfatta per almeno uno dei gruppi di colture presenti in azienda.

Per beneficiare dell'incremento di premio per azione collettiva, deve essere assicurata, nel quinquennio di impegno, la partecipazione ad un Comprensorio ad Agricoltura Biologica, costituito da almeno 3 aziende confinanti, per un minimo di superficie sotto impegno di ha 10 di SAU totale.

Riduzioni involontarie nel numero di aziende partecipanti all'azione collettiva, oppure nella superficie sotto impegno, al di sotto dei suddetti limiti, comportano l'applicazione dei premi previsti per l'azione singola, sempre che ne sussistano i requisiti specifici.

Sono ammesse a contributo le domande presentate da produttori che hanno portato a termine gli impegni quinquennali a valere sulle azioni analoghe dell'ex Reg CE n. 2078/92 o del Reg CE n. 1257/99 (PSR Campania 2000/2006).

E' altresì ammessa la trasformazione del rimanente periodo di impegno in un nuovo impegno ai sensi della presente azione, per i produttori che hanno ancora in corso l'impegno quinquennale di adesione alla misura F, Azione 1 o Azione 2 del PSR Campania 2000/2006 (Reg CE n. 1257/99).

6.5 CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Sulle istanze di nuova adesione pervenute, sarà redatta una graduatoria regionale in base al punteggio complessivo attribuito ad ogni domanda per le priorità di seguito descritte, secondo lo schema di calcolo riportato, che utilizza il prodotto del peso del fattore di valutazione per un coefficiente adimensionale, il cui valore esprime la presenza o l'assenza della priorità:

PRIORITA' FATTORI DI VALUTAZIONE				
DESCRIZIONE	PESO	CONDIZIONE	VALORE	PUNTEGGIO
REQUISITI DEL RICHIEDENTE	A		B	C=AxB
1. L'imprenditore agricolo non ha superato i 40 anni di età ³	10	Si	1	
		No	0	
2. L'azienda aderisce ad un sistema di certificazione ambientale	8	Si	1	
		No	0	
3. L'impresa è condotta da donne ⁴	6	Si	1	
		No	0	
4. L'azienda comprende terreni confiscati alle mafie, ai sensi della L. n. 109/1996	6	Si	1	
		No	0	
UBICAZIONE AZIENDALE				
5. L'azienda ricade in zone vulnerabili di cui alla direttiva nitrati, secondo l'ultimo aggiornamento della delimitazione (D.G.R. 182 del 13 febbraio 2004 e successive)	10	Ricade	1	
		Non ricade	0	
6. L'azienda ricade in zone protette ed individuate ai sensi delle direttive Uccelli ed Habitat (ZPS e SIC)	10	Ricade	1	
		Non ricade	0	
7. L'azienda è ubicata entro i confini di parchi nazionali e regionali, o nelle aree contigue agli stessi (art. 32 L. 394/91)	10	Ricade	1	
		Non ricade	0	
8. L'azienda è ubicata in aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento, ad eccezione delle zone vulnerabili da nitrati (artt. 91, 93 e 94 D.lgs n. 152/2006)	10	Ricade	1	
		Non ricade	0	
9. L'azienda è ubicata nel raggruppamento delle macroaree A1, A2, A3 e B	10	Ricade	1	
		Non ricade	0	
10. L'azienda è ubicata nella macroarea C	6	Ricade	1	
		Non ricade	0	
11. L'azienda è ubicata nel raggruppamento delle macroaree D1 e D2	4	Ricade	1	
		Non ricade	0	
PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE				
12. L'azienda ha beneficiato degli interventi di cui al Reg. (CE) n. 1257/99	4	Si	1	
		No	0	
13. L'azienda aderisce a più azioni della presente misura	8	Si	1	
		No	0	
14. L'azienda aderisce alla Misura 216	8	Si	1	
		No	0	

³ Sono considerate di età inferiore a 40 anni:

- le società agricole semplici e di persone in cui oltre il 50% dei soci non abbiano superato i 40 anni di età;
- le società di capitali in cui oltre il 50% del capitale sociale è sottoscritto da agricoltori con età non superiore ai 40 anni e oltre il 50% dei componenti degli organi di amministrazione della società sono agricoltori con età non superiore ai 40 anni.

⁴ Sono considerate condotte da donne:

- le società semplici e di persone, la cui compagine sociale è costituita da donne per oltre il 50%;
- le società di capitali in cui i 2/3 delle quote di partecipazione al capitale appartengono a donne e i 2/3 degli organi di amministrazione sono costituiti da donne.

Si ha diritto a beneficiare delle priorità per l'ubicazione aziendale, qualora l'azienda insista nelle aree delle rispettive delimitazioni per la parte prevalente (superiore al 50%) della superficie aziendale.

Nel caso di aziende la cui superficie ricada in più di una macroarea l'appartenenza verrà attribuita a quella nella quale ricade la maggior parte della SAU ammessa a premio. Nel caso in cui la SAU ammessa a premio sia ripartita equamente fra due macroaree, la macroarea di appartenenza sarà quella più favorevole al richiedente salvo diverse determinazioni del richiedente stesso.

A parità di tutte le condizioni sarà data precedenza alle domande in ordine di protocollo.

Nel caso di non corrispondenza della quota residua in dotazione finanziaria all'aiuto spettante all'ultimo beneficiario considerabile, sarà assegnato il relativo minore importo previa accettazione dello stesso.

Il pagamento del premio, per le annualità successive alla prima, è subordinato alla presentazione della domanda di conferma annuale, alla disponibilità finanziaria e alla posizione del beneficiario nella graduatoria regionale.

7. AZIONE c) “MANTENIMENTO SOSTANZA ORGANICA”

7.1. DESCRIZIONE DELL’AZIONE

Tale azione è finalizzata al mantenimento e/o all’incremento della sostanza organica, esclusivamente nei terreni che ne presentano una scarsa dotazione, attraverso:

- l’apporto al terreno di ammendanti organici naturali di produzione certificata appartenenti alle seguenti due tipologie (come definite dal D.lgs n. 217 del 26/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni):
 - ammendante compostato verde (prodotto ottenuto attraverso processo di trasformazione e stabilizzazione controllato di rifiuti organici che possono essere costituiti da scarti di manutenzione del verde ornamentale, con esclusione di alghe ed altre piante marine)
 - ammendante compostato misto (prodotto ottenuto attraverso processo di trasformazione e stabilizzazione controllato di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica di RSU proveniente da raccolta differenziata, da rifiuti di origine animale, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, da reflui e fanghi, nonché dalle matrici previste per l’ammendante compostato verde)
- l’incentivazione e/o l’introduzione di pratiche agronomiche che favoriscono l’incremento e/o la conservazione della sostanza organica; e precisamente:
 - per i fruttiferi e la vite lavorazioni meccaniche con attrezzi dotati di bassa velocità periferica, come erpice a dischi o a denti;
 - interrimento dei residui colturali;
 - profondità delle lavorazioni non superiore ai 40 cm nel caso di colture da rinnovo ed ai 30 cm per le colture successive (ad eccezione degli scassi).

L’azione si applica su tutto il territorio regionale, tuttavia trova priorità di attuazione alta nel raggruppamento delle macroaree A1, A2, A3 e B, media in quello costituito dalla macroarea C, e bassa nelle macroaree D1, D2 .

L’azione è cumulabile con le azioni a) Agricoltura integrata, d.1), e.1), f.1) e g) della stessa misura.

7.2. IMPEGNI

Per beneficiare degli aiuti previsti dall’azione c), i richiedenti devono impegnarsi a rispettare i seguenti obblighi per un periodo di cinque anni, che decorrono dalla data di presentazione della domanda:

- apportare annualmente al terreno ammendanti organici naturali di produzione certificata e precisamente ammendante compostato verde e/o ammendante compostato misto, ai sensi del D.lgs n. 217/2006 e s.m.i., sulle superfici oggetto di impegno nelle seguenti quantità minime e massime:

	Macroaree A1, A2, A3, B	Macroaree D1, D2	Macroarea C
Apporto minimo	5,0 t s.s. / ha	2,5 t s.s. / ha	3,7 t s.s. / ha
Apporto massimo	7,5 t s.s. / ha	3,8 t s.s. / ha	5,6 t s.s. / ha

- adottare le seguenti pratiche agronomiche
 - per i fruttiferi e la vite lavorazioni meccaniche con attrezzi dotati di bassa velocità periferica, come erpice a dischi o a denti;
 - interrimento dei residui colturali;
 - la profondità delle lavorazioni non superiore ai 40 cm nel caso di colture da rinnovo ed ai 30 cm per le colture successive (ad eccezione degli scassi).
- annotare le operazioni di interrimento dei residui e gli apporti di ammendante sul “Quaderno di campagna” e conservare per i successivi 5 anni tutte le fatture di acquisto dei mezzi tecnici;
- rispettare la normativa vigente in materia di condizionalità, in tutta l’azienda, per l’anno 2009 ai sensi della DGR n. 2083 del 31.12.08 (BURC n. 4 del 26.01.2009).

7.3. REGIME DI INCENTIVAZIONE

I premi relativi alle superfici assoggettate all'azione c) sono riportati di seguito, articolati per gruppi di macroaree:

“Sostanza organica”

Macroaree A1, A2, A3, B (Euro/Ha)	Macroaree D1, D2 (Euro/Ha)	Macroarea C (Euro/Ha)
301	167	245

7.4. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' SPECIFICI PER L'AZIONE

Per poter accedere agli aiuti previsti dall'azione, la superficie minima ammissibile:

- per tutte le colture è pari a 0,50 ha di SAU,
- per le ortive di 0,30 ha di SAU,
- per le floricole ed il limone 0,20 ha di SAU.

Qualora in azienda esistano più tipologie di colture, tale prescrizione deve essere soddisfatta per almeno uno dei gruppi di colture presenti in azienda.

Per poter accedere agli aiuti, i beneficiari devono dimostrare, sulla base di analisi del suolo effettuate secondo i Metodi Ufficiali di Analisi Chimica del Suolo approvati con D.M. del 13.09.99 ed eseguite in data non antecedente i 24 mesi dalla presentazione della domanda di aiuto per la prima annualità di impegno, che le superfici per le quali è richiesto il premio presentano una dotazione scarsa in sostanza organica, determinata analiticamente come carbonio organico. Essa è definita scarsa quando, in funzione della

tessitura del terreno, i valori di riferimento in carbonio organico sono inferiori ai limiti riportati nella seguente tabella:

Tessitura del terreno (USDA)	Carbonio Organico (g/kg) (orizzonte arato o primi 30 cm di suolo)
sabbioso, sabbioso franco, franco sabbioso	7 (<1,2 % s.o.)
franco, franco sabbioso argilloso, franco limoso, argilloso sabbioso, limoso	8 (<1,4 % s.o.)
argilloso, franco argilloso, argilloso limoso, franco argilloso limoso	10 (<1,7% s.o.)

Sono escluse dall'azione le superfici a seminativo, assoggettate alla norma 2.1 "Gestione delle stoppie e dei residui vegetali" della Condizionalità ai sensi della DGR n. 2083/2008, nelle quali si pratica la bruciatura delle stoppie nel rispetto della vigente normativa antincendio.

7.5 CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Sulle istanze di nuova adesione pervenute, sarà redatta una graduatoria regionale in base al punteggio complessivo attribuito ad ogni domanda per le priorità di seguito descritte, secondo lo schema di calcolo riportato, che utilizza il prodotto del peso del fattore di valutazione per un coefficiente adimensionale, il cui valore esprime la presenza o l'assenza della priorità:

PRIORITA' FATTORI DI VALUTAZIONE				
DESCRIZIONE	PESO	CONDIZIONE	VALORE	PUNTEGGIO
REQUISITI DEL RICHIEDENTE	A		B	C=AxB
1. L'imprenditore agricolo non ha superato i 40 anni di età ⁵	10	Si	1	
		No	0	
2. L'azienda aderisce ad un sistema di certificazione ambientale	8	Si	1	
		No	0	
3. L'impresa è condotta da donne ⁶	6	Si	1	
		No	0	
4. L'azienda comprende terreni confiscati alle mafie, ai sensi della L. n. 109/1996	6	Si	1	
		No	0	
UBICAZIONE AZIENDALE				
5. L'azienda ricade in zone vulnerabili di cui alla direttiva nitrati, secondo l'ultimo aggiornamento della delimitazione (D.G.R. 182 del 13 febbraio 2004 e successive)	10	Ricade	1	
		Non ricade	0	
6. L'azienda ricade in zone protette ed individuate ai sensi delle direttive Uccelli ed Habitat (ZPS e SIC)	10	Ricade	1	
		Non ricade	0	
7. L'azienda è ubicata entro i confini di parchi nazionali e regionali, o nelle aree contigue agli stessi (art. 32 L. 394/91)	10	Ricade	1	
		Non ricade	0	
8. L'azienda è ubicata in aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento, ad eccezione delle zone vulnerabili da nitrati (artt. 91, 93 e 94 D.lgs n. 152/2006)	10	Ricade	1	
		Non ricade	0	
9. L'azienda è ubicata nel raggruppamento delle macroaree A1, A2, A3 e B	10	Ricade	1	
		Non ricade	0	
10. L'azienda è ubicata nella macroarea C	6	Ricade	1	
		Non ricade	0	
11. L'azienda è ubicata nel raggruppamento delle macroaree D1 e D2	4	Ricade	1	
		Non ricade	0	
PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE				
12. L'azienda ha beneficiato degli interventi di cui al Reg. (CE) n. 1257/99	4	Si	1	
		No	0	
13. L'azienda aderisce a più azioni della presente misura	8	Si	1	
		No	0	
14. L'azienda aderisce alla Misura 216	8	Si	1	
		No	0	

⁵ Sono considerate di età inferiore a 40 anni:

- le società agricole semplici e di persone in cui oltre il 50% dei soci non abbiano superato i 40 anni di età;
- le società di capitali in cui oltre il 50% del capitale sociale è sottoscritto da agricoltori con età non superiore ai 40 anni e oltre il 50% dei componenti degli organi di amministrazione della società sono agricoltori con età non superiore ai 40 anni.

⁶ Sono considerate condotte da donne:

- le società semplici e di persone, la cui compagine sociale è costituita da donne per oltre il 50%;
- le società di capitali in cui i 2/3 delle quote di partecipazione al capitale appartengono a donne e i 2/3 degli organi di amministrazione sono costituiti da donne.

Si ha diritto a beneficiare delle priorità per l'ubicazione aziendale, qualora l'azienda insista nelle aree delle rispettive delimitazioni per la parte prevalente (superiore al 50%) della superficie aziendale.

Nel caso di aziende la cui superficie ricada in più di una macroarea l'appartenenza verrà attribuita a quella nella quale ricade la maggior parte della SAU ammessa a premio. Nel caso in cui la SAU ammessa a premio sia ripartita equamente fra due macroaree, la macroarea di appartenenza sarà quella più favorevole al richiedente salvo diverse determinazioni del richiedente stesso.

A parità di tutte le condizioni sarà data precedenza alle domande in ordine di protocollo.

Nel caso di non corrispondenza della quota residua in dotazione finanziaria all'aiuto spettante all'ultimo beneficiario considerabile, sarà assegnato il relativo minore importo previa accettazione dello stesso.

Il pagamento del premio, per le annualità successive alla prima, è subordinato alla presentazione della domanda di conferma annuale, alla disponibilità finanziaria e alla posizione del beneficiario nella graduatoria regionale.

8. AZIONE d) “Azioni extra Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) della Condizionalità”

Per l'anno 2009, non è possibile sottoscrivere nuove domande di adesione per la presente azione.

Nelle more del completamento dell'istruttoria delle richieste pervenute per l'anno 2008, i beneficiari che hanno richiesto l'aiuto per l'anno 2008 devono presentare la domanda di conferma dell'impegno quinquennale assunto, a pena di decadenza, completa della documentazione indicata al successivo paragrafo n. 14.

Il pagamento del premio, per le annualità successive alla prima, è subordinato alla presentazione della domanda di conferma annuale, alla disponibilità finanziaria e alla posizione del beneficiario nella graduatoria regionale.

9. AZIONE e) “Allevamento di specie animali locali in via di estinzione” (e1)**9.1 DESCRIZIONE DELL’AZIONE**

Al fine di salvaguardare il patrimonio genetico regionale, costituito da razze animali spesso a rischio di estinzione, è istituito un regime di premi per gli allevatori che possiedono e mantengono, per un periodo almeno pari ad un quinquennio, animali appartenenti ai tipi genetici autoctoni.

E' previsto un premio maggiore per gli animali allevati con metodi di produzione zootecnica biologica.

L'azione si applica su tutto il territorio regionale, tuttavia trova priorità di attuazione alta nelle macroaree D1, D2 ed A3, media nella macroarea C e bassa nelle macroaree A1, A2 e B.

L'azione è cumulabile con le azioni a), b), c), d1), d2), f.1) e g) della stessa misura.

TIPI GENETICI AUTOCTONI ANIMALI

I Tipi Genetici Autoctoni (TGA) animali, oggetto della presente azione, sono quelli il cui numero di esemplari femmina da riproduzione è al di sotto delle soglie di estinzione stabilite dalla Commissione Europea, iscritte nel rispettivo Libro Genealogico ovvero al relativo Registro Anagrafico, la cui tenuta è di competenza della rispettiva Associazione nazionale indicata in tabella.

Razza	L.G./R.A.	Associazione Titolare
Ovino laticauda	L.G.	Associazione Nazionale della Pastorizia (AssoNaPa)
Ovino bagnolese	R.A.	AssoNaPa
Capra cilentana	R.A.	AssoNaPa
Bovino Agerolese	R.A.	Associazione Italiana Allevatori (AIA)
Cavallo napoletano	R.A.	AIA
Cavallo persano	R.A.	AIA
Cavallo salernitano	R.A.	AIA
Suino casertano	R.A.	Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS)

I tassi di conversione degli animali in UBA risultano dalla seguente tabella:

Bovino con età inferiore a 6 mesi	0,4 UBA
Bovino con età compresa tra 6 mesi e 2 anni	0.6 UBA
Tori, vacche ed altri bovini, con età superiore a 2 anni	1 UBA
Equini con età superiore a 6 mesi	1 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0.5 UBA
Altri suini	0.3 UBA

9.2 IMPEGNI

Per poter accedere agli aiuti previsti dalla sub-azione e.1), i beneficiari devono rispettare gli adempimenti tecnici di seguito specificati:

- allevare in purezza i capi appartenenti ai TGA ammissibili ed iscritti nel rispettivo Libro Genealogico / Registro Anagrafico, per il numero di UBA per il quale è riconosciuto l'aiuto;
- attuare, se richiesto dai competenti uffici regionali o dall'Associazione titolare, un programma di accoppiamento per il miglioramento genetico dell'allevamento (esclusivamente per l'ovino laticauda);
- allevare le specie animali per il quinquennio di impegno;
- mantenere la consistenza dell'allevamento dichiarata nella prima annualità di impegno, con riferimento agli animali minacciati;
- iscrivere i nuovi nati al corrispettivo Libro Genealogico o Registro Anagrafico;
- rispettare la normativa vigente in materia di condizionalità, in tutta l'azienda, per l'anno 2009 ai sensi della DGR n. 2083 del 31.12.08 (BURC n. 4 del 26.01.2009).

Nel corso dell'impegno, sono consentite sostituzioni dei capi allevati con altri anche appartenenti ad altri TGA a rischio di estinzione iscritti al rispettivo libro o registro.

Sono altresì consentite riduzioni del numero di UBA iniziali, comunque non oltre il 15% della consistenza dichiarata al momento dell'assunzione dell'impegno; in caso di piccolissimi allevamenti (numero inferiore a 6 capi), la riduzione ammissibile è di un solo capo.

Di tali sostituzioni e/o riduzioni va data opportuna comunicazione allo STAPA-CePICA competente per territorio entro 10 gg.

Inoltre, per beneficiare del premio previsto per i TGA di aziende biologiche, i beneficiari devono avere le specie oggetto dell'aiuto inserite nel sistema di controllo per l'agricoltura biologica previsto dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e s.m.i.

9.3 REGIME DI INCENTIVAZIONE

I premi annuali previsti dalla sub-azione riportati di seguito, risultano articolati per specie.

SPECIE	Premio previsto (€/UBA)	Premio previsto per zootecnia biologica (€/UBA)
Caprini	130	150
Bovini	180	200
Ovini	170	190
Suini	80	100
Equini	200	-----

9.4 REQUISITI DI AMMISSIBILITA' SPECIFICI PER L'AZIONE

E' consentita la partecipazione all'azione anche di piccolissimi allevamenti, purché operanti nel rispetto delle norme della condizionalità.

Per essere ammessi all'azione, i beneficiari devono essere in regola con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali, previsto dalla normativa vigente in materia.

Per i bovini da latte, inoltre, i beneficiari devono essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto, secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

9.5. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Sulle istanze di nuova adesione pervenute, sarà redatta una graduatoria regionale in base al punteggio complessivo attribuito ad ogni domanda per le priorità di seguito descritte, secondo lo schema di calcolo riportato, che utilizza il prodotto del peso del fattore di valutazione per un coefficiente adimensionale, il cui valore esprime la presenza o l'assenza della priorità:

PRIORITA' FATTORI DI VALUTAZIONE				
DESCRIZIONE	PESO	CONDIZIONE	VALORE	PUNTEGGIO
REQUISITI DEL RICHIEDENTE	A		B	C=AxB
1. L'imprenditore agricolo non ha superato i 40 anni di età ⁷	10	Si	1	
		No	0	
2. L'azienda aderisce ad un sistema di certificazione ambientale	8	Si	1	
		No	0	
3. L'impresa è condotta da donne ⁸	6	Si	1	
		No	0	
4. L'azienda comprende terreni confiscati alle mafie, ai sensi della L. n. 109/1996	6	Si	1	
		No	0	
UBICAZIONE AZIENDALE				
5. L'azienda ricade in zone vulnerabili di cui alla direttiva nitrati, secondo l'ultimo aggiornamento della delimitazione (D.G.R. 182 del 13 febbraio 2004 e successive)	10	Ricade	1	
		Non ricade	0	
6. L'azienda ricade in zone protette ed individuate ai sensi delle direttive Uccelli ed Habitat (ZPS e SIC) e/o è ubicata entro i confini di parchi nazionali e regionali, o nelle aree contigue agli stessi (art. 32 L. 394/91)	10	Ricade	1	
		Non ricade	0	
7. L'azienda ricade in zone classificate come montane e/o svantaggiate)	10	Ricade	0	
		Non ricade	1	
8. L'azienda è ubicata nel raggruppamento delle macroaree D1, D2 ed A3	20	Ricade	1	
		Non ricade	0	
9. L'azienda è ubicata nella macroarea C	15	Ricade	1	
		Non ricade	0	
10. L'azienda è ubicata nel raggruppamento delle macroaree A1, A2 e B	10	Ricade	1	
		Non ricade	0	
PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE				
11. L'azienda aderisce all'azione d2) della presente misura	20	Si	1	
		No	0	

Si ha diritto a beneficiare delle priorità per l'ubicazione aziendale, qualora l'azienda insista nelle aree delle rispettive delimitazioni per la parte prevalente (superiore al 50%) della superficie aziendale.

Nel caso di aziende la cui superficie ricada in più di una macroarea l'appartenenza verrà attribuita a quella nella quale ricade la maggior parte della SAU ammessa a premio. Nel caso in cui la SAU ammessa a premio sia ripartita equamente fra due macroaree, la macroarea di appartenenza sarà quella più favorevole al richiedente salvo diverse determinazioni del richiedente stesso.

A parità di tutte le condizioni sarà data precedenza alle domande in ordine di protocollo.

⁷ Sono considerate di età inferiore a 40 anni:

- le società agricole semplici e di persone in cui oltre il 50% dei soci non abbiano superato i 40 anni di età;
- le società di capitali in cui oltre il 50% del capitale sociale è sottoscritto da agricoltori con età non superiore ai 40 anni e oltre il 50% dei componenti degli organi di amministrazione della società sono agricoltori con età non superiore ai 40 anni.

⁸ Sono considerate condotte da donne:

- le società semplici e di persone, la cui compagine sociale è costituita da donne per oltre il 50%;
- le società di capitali in cui i 2/3 delle quote di partecipazione al capitale appartengono a donne e i 2/3 degli organi di amministrazione sono costituiti da donne.

Nel caso di non corrispondenza della quota residua in dotazione finanziaria all'aiuto spettante all'ultimo beneficiario considerabile, sarà assegnato il relativo minore importo previa accettazione dello stesso.

Il pagamento del premio, per le annualità successive alla prima, è subordinato alla presentazione della domanda di conferma annuale, alla disponibilità finanziaria e alla posizione del beneficiario nella graduatoria regionale.

10. AZIONE f) “Allevamento di specie vegetali autoctone in via di estinzione”(f1)

10.1 DESCRIZIONE DELL’AZIONE

L’azione prevede la corresponsione di aiuti per le superfici coltivate con gli ecotipi locali, individuati nelle tabelle allegate 1, 2 e 3.

Gli impegni ed i premi, indicati ai successivi paragrafi, sono distinti per i seguenti gruppi di colture a cui appartengono gli ecotipi locali, date le caratteristiche specifiche di ciascun gruppo: i) colture erbacee, ii) colture frutticole e vite.

L’azione si applica su tutto il territorio regionale, tuttavia trova priorità di attuazione alta nelle macroaree D1, D2 ed A3, media nella macroarea C e bassa nelle macroaree A1, A2 e B.

L’azione è cumulabile con le azioni a), b), c), d1), d2), e.1) e g) della stessa misura.

10.2 IMPEGNI

Per accedere agli aiuti, le aziende devono assicurare la coltivazione e/o la conservazione di uno o più ecotipi per almeno il periodo quinquennale di impegno, fatta salva l’impossibilità di reperire semente e/o materiale di propagazione, accertata dal STAPA CePICA competente per territorio.

i) Colture erbacee

Per ciascun ecotipo indicato in tab. 1, è stata riportata la superficie massima che può aderire all’azione per l’anno in corso, il numero massimo di aziende per le quali è assicurata la disponibilità di semente e i Comuni dove è ammissibile la coltivazione dell’ecotipo.

Per poter accedere agli aiuti previsti dalla azione f.1) colture erbacee, i beneficiari devono rispettare gli adempimenti tecnici di seguito specificati:

- mettere a coltura la quantità di semente di ecotipo locale richiesta allo STAPA CePICA competente, secondo le modalità definite e sulla superficie investita non inferiore a quelle dallo stesso indicate;
- coltivare in azienda gli ecotipi, rispettando le eventuali condizioni particolari di coltivazione richieste ed indicate nella comunicazione di cui al punto precedente;
- non ridurre la superficie coltivata oggetto di impegno;
- riprodurre e consegnare, a fine di ogni ciclo colturale, una quantità di semente almeno pari a quella ricevuta dal STAPA CePICA competente per territorio, nel primo anno di impegno, secondo quanto indicato nella comunicazione di cui al primo punto;
- rispettare la normativa vigente in materia di condizionalità, in tutta l’azienda, per l’anno 2009 ai sensi della DGR n. 2083 del 31.12.08 (BURC n. 4 del 26.01.2009).

Per l’anno 2009, considerata la ridotta disponibilità di seme, la semente da mettere a coltura verrà consegnata alle aziende che ne faranno esplicita richiesta nei limiti di quella occorrente per l’impegno sulla superficie massima di un ettaro, indicata per ciascuna macroarea nella corrispondente colonna “SAU max per ettaro erbacee” della tabella sotto riportata per il calcolo del premio, fatta salva la possibilità di consegnare maggiori quantità di semente per beneficiario, in mancanza di altre richieste.

ii) Colture frutticole e vite

Per poter accedere agli aiuti previsti dalla sub-azione f.1) colture arboree, i beneficiari devono rispettare gli adempimenti tecnici di seguito specificati:

- coltivare e/o conservare in azienda uno o più degli ecotipi locali individuati dalla Amministrazione regionale, su una superficie non inferiore a quella per la quale è richiesto il premio;
- presentare idonea documentazione attestante l'appartenenza della specie coltivata ad un ecotipo locale ammissibile, rilasciata dagli Enti competenti (Istituti Sperimentali, Università, ecc.), con l'indicazione della superficie investita con i riferimenti catastali;
- non ridurre la superficie coltivata oggetto di impegno;
- mettere a disposizione, a richiesta dell'Amministrazione regionale, per attività di ricerca e promozionali, almeno il 10% del prodotto (seme, frutto, ecc.) e/o delle piante e/o delle parti di piante, ottenuti sulla suddetta superficie;
- rispettare la normativa vigente in materia di condizionalità, in tutta l'azienda, per l'anno 2009 ai sensi della DGR n. 2083 del 31.12.08 (BURC n. 4 del 26.01.2009);
- per le superfici vitate, essere in regola con le vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di impianto dei vigneti.

10.3 REGIME DI INCENTIVAZIONE

L'importo del premio è definito in relazione alla superficie destinata alla coltivazione degli ecotipi ed è differenziato per macroaree.

Colture erbacee

Per ciascuna macroarea, la superficie massima per ettaro di SAU aziendale a colture erbacee, da investire alla coltivazione di ecotipi locali, cui corrisponde il premio di € 600, è riportata nella seguente tabella:

Macroarea	SAU max per ettaro erbacee	Premio massimo (euro/ha)
A1	0,0240	600
A2	0,1071	
A3	0,0952	
B	0,0789	
C	0,2143	
D1	0,4286	
D2	0,4615	

Il premio annuale da corrispondere risulta dal seguente calcolo, nel limite del premio massimo concedibile:

- 1) $\frac{\text{superficie investita con l'ecotipo}}{\text{SAU max per ettaro di colture erbacee della Macroarea}} \times € 600$
- 2) premio massimo concedibile : SAU erbacea aziendale (ha) $\times € 600$

Colture arboree

Per ciascuna macroarea, la superficie massima per ettaro di SAU aziendale a colture arboree, da investire alla coltivazione di ecotipi locali, cui corrisponde il premio di € 900, è riportata nella seguente tabella:

Macroarea	SAU max per ettaro arboree	Premio massimo (euro/ha)
A1	0,0361	900
A2	0,1607	
A3	0,1429	
B	0,1184	
C	0,3214	
D1	0,6429	
D2	0,6923	

Il premio annuale risulta dal seguente calcolo, nel limite del premio massimo concedibile:

- 1) $\frac{\text{superficie investita con l'ecotipo}}{\text{SAU max per ettaro di colture arboree della Macroarea}} \times \text{€ 900}$
- 2) premio massimo concedibile : SAU arborea aziendale (ha) x € 900

10.5. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Sulle istanze di nuova adesione pervenute, sarà redatta una graduatoria regionale in base al punteggio complessivo attribuito ad ogni domanda per le priorità di seguito descritte, secondo lo schema di calcolo riportato, che utilizza il prodotto del peso del fattore di valutazione per un coefficiente adimensionale, il cui valore esprime la presenza o l'assenza della priorità:

PRIORITA' FATTORI DI VALUTAZIONE				
DESCRIZIONE	PESO	CONDIZIONE	VALORE	PUNTEGGIO
REQUISITI DEL RICHIEDENTE	A		B	C=AxB
1. L'imprenditore agricolo non ha superato i 40 anni di età ⁹	10	Si	1	
		No	0	
2. L'azienda aderisce ad un sistema di certificazione ambientale	8	Si	1	
		No	0	
3. L'impresa è condotta da donne ¹⁰	6	Si	1	
		No	0	
4. L'azienda comprende terreni confiscati alle mafie, ai sensi della L. n. 109/1996	6	Si	1	
		No	0	
UBICAZIONE AZIENDALE				
5. L'azienda ricade in zone protette ed individuate ai sensi delle direttive Uccelli ed Habitat (ZPS e SIC)	15	Ricade	1	
		Non ricade	0	
6. L'azienda è ubicata entro i confini di parchi nazionali e regionali, o nelle aree contigue agli stessi (art. 32 L. 394/91)	15	Ricade	1	
		Non ricade	0	
7. L'azienda è ubicata nel raggruppamento delle macroaree D1, D2 ed A3	20	Ricade	1	
		Non ricade	0	
8. L'azienda è ubicata nella macroarea C	10	Ricade	1	
		Non ricade	0	
9. L'azienda è ubicata nel raggruppamento delle macroaree A1, A2 e B	6	Ricade	1	
		Non ricade	0	
PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE				
10. L'azienda ha beneficiato degli interventi di cui al Reg. (CE) n. 1257/99	8	Si	1	
		No	0	
11. L'azienda aderisce a più azioni della presente misura	12	Si	1	
		No	0	

Si ha diritto a beneficiare delle priorità per l'ubicazione aziendale, qualora l'azienda insista nelle aree delle rispettive delimitazioni per la parte prevalente (superiore al 50%) della superficie aziendale.

Nel caso di aziende la cui superficie ricada in più di una macroarea l'appartenenza verrà attribuita a quella nella quale ricade la maggior parte della SAU ammessa a premio. Nel caso in cui la SAU ammessa a premio sia ripartita equamente fra due macroaree, la

⁹ Sono considerate di età inferiore a 40 anni:

- le società agricole semplici e di persone in cui oltre il 50% dei soci non abbiano superato i 40 anni di età;
- le società di capitali in cui oltre il 50% del capitale sociale è sottoscritto da agricoltori con età non superiore ai 40 anni e oltre il 50% dei componenti degli organi di amministrazione della società sono agricoltori con età non superiore ai 40 anni.

¹⁰ Sono considerate condotte da donne:

- le società semplici e di persone, la cui compagine sociale è costituita da donne per oltre il 50%;
- le società di capitali in cui i 2/3 delle quote di partecipazione al capitale appartengono a donne e i 2/3 degli organi di amministrazione sono costituiti da donne.

macroarea di appartenenza sarà quella più favorevole al richiedente salvo diverse determinazioni del richiedente stesso.

A parità di tutte le condizioni sarà data precedenza alle domande in ordine di protocollo.

Nel caso di non corrispondenza della quota residua in dotazione finanziaria all'aiuto spettante all'ultimo beneficiario considerabile, sarà assegnato il relativo minore importo previa accettazione dello stesso.

Il pagamento del premio, per le annualità successive alla prima, è subordinato alla presentazione della domanda di conferma annuale, alla disponibilità finanziaria e alla posizione del beneficiario nella graduatoria regionale.

11. AZIONE g) “CONSERVAZIONE DI CEPPI CENTENARI DI VITE”

11.1. DESCRIZIONE DELL’AZIONE

L’azione prevede la corresponsione di aiuti agli imprenditori che si impegnano al mantenimento delle forme di allevamento particolari preesistenti nella coltivazione di ceppi centenari di vitigni locali, in un sistema di produzione a ridotti input chimici attraverso l’adesione obbligatoria alle azioni a) “Agricoltura integrata” o b) “Agricoltura biologica”, per cinque anni.

L’intervento riguarda i ceppi che hanno superato i 60 anni, sono franchi di piede e presentano caratteri di monumentalità, accertati dal S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A. competente per territorio, a seguito di valutazioni su documentazioni storiche e rilevamenti in loco, che ne rilascia attestazione specifica.

L’aiuto è concesso a condizione che le superfici siano in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di impianto dei vigneti.

L’azione si applica su tutto il territorio regionale, tuttavia trova priorità di attuazione alta nel raggruppamento delle macroaree A1, A2, A3 e B, media in quello costituito dalla macroarea C, e bassa nelle macroaree D1, D2.

L’azione va cumulata con le azioni a) e b) ed è cumulabile con le azioni c), d1), d2), e1) e f1) della stessa misura.

11.2. IMPEGNI

Per beneficiare degli aiuti previsti dall’azione g), i richiedenti devono impegnarsi a rispettare i seguenti obblighi, che decorrono dalla data di presentazione della domanda:

- coltivare e mantenere con le loro particolari forme di allevamento i ceppi centenari di vitigni locali, dichiarati conformi, dai competenti uffici regionali (S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A. competente per territorio), alle caratteristiche stabilite dalla Amministrazione regionale per l’aiuto;
- rispettare la normativa vigente in materia di condizionalità, in tutta l’azienda, per l’anno 2009 ai sensi della DGR n. 2083 del 31.12.08 (BURC n. 4 del 26.01.2009);
- aderire ad una delle azioni, a) “Agricoltura integrata” o b) “Agricoltura biologica”.

11.3. REGIME DI INCENTIVAZIONE

Il premio previsto è di **100 €/ceppo** centenario di vite coltivata, nel limite massimo di 900 €/ha.

11.4. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ SPECIFICI PER L’AZIONE

Possono partecipare all’impegno i beneficiari che sono ammessi all’azione a) “Agricoltura integrata” o b) “Agricoltura biologica” ed abbiano acquisito, prima della domanda di adesione all’impegno, l’attestazione rilasciata dallo S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A. competente per territorio, che i ceppi allevati possiedono i requisiti di “ceppi centenari di vite”, secondo le caratteristiche stabilite per l’accesso all’azione (hanno superato i 60 anni, sono franchi di piede e presentano caratteri di monumentalità).

11.5. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Sulle istanze di nuova adesione pervenute, sarà redatta una graduatoria regionale in base al punteggio complessivo attribuito ad ogni domanda per le priorità di seguito descritte, secondo lo schema di calcolo riportato, che utilizza il prodotto del peso del fattore di

valutazione per un coefficiente adimensionale, il cui valore esprime la presenza o l'assenza della priorità:

PRIORITA'				
FATTORI DI VALUTAZIONE				
DESCRIZIONE	PESO	CONDIZIONE	VALORE	PUNTEGGIO
REQUISITI DEL RICHIEDENTE	A		B	C=AxB
1. L'imprenditore agricolo non ha superato i 40 anni di età ¹¹	10	Si	1	
		No	0	
2. L'azienda aderisce ad un sistema di certificazione ambientale	8	Si	1	
		No	0	
3. L'impresa è condotta da donne ¹²	6	Si	1	
		No	0	
4. L'azienda comprende terreni confiscati alle mafie, ai sensi della L. n. 109/1996	6	Si	1	
		No	0	
UBICAZIONE AZIENDALE				
5. L'azienda ricade in zone protette ed individuate ai sensi delle direttive Uccelli ed Habitat (ZPS e SIC)	15	Ricade	1	
		Non ricade	0	
6. L'azienda è ubicata entro i confini di parchi nazionali e regionali, o nelle aree contigue agli stessi (art. 32 L. 394/91)	15	Ricade	1	
		Non ricade	0	
7. L'azienda è ubicata nel raggruppamento delle macroaree D1, D2 ed A3	20	Ricade	1	
		Non ricade	0	
8. L'azienda è ubicata nella macroarea C	15	Ricade	1	
		Non ricade	0	
9. L'azienda è ubicata nel raggruppamento delle macroaree A1, A2 e B	10	Ricade	1	
		Non ricade	0	
PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE				
10. L'azienda ha beneficiato degli interventi di cui al Reg. (CE) n. 1257/99	4	Si	1	
		No	0	
11. L'azienda aderisce a più azioni della presente misura	8	Si	1	
		No	0	
12. L'azienda aderisce alla Misura 216	8	Si	1	
		No	0	

Si ha diritto a beneficiare delle priorità per l'ubicazione aziendale, qualora l'azienda insista nelle aree delle rispettive delimitazioni per la parte prevalente (superiore al 50%) della superficie aziendale.

¹¹ Sono considerate di età inferiore a 40 anni:

- le società agricole semplici e di persone in cui oltre il 50% dei soci non abbiano superato i 40 anni di età;
- le società di capitali in cui oltre il 50% del capitale sociale è sottoscritto da agricoltori con età non superiore ai 40 anni e oltre il 50% dei componenti degli organi di amministrazione della società sono agricoltori con età non superiore ai 40 anni.

¹² Sono considerate condotte da donne:

- le società semplici e di persone, la cui compagine sociale è costituita da donne per oltre il 50%;
- le società di capitali in cui i 2/3 delle quote di partecipazione al capitale appartengono a donne e i 2/3 degli organi di amministrazione sono costituiti da donne.

Nel caso di aziende la cui superficie ricada in più di una macroarea l'appartenenza verrà attribuita a quella nella quale ricade la maggior parte della SAU ammessa a premio. Nel caso in cui la SAU ammessa a premio sia ripartita equamente fra due macroaree, la macroarea di appartenenza sarà quella più favorevole al richiedente salvo diverse determinazioni del richiedente stesso.

A parità di tutte le condizioni sarà data precedenza alle domande in ordine di protocollo.

Nel caso di non corrispondenza della quota residua in dotazione finanziaria all'aiuto spettante all'ultimo beneficiario considerabile, sarà assegnato il relativo minore importo previa accettazione dello stesso.

Il pagamento del premio, per le annualità successive alla prima, è subordinato alla presentazione della domanda di conferma annuale, alla disponibilità finanziaria e alla posizione del beneficiario nella graduatoria regionale.

12. SOGGETTI BENEFICIARI

Gli aiuti previsti dalla Misura sono concedibili a persone fisiche, società, enti pubblici o altre persone giuridiche che:

- conducono aziende agricole in base ad un legittimo titolo di possesso (proprietà, usufrutto, affitto, bilaterale e/o unilaterale, registrato nei modi di legge, di durata almeno quanto l'impegno). Ai fini dell'accesso ai benefici previsti dal presente bando è escluso il comodato d'uso. Nel caso di terreni demaniali sarà indispensabile dimostrare la disponibilità del fondo per tutta la durata dell'impegno;
- sono in possesso di partita IVA;
- sono iscritte nel registro delle imprese agricole della CCIAA (in caso di soggetti privati) al Registro delle imprese – Sezione speciale imprenditori agricoli o Sezione coltivatori diretti o Sezione speciale imprese agricole.

Le società o le altre forme giuridiche possono accedere alla misura per i terreni propri e/o dei soci, acquisiti in disponibilità a mezzo affitto registrato o usufrutto.

Inoltre, ciascun socio deve rinunciare a presentare domanda di premio in proprio per le particelle di terreno acquisite dalla società.

13. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La presentazione delle domande di aiuto/pagamento relative alla prima adesione e/o conferma deve avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Le aziende che intendono presentare domanda sono obbligate preventivamente alla costituzione del fascicolo aziendale, che avviene attraverso procedure certificate del SIAN.

I soggetti abilitati esercitano tutte le funzioni attinenti alla costituzione, all'aggiornamento e alla conservazione del fascicolo aziendale e della documentazione che lo supporta, la quale deve essere messa a disposizione dei Soggetti attuatori degli interventi pubblici.

Per la costituzione del fascicolo, l'azienda, mediante specifico mandato, può avvalersi dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti dall'AGEA. In tal caso l'azienda dovrà avvalersi dei CAA anche per la successiva compilazione della domanda.

Coloro i quali non intendono avvalersi dei CAA, possono rivolgersi agli S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A. per la costituzione del fascicolo e la presentazione della domanda.

Le domande di aiuto/pagamento per l'anno 2009 devono essere compilate e rilasciate attraverso il SIAN entro il 15 maggio (in conformità all'art.11 del Reg. CE 796/04) fatta salva la facoltà di compilare e rilasciare le domande di adesione nei 25 giorni successivi al predetto termine (9 giugno), cui corrisponderà una riduzione dell'1% dell'importo dell'aiuto per ogni giorno feriale di ritardo.

Non sono ricevibili domande rilasciate oltre tale data.

Il modulo rilasciato dal portale del SIAN, corredato dalle dichiarazioni indicate al successivo punto 14, deve pervenire all'ufficio dello S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A. competente per territorio perentoriamente entro le ore 12:00 del quinto giorno lavorativo (16 giugno 2009) successivo alla data di scadenza del presente bando.

Non sono ricevibili le domande pervenute allo S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A. competente per territorio oltre la suddetta data.

Sedi dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per l'Agricoltura (STAPA CePICA)	
STAPA CePICA di Avellino	Collina Liguorini – Palazzo della Regione – Avellino Tel. 0825 7651 – 52 – 53 – 54
STAPA CePICA di Benevento	Via Trieste e Trento 1 – Benevento Tel. 0824 483111
STAPA CePICA di Caserta	Via Arena C. Direzionale – Loc. San Benedetto Caserta - Tel. 0823 554001
STAPA CePICA di Napoli	Via Porzio – C. Direzionale Isola A6 – Napoli Tel. 081 7967272 – 73
STAPA CePICA di Salerno	Via Porto 4 – Salerno Tel. 089 2589111

Qualora i terreni oggetto di domanda di ammissione al regime di premio siano ubicati nel territorio di più di uno S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A., la domanda dovrà essere presentata a quella nel cui territorio ricade la maggior parte della SAU oggetto di richiesta di premio, nel primo anno di adesione alla Misura, ovvero la maggior parte delle UBA per l'azione e "Allevamento di specie animali locali in via di estinzione". Nel caso in cui un imprenditore conduca azienda/e localizzata/e in più Regioni, potrà presentare domanda per i soli terreni ricadenti in Campania, per i quali dovrà produrre la documentazione prevista.

L'Amministrazione ricevente non assume responsabilità per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disfunzioni postali o comunque dovuti a fatto di terzi, a casi fortuiti o di forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento dell'eventuale raccomandata.

14. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Il modello cartaceo rilasciato dal portale del SIAN della domanda compilata in ogni sua parte per via telematica dovrà essere corredato, oltre che dalla documentazione più sotto indicata e prevista per l'adesione alla specifica azione, da dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 attestante:

- che tutte le UBA e le superfici aziendali in conduzione (anche se non oggetto di aiuto) sono state indicate in domanda e coincidono con quelle riportate nel fascicolo aziendale;
- il numero, la data di registrazione e la durata del contratto in caso di affitto; nel caso di terreni demaniali sarà indispensabile dimostrare la disponibilità esclusiva del fondo per tutto il periodo predetto;
- di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione nazionale in materia;
- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale per sé e per i suoi dipendenti secondo la legislazione nazionale in materia, non regolarizzate;
- di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della Legge 383/2001 e ss. mm. ed ii, ovvero di aver concluso il periodo di emersione per come previsto dalla medesima legge;
- la qualità di legale rappresentante dell'impresa e degli eventuali altri soggetti dotati del potere di amministrazione o rappresentanza (in caso negativo dovrà dichiararsi che non esistono altri amministratori e rappresentanti);
- che il legale rappresentante non ha riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati contro la Pubblica Amministrazione e per i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico: art. 640 co. 2 n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), partecipazione ad una organizzazione criminale (art. 416 bis c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del C.P. ed agli artt. 5, 6 e 12 della L. 283/1962;
- che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni;
- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (D.L.vo 81/2008);

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.L.gs. n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento teso all'ottenimento dei benefici economici;
- il CAA cui ha conferito il mandato per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale e per la compilazione ed il rilascio della domanda di aiuto/pagamento (per i richiedenti che non hanno costituito il fascicolo presso la Regione);
- di essere a conoscenza delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in ordine alle riduzioni, esclusioni e sanzioni per l'erogazione dei contributi pubblici previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;
- la conformità tra la versione cartacea e quella informatica della domanda;

Nel caso il richiedente sia una società, alla dichiarazione si devono allegare anche:

- Elenco dei soci, indicando per ciascuno di essi la data di nascita ed il codice fiscale;
- Statuto ed atto costitutivo in copia conforme all'originale secondo le vigenti disposizioni;
- Copia conforme all'originale della delibera di approvazione dell'iniziativa da parte del Consiglio di Amministrazione o del competente organo ed autorizzazione del legale rappresentante a presentare istanza;
- Rinuncia da parte dei singoli soci a presentare domanda di premio in proprio per le singole particelle acquisite;
- Mandato, da parte dei singoli soci, al legale rappresentante della società a presentare domanda ed a riscuotere il premio;

Nel caso di un Ente pubblico, alla dichiarazione si deve allegare anche:

- Deliberazione dell'organo competente di adesione alla misura e conferimento del mandato al legale rappresentante di presentare domanda e sottoscrivere gli impegni.

Contestualmente alla dichiarazione di cui sopra, il rappresentante legale dell'impresa dovrà allegare al modello cartaceo la dichiarazione sostitutiva relativa al rispetto del regime di condizionalità (allegato 2) ed eventuale certificazione sanitaria (qualora rientri nei casi indicati nell'allegato2).

Le dichiarazioni di cui agli allegati 1 e 2 vanno presentate, a pena di esclusione, all'atto della domanda iniziale di impegno.

Le dichiarazioni, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445, del 28 Dicembre 2000, devono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del funzionario addetto alla ricezione dell'ufficio competente ovvero sottoscritte e inviate o consegnate con acclusa fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento del dichiarante in corso di validità, ai sensi del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445. La mancata acclusione di fotocopia di documento di identità del dichiarante comporta il rigetto della domanda.

Per confermare l'adesione alla presente misura è necessario presentare allo STAPA CePICA competente il modello di conferma predisposto da AGEA, secondo le modalità indicate al paragrafo 13 del presente bando.

In caso di variazioni intervenute nelle colture e/o nelle superfici rispetto all'annualità precedente, o quando previsto dalle specifiche azioni, il suddetto modello deve essere corredato dalla dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato 1.

La dichiarazione di cui all'allegato 2 (completo dei certificati, nei casi previsti) va sempre rappresentata allegata al modello cartaceo della domanda di conferma annuale e, qualora intervengano variazioni in corso di impegno, nei trenta giorni successivi alle variazioni stesse.

Documentazione specifica per azione

Azione a - "Agricoltura integrata"

In allegato alla domanda di adesione iniziale all'azione, deve essere presentata la seguente documentazione specifica:

- Istanza di adesione ai piani, completa di tutti gli allegati, redatta secondo le modalità di cui al DRD del Se SIRCA n. 85 del 26/03/2009.

Inoltre, per l'azione collettiva, una dichiarazione recante l'indicazione delle aziende partecipanti al Comprensorio ad Agricoltura Integrata (Cognome e nome o Ragione sociale; Sede; Partita IVA/codice fiscale), corredata da una carta aggiornata (mappa del comprensorio), ridotta in scala fino a 1:50.000, nella quale sono rappresentati i confini aziendali di tutte le aziende aderenti al gruppo.

Per il premio supplementare annuale del controllo delle macchine irroratrici, a corredo della domanda deve essere presentato l'attestato rilasciato dalla Regione o da centri privati iscritti all'"Albo delle strutture e degli operatori abilitati all'attività di controllo delle macchine irroratrici per la protezione delle colture, in uso presso le aziende agricole della Campania", istituito con D.G.R. n. 1006 del 15.06.2007 (BURC n. 41 del 23 luglio 2007); sono considerati validi gli attestati rilasciati da centri privati operanti in altre regioni, purché i controlli siano stati eseguiti in conformità alle modalità previste dalle linee guida predisposte dall'Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola (ENAMA) ed approvate con gli allegati tecnici al DRD n. 217 del Settore S.I.R.C.A. del 3 luglio 2007 (BURC speciale del 16 agosto 2007).

Azione b - "Agricoltura biologica"

Per accedere all'azione, le aziende dovranno rispettare i seguenti requisiti specifici:

- dovranno avere presentato all'Autorità competente notifica di produzione con metodo biologico ai sensi del Reg. CE 834/2007, prima della data di scadenza della domanda;
- essere in possesso dell'Attestato di Idoneità Aziendale emesso da un Organismo di Controllo autorizzato ai sensi del D.lg. 17 marzo 1995 n. 220. L'attestato potrà essere presentato anche in data successiva alla domanda e comunque non oltre i termini utili per la conclusione dell'iter di istruttoria delle domande da parte degli uffici regionali;
- allegare l'analisi del suolo di base (Scheletro, Tessitura, pH, Conduttività elettrica, Calcare totale, Calcare attivo, Carbonio organico, Azoto totale, Fosforo assimilabile, Capacità di scambio cationico, Basi di scambio: potassio, calcio, magnesio e sodio scambiabili), ovvero l'analisi semplificata (Carbonio organico, Azoto totale, Fosforo assimilabile, Basi di scambio: potassio, calcio, magnesio e sodio scambiabili), secondo quanto previsto dal PRCFA. Il beneficiario che intende

effettuare la gestione della fertilità del suolo senza l'apporto esterno di concimi non è obbligato a dotarsi delle analisi del suolo.

Inoltre, per l'azione collettiva, deve essere allegata alla domanda di aiuto, una dichiarazione recante l'indicazione delle aziende partecipanti al Comprensorio ad Agricoltura Biologica (Cognome e nome o Ragione sociale; Sede; Partita IVA/codice fiscale), corredata da una carta aggiornata (mappa del comprensorio), ridotta in scala fino a 1:50.000, nella quale sono rappresentati i confini aziendali di tutte le aziende aderenti al gruppo.

Azione c - "Mantenimento sostanza organica"

All'istanza di adesione iniziale all'azione deve essere allegata l'analisi del suolo effettuata secondo i Metodi Ufficiali di Analisi Chimica del Suolo approvati con D.M. del 13.09.99 ed eseguita in data non antecedente i 24 mesi per le superfici che presentano una dotazione scarsa in sostanza organica, determinata analiticamente come carbonio organico, per le quali è richiesto il premio.

Azione d1 - Pratiche agronomiche conservative

Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione recante le date di semina dei prati e la quantità di seme relativa a ciascuna specie, ovvero al miscuglio, utilizzata per assicurare la copertura autunno vernina del terreno nell'interfilare delle colture arboree oggetto di impegno. Deve essere inoltre presentata una copia del "Quaderno di campagna" relativo all'annata in corso.

Azione d2 - Sostegno al pascolo estensivo in aree destinate al pascolo

Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione riportante

- la decorrenza del periodo dei 180 giorni, nel quale gli animali sono presenti sulle superfici a pascolo oggetto di impegno, nel rispetto della normativa vigente;
- di non avere richiesto premi per il medesimo intervento, ai sensi dell'art. 69 del Reg. CE 1782/2003 e ss. mm. ii.;
- l'impegno a non ridurre la SAU foraggera aziendale per unità di bestiame da pascolo nell'intero periodo di impegno.

Azione e1 - "Allevamento di specie animali locali in via di estinzione"

La domanda di adesione iniziale all'azione deve essere corredata da attestazione di iscrizione, per i capi oggetto di impegno, al rispettivo Libro Genealogico / Registro Anagrafico.

Azione f1 - "Allevamento di specie vegetali autoctone in via di estinzione"

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

Per le colture erbacee: richiesta di mettere a coltura uno o più ecotipi locali, indicati nell'allegato 1. Per le aziende beneficiarie che hanno ricevuto la semente nell'anno precedente, è possibile utilizzare seme autoriprodotta, previa autorizzazione dello STAPA CePICA competente.

Per le colture arboree: (per gli ecotipi non indicati nella domanda di adesione iniziale all'azione) richiesta riportante l'indicazione dell'ecotipo coltivato, della sua localizzazione e della superficie investita, per il rilascio dell'attestazione dell'appartenenza della specie coltivata ad un ecotipo locale ammissibile, da rilasciarsi da parte degli Enti competenti (Istituti Sperimentali, Università, ecc.), previo rilievo ed accertamento a cura dello STAPA CePICA competente per territorio.

Azione g - "Conservazione di ceppi centenari di vite"

Per le domande di adesione iniziale all'azione, idonea documentazione (fotografica, storica, documentale) riguardante le particolari forme di allevamento dei ceppi centenari di vitigni locali, dichiarati compatibili dai competenti uffici regionali (S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A. competente per territorio) con le caratteristiche stabilite dalla Amministrazione regionale per l'aiuto.

15. MOTIVI DI ESCLUSIONE DALL'AMMISSIONE AL PREMIO

Non saranno ritenute ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti richiesti dalle presenti disposizioni;
- presentate con modulistica non conforme a quanto previsto dal bando;
- presentate oltre i termini previsti dal bando.

16. CONTROLLI, SANZIONI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

16.1 CONTROLLI

I controlli amministrativi e quelli in loco sono finalizzati a verificare il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti previsti e dei relativi impegni assunti.

Le attività di controllo sono condotte in conformità a tutta la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di controlli e sanzioni.

Il sistema di controlli prevede l'esecuzione di una serie di controlli, sia di carattere amministrativo (nel 100% del numero delle domande presentate) che a campione, in loco (sul 5% delle domande) da effettuare in modo tale da verificare il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti previsti e del rispetto dei relativi impegni assunti dagli interessati. In caso di decadenza parziale dal beneficio, qualora in base alla durata dell'impegno assunto debbano essere liquidate ancora una o più annualità di premio a favore del beneficiario, e qualora quest'ultimo non provveda alla restituzione di quanto dovuto nei tempi stabiliti, AGEA potrà compensare le somme nell'annualità successiva, salvo l'obbligo di restituzione degli importi.

16.2 SANZIONI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Con la firma apposta in calce alla domanda ed alla dichiarazione sostitutiva, il richiedente si assume tutte le responsabilità in merito alla veridicità delle dichiarazioni contenute ed è pertanto informato che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate, oltre alle disposizioni previste dal sistema sanzionatorio della Misura, le sanzioni previste dal Codice Penale, la decadenza del beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito.

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Tabella 1 - Azione f1) Allevamento di specie vegetali autoctone in via di estinzione - Colture erbacee - Ecotipi locali ammissibili per l'anno 2009, Superfici seminabili ed Areali di coltivazione

N°	Specie	Denominazione accessione	Superficie seminabile anno 2009 (ha)	Areale di coltivazione
1	Cavolo	Torzella	49,70	Acerra, Afragola, Arzano, Bacoli, Brusciano, Caivano, Calvizzano, Camposano, Carbonara di Nola, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Casamarciano, Casandrino, Casoria, Castello di Cisterna, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano, Grumo Nevano, Liveri, Marano, Mariglianella, Marigliano, Melito, Monte di Procida, Mugnano, Napoli, Nola, Palma Campania, Poggiomarino, Pomigliano d'Arco, Pozzuoli, Qualiano, Quarto, Roccarainola, S.Antimo, S.Gennaro Vesuviano, S.Paolo Belsito, S.Vitaliano, Saviano, Scisciano, Striano, Tufino, Villaricca, Visciano, Volla, Aliano, Alife, Alvignano, Arienze, Aversa, Baia Latina, Bellona, Caianiello, Caiazzo, Calvi Risorta, Cancellone, Capodrise, Capua.
2	Cicerchia	San Rufo	0,05	San Rufo, Polla, S.Arsenio, Padula, Sassano, Teggiano, Casalnuovo
3	Cicerchia	Grottaminarda	0,17	Grottaminarda, Frigento, Sturno, Caposele, Carife, Mirabella Eclano, Bonito, Melito Irpino, Flumeri, Fontanarosa, Gesualdo, Paternopoli, Trevico, Calitri
4	Cicerchia	Campi Flegrei	0,01	Giugliano, Napoli, Monte di Procida, Procida, Pozzuoli
5	Fagiolo	a Formella	31,20	Acerra, Afragola, Arzano, Bacoli, Brusciano, Caivano, Calvizzano, Camposano, Carbonara di Nola, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Casamarciano, Casandrino, Casoria, Castello di Cisterna, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano, Grumo Nevano, Liveri, Marano, Mariglianella, Marigliano, Melito, Monte di Procida, Mugnano, Napoli, Nola, Palma Campania, Poggiomarino, Pomigliano d'Arco, Pozzuoli, Qualiano, Quarto, Roccarainola, S.Antimo, S.Gennaro Vesuviano, S.Paolo Belsito, S.Vitaliano, Saviano, Scisciano, Striano, Tufino, Villaricca, Visciano, Volla.
6	Fagiolo	Screziato impalato	0,30	Alfano, Ascea, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Santa Marina, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Vallo della Lucania.
7	Fagiolo	Dente di Morto	0,20	Acerra, Afragola, Arzano, Brusciano, Caivano, Camposano, Carbonara di Nola, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Casamarciano, Casandrino, Casoria, Castello di Cisterna, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma Campania, Poggiomarino, Pomigliano d'Arco, Roccarainola, S.Gennaro Vesuviano, S.Paolo Belsito, S.Vitaliano, Saviano, Scisciano, Striano, Tufino, Visciano, Volla
8	Fagiolo	Occhio nero di Oliveto Citra	1,50	Calabritto, Caposele, Colliano, Contursi Terme, Laviano, Oliveto Citra, Senerchia, Valva.
9	Fagiolo	Tondino bianco di Caposele	0,20	Caposele, Calabritto, Senerchia, Teora, Calitri
10	Fagiolo	Occhio nero Alto Sele (Caposele)	0,20	Colliano, Contursi Terme, Laviano, Oliveto Citra, Valva. Calabritto (Av), Caposele (Av), Senerchia (Av)
11	Fagiolo	Zolfariello	0,05	Visciano, Roccarainola, Cicciano, Tufino, Casamarciano, Liveri, Carbonara di Nola, Palma Campania, Somma Vesuviana, Comiziano, Saviano
12	Fagiolo	Controne	0,17	Controne, Castelcivita, Aquara, Castel San Lorenzo, Rocca d'Aspide, Serre, Albanella, Altavilla Silentina, Sicignano degli Alburni, Postiglione, Ottati, S'ant'Angelo
13	Fagiolo	Bianco (di Montefalcone)	2,00	Apice, Baseline, Buonabergo, Campolattaro, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelvetro in Val Fortore, Circello, Colle Sannita, Foiano in Val Fortore, Ginestra degli Schiavoni, Molinara, Paduli, Pago Veiano, Pescosannita, Pietralcina, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio la Molara, San Marco dei Cavoti, Sant'Arcangelo Trimonte, Santa Croce del Sannio, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Pontelandolfo, San Lupo, Campoli Monte Taburno
14	Fava	A corna	0,30	Somma Vesuviana, Sant'Anastasia, Massa di Somma, Ottaviano, Terzigno, San Giuseppe Vesuviano, Boscoreale, Striano, Poggiomarino, San Sebastiano, Cercola, Portici, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Giugliano, Bacoli, Pozzuoli, Monte di Procida, Procida

15	Lattuga	Napoletana	2,10	Bacoli, Pozzuoli, Giugliano, Monte di Procida, Acerra, Marigliano, Brusciano, Pomigliano d'Arco, Castello di Cisterna, Mariglianella, Afragola, Caivano, Volla, Casalnuovo, Poggiomarino, Striano, Procida, Ischia Aliano, Alife, Alvignano, Arienze, Aversa, Baia Latina, Bellona, Caianiello, Caiazzo, Calvi Risorta, Cancellò Arnone, Capodrise, Capua
16	Lenticchia	Colliano	0,17	Colliano, Valva, Laviano, Santomena, Castelnuovo di Conza, San Gregorio magno, Ricigliano
17	Lenticchia	San Gerardo	0,09	Caposele, Calabritto, Senerchia, Teora, Calitri
18	Mais	Spogna bianca	15,70	Acerra, Afragola, Arzano, Brusciano, Caivano, Camposano, Carbonara di Nola, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Casamarciano, Casandrino, Casoria, Castello di Cisterna, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano, Grumo Nevano, Liveri, Marano, Mariglianella, Marigliano, Melito, Monte di Procida, Mugnano, Napoli, Nola, Palma Campania, Poggiomarino, Pomigliano d'Arco, Pozzuoli, Qualiano, Quarto, Roccarainola, S. Antimo, S. Gennaro Vesuviano, S. Paolo Belsito, S. Vitaliano, Saviano, Scisciano, Striano, Tufino, Villaricca, Visciano, Volla.
19	Melanzana	Napoletana	11,50	Acerra, Afragola, Arzano, Brusciano, Caivano, Camposano, Carbonara di Nola, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Casamarciano, Casandrino, Casoria, Castello di Cisterna, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma Campania, Poggiomarino, Pomigliano d'Arco, Roccarainola, S. Gennaro Vesuviano, S. Paolo Belsito, S. Vitaliano, Saviano, Scisciano, Striano, Tufino, Visciano, Volla. (Ce) Aliano, Alife, Alvignano, Arienze, Aversa, Baia Latina, Bellona, Caianiello, Caiazzo, Calvi Risorta, Cancellò Arnone, Capodrise, Capua, Carinaro, Carinola, Casagiove, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Casapulla, Caserta, Castelpagnano, Castel di Sasso, Castel Morrone, Castelvoturno, Cellole, Cervino, Cesa, Curti, Dragoni, Falciano del Marsico, Formicola, Francolise, Frignano, Grazzanise, Liberi, Lusciano, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Marzano Appio, Mondragone, Orta di Atella, Parete, Pastorano, Piana di M.V., Pignatormaggiore, Pontelatone, Portico di Caserta, Prosenzano, Recale, Riardo, Rocchetta e Croce, Ruviano, S. Cipriano, S. Felice a Cancellò, S. Marcellino, S. Marco Evangelista, S. Nicola la Strada, San Prisco, San Tammaro, S. Maria a Vico, S. Maria la Fossa, Sant'Arpino, Sessa Aurunca, Sparanise, Succivo, Teano, Teverola, Trentola Dugenta, Vairano Patenora, Valle di Maddaloni, Villa di Briano, Villa Literno, Vitulazio.
20	Peperone	Cazzone rosso	1,80	Nocera Inferiore, Pagani, Sarno, S. Marzano sul Sarno, S. Valentino Torio.
21	Peperone	Cazzone giallo	2,20	Nocera Inferiore, Pagani, Sarno, S. Marzano sul Sarno, S. Valentino Torio.
22	Peperone	Papaccella gialla	7,40	Acerra, Afragola, Arzano, Brusciano, Caivano, Camposano, Carbonara di Nola, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Casamarciano, Casandrino, Casoria, Castello di Cisterna, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma Campania, Poggiomarino, Pomigliano d'Arco, Roccarainola, S. Gennaro Vesuviano, S. Paolo Belsito, S. Vitaliano, Saviano, Scisciano, Striano, Tufino, Visciano, Volla, Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, Portici, S. Anastasia, S. Giorgio a Cremano, S. Giuseppe Vesuviano, S. Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase.
23	Peperone	Papaccella rossa	5,90	Acerra, Afragola, Arzano, Brusciano, Caivano, Camposano, Carbonara di Nola, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Casamarciano, Casandrino, Casoria, Castello di Cisterna, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma Campania, Poggiomarino, Pomigliano d'Arco, Roccarainola, S. Gennaro Vesuviano, S. Paolo Belsito, S. Vitaliano, Saviano, Scisciano, Striano, Tufino, Visciano, Volla, Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, Portici, S. Anastasia, S. Giorgio a Cremano, S. Giuseppe Vesuviano, S. Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Aliano, Alife, Alvignano, Arienze, Aversa, Baia Latina, Bellona, Caianiello, Caiazzo, Calvi Risorta, Cancellò Arnone, Capodrise, Capua.

24	Peperone	Friariello napoletano	0,10	Provincia di Napoli: Acerra, Poggiomarino, Marigliano, Mariglianella, Castello di Cisterna, Poggiomarino, Striano, Nola, Cimitile, Camposano, San Vitaliano, Comiziano, Brusciano, Casalnuovo, Volla, Afragola, Frattamaggiore, Caivano, Frattaminore, Grumo Nevano, Cardito. Provincia di Salerno: Nocera Inf., Nocera Sup., San marzano sul Sarno, Pagani, Scafati, S.Egidio del Monte Albino, Aliano, Alife, Alvignano, Arienze, Aversa, Baia Latina, Bellona, Caianiello, Caiazzo, Calvi Risorta, Cancellò Arnone, Capodrise, Capua
25	Peperone	Friariello a sigaretta	0,20	Provincia di Napoli: Acerra, Poggiomarino, Marigliano, Mariglianella, Castello di Cisterna, Poggiomarino, Striano, Nola, Cimitile, Camposano, San Vitaliano, Comiziano, Brusciano, Casalnuovo, Volla, Afragola, Frattamaggiore, Caivano, Frattaminore, Grumo Nevano, Cardito. Provincia di Salerno: Sarno e S.Valentino Torio
26	Pomodoro	Cannellino flegreo	6,30	Bacoli, Barano, Calvizzano, Forio, Giugliano, Ischia, Lacco Ameno, Marano, Melito, Monte di Procida, Mugnano, Napoli, Pozzuoli, Procida, Quariano, Quarto, S.Antimo, Serrara Fontana, Villaricca.
27	Pomodoro	Centoscocche	6,00	Acerra, Afragola, Arzano, Brusciano, Caivano, Camposano, Carbonara di Nola, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Casamarciano, Casandrino, Casoria, Castello di Cisterna, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma Campania, Poggiomarino, Pomigliano d'Arco, Roccarainola, S.Gennaro Vesuviano, S.Paolo Belsito, S.Vitaliano, Saviano, Scisciano, Striano, Tufino, Visciano, Volla, Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, Portici, S.Anastasia, S.Giorgio a Cremano, S.Giuseppe Vesuviano, S.Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase.
28	Pomodoro	Piennolo pollena	28,00	Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Nola, Ottaviano, Pollena Trocchia, Portici, S.Anastasia, S.Giorgio a Cremano, S.-Giuseppe Vesuviano, S.Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase.
29	Pomodoro	Piennolo vesuviano	25,50	Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Nola, Ottaviano, Pollena Trocchia, Portici, S.Anastasia, S.Giorgio a Cremano, S.-Giuseppe Vesuviano, S.Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase.
30	Pomodoro	Principe Borghese	5,80	Acerra, Afragola, Arzano, Brusciano, Caivano, Camposano, Carbonara di Nola, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Casamarciano, Casandrino, Casoria, Castello di Cisterna, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma Campania, Poggiomarino, Pomigliano d'Arco, Roccarainola, S.Gennaro Vesuviano, S.Paolo Belsito, S.Vitaliano, Saviano, Scisciano, Striano, Tufino, Visciano, Volla, Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, Portici, S.Anastasia, S.Giorgio a Cremano, S.Giuseppe Vesuviano, S.Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase.
31	Pomodoro	Piennolo giallo	27,30	(Av) Ariano Irpino, Carife, Casalbore, Castel Boronia, Flumeri Frigento, Montecalvo Irpino, S.Nicola Baronia, S.Sossio Baronia, Savignano, Scampitella, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Villanova Battista, Zungoli, Grattaminarda, Mirabella Eclano, Sturno, Fontanarosa, Melito, Irpino, Venticano, Gesualdo, Greci, Montaguto. Napoli, tutta la provincia. (Bn) Benvento, Calvi, S.Giorgio del Sannio, Apice, Baselice, Castelveteri di Val Fortore, Montefalcone di val Fortore, Foiano di val Fortore, Paduli, S.Bartolomeo in Galdo, S.Giorgio la Molar. (Ce) Aliano, Alife, Alvignano, Arienze, Aversa, Baia Latina, Bellona, Caianiello, Caiazzo, Calvi Risorta, Cancellò Arnone, Capodrise, Capua, Carinaro, Carinola, Casagiove, casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Casapulla, Caserta, Castelcampagnano, Castel di Sasso, CastelMorrone, Castelvoturno, Cellole, Cervino, Cesa, Curti, Dragoni, Falciano del Marsico, Formicola, Francolise, Frignano, Grazzanise, Liberi, Lusciano, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Marzano Appio, Mondragone, Orta di Atella, Parete, Pastorano, Piana di M.V., Pignatora Maggiore, Pontelatone, Portico di Caserta, Prosenzano, Recale, Riardo, Rocchetta e Croce, Ruviano, S.Cipriano, S.Felice a Cancellò, S.Marcellino, S.Marco Evangelista, S.Nicola la Strada, San Prisco, San Tammaro, S.Maria a Vico, S.Maria la Fossa, Sant'Arpino, Sessa Aurunca, Sparanise, Succivo, Teano, Teverola, Trentola Dugenta, Vairano Patenora, Valle di Maddaloni, Villa di Briano, Villa Literno, Vitulazio.
32	Pomodoro	S. Marzano 20SMEC	1,90	tutto il territorio ammesso al art. 3 del disciplinare di produzione

33	Pomodoro	Corbarino (PC 01)	0,06	(Na) Poggiomarino, Striano, Pompei, Lettere, Gragnano, Pimonte, Agerola, S. Antonio Abate, S. Maria la Carità, Castellammare di Stabia, Vico Equense, Sorrento, Massa Lubrense. (Sa) Corbara, S. Egidio del Monte Albino, Angri, Scafati, Pagani, S. Marzano sul Sarno, S. Valentino Torio, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Roccapiemonte, Castel S. Giorgio, Mercato S. Severino, Sarno, Siano, Baronissi, Fisciano, Furore, Ravello, Scala, Amalfi, Maiori, Tramonti, Cava dei Tirreni, Bracigliano. (Av) Montoro Inferiore, Montoro Superiore.
34	Pomodoro	Corbarino (PC 04)	1,29	(Na) Poggiomarino, Striano, Pompei, Lettere, Gragnano, Pimonte, Agerola, S. Antonio Abate, S. Maria la Carità, Castellammare di Stabia, Vico Equense, Sorrento, Massa Lubrense. (Sa) Corbara, S. Egidio del Monte Albino, Angri, Scafati, Pagani, S. Marzano sul Sarno, S. Valentino Torio, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Roccapiemonte, Castel S. Giorgio, Mercato S. Severino, Sarno, Siano, Baronissi, Fisciano, Furore, Ravello, Scala, Amalfi, Maiori, Tramonti, Cava dei Tirreni, Bracigliano. (Av) Montoro Inferiore, Montoro Superiore.
35	Pomodoro	Corbarino PC (05)	2,36	(Na) Poggiomarino, Striano, Pompei, Lettere, Gragnano, Pimonte, Agerola, S. Antonio Abate, S. Maria la Carità, Castellammare di Stabia, Vico Equense, Sorrento, Massa Lubrense. (Sa) Corbara, S. Egidio del Monte Albino, Angri, Scafati, Pagani, S. Marzano sul Sarno, S. Valentino Torio, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Roccapiemonte, Castel S. Giorgio, Mercato S. Severino, Sarno, Siano, Baronissi, Fisciano, Furore, Ravello, Scala, Amalfi, Maiori, Tramonti, Cava dei Tirreni, Bracigliano. (Av) Montoro Inferiore, Montoro Superiore.
36	Pomodoro	Vesuviano (10)	1,24	Boscotrecase, Boscoreale, Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Nola, Ottaviano, Pollena Trocchia, Portici, S. Anastasia, S. Giorgio a Cremano, S. Giuseppe Vesuviano, S. Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase.
37	Pomodoro	Sorrento (PS 02)	0,18	Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento, Vico Equense, Capri, Anacapri.
38	Pomodoro	Sorrento (PS 04)	0,18	Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento, Vico Equense, Capri, Anacapri.
39	Pomodoro	Sorrento (PS 06)	0,30	Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento, Vico Equense, Capri, Anacapri.
40	Pomodoro	Sorrento (PS 08)	0,12	Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento, Vico Equense, Capri, Anacapri.
41	Zucca	Zucca lunga napoletana	34,20	Napoli: tutta la provincia; Caserta: tutta la provincia; (Sa) Angri, Scafati, S. Marzano sul Sarno.

Tabella 2 - Azione f1) Allevamento di specie vegetali autoctone in via di estinzione – Colture arboree – Ecotipi locali ammissibili

Melo	Albicocco	
Agostinella rossa	Abate	Tre p
Arancio	Abatone	Vicario
Bianca di grottolella	Acqua 'e serino	Vicienzo 'e maria
Cape 'e ciuccio	Ananassa	Vollese
Cerrata	Antonaniello	Zeppa 'e sisco
Chianella	Aronzo	Zeppona
Fierro	Baracca	Zi' ramunno
Fragola	Boccuccia di eboli	
Latte	Boccuccia liscia II	
Lazzarola	Buttianese	
Limoncella	Cafona	
Martina	Cafona III	
Melone	Cardinale	
Monaca	Cerasiello	
S. Giovanni	Cerasiello II	
S. Nicola	Cerasona	
Sergente	Don gaetano	
Tenerella	Ebolitana	
Tubiona	Fracasso	
Vivo	Fronne fresche	
Zitella	Giorgio 'a cotena	
	Limoncella	
	Maggese	
	Mammana	
	Montedoro	
	Monteruscello	
	Nennella	
	Nonno	
	Ottavianese	
	Palummella	
	Palummella II	
	Panzona	
	Paolona	
	Pazza	
	Pelese correale	
	Pelese di giovanniello	
	Piciona	
	Portuallara	
	Presidente	
	Puscia	
	Puzo	
	Quattova	
	Resina	
	Russulella	
	S. Francesco	
	Sant'antonio	
	Scassulillo	
	Schiavona	
	Setacciara	
	Sorrentino	
	Stradona	
	Taviello	

Pesco	Susino	Ciliegio
Angelo marzocchella	Biancolella di ottaviano	Aspra
Antonio riccio	Botta a muro bianca	Bertiello
Bellella di melito	Cacazzara	Casanova
Cerullo	Calavrice	Cerasa uva
Chiazzeria	Coglie'e piecore bianca	Cerasone
Ciccio 'e petrino	Coglie 'e piecore nera	Chiapparella
Giallona di siano	Core	Cornaiola
Giuglianese	Del carmine	Culacchia
Lampetella	Della maddalena	Cuore
Luscanese	Di spagna	Della calce
Maggiaila	Fele	Donna luisa
Mandara	Fiaschetta	Don vincenzo
Martona	Fiocco bianco	Forgiona
Micariello	Fiocco rosa	Ilene
Pelosella	Genova gialla	Imperiale nera
Picarella	Genova giallo-verde	Lattacci
Picarella spennazzola	Lecina tonda	Lettere
Poma	Imbriaca	Maggiaila
Reginella	Melella	Maiatica di taurasi
Riccia 'a fuoco	Occhio di bue	Melella
Riccia di somma	Pannarese	Montenero
Ricciardiello	Pappacona	Mulegnana nera
Rossa tardiva di caiazzo	Pappacona gialla	Mulegnana riccia
Rosso 'o fuoco	Pappacona rossa	Murana
Sanguigna	Pazza di somma	Napoletana
San martino	Pezza rossa	Nera dura di mugnano
Schiavona	Preta 'e zucchero	Paesanella
Settembrina	Prunarinia	Pagliaccio bianca
Terzarola bianca	Rachele	Passaguai
Vernina	San rafele	Patanara
Zingara nera	Santa maria	Pigliolla
	Santangiolese	Recca nera
	Santa paola	S. Felice
	Scarrafona	S. Giorgio
	Scauratella	Sangue di bue
	Sile	Sangue di bue II
	Turcona	Sangue di bufalo
	Uttiana	Sbarbato
	Zi' augusto	Spernocchia del vallo d.lauro
	Zuccarina	Stoppa
		Tamburella
		Tenta di serino

Tabella 3 - Azione f1) Allevamento di specie vegetali autoctone in via di estinzione – Colture arboree – Vitigni di Ecotipi locali ammissibili

Denominazione vitigno
Casavecchia
Pallagrello bianco/nero
Tronto
Catalanesca
Ripoli
Pepella
Fenile
Ginestra
Aglianicone n.
Barbera del Sannio n
Lacrima n.
Olivella n
Sabato n
Suppezza n
Tintore n
Cacazzara n
Cacamosca b
Cavalla b
Rovello b
Moscatello salernitano b
Moscato di Baselice b
Passolara b
Pignola b
Sanginella b
Santa Sofia b
Arilla b
Don Lunario b
Guarnaccia n
Livella n.

Allegato 1

Regione Campania

Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013- Misura 214

Numero di domanda

Dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000

Il/La sottoscritta/a _____ nato/a a _____ Prov. _____
il _____ residente in _____ Prov. _____
indirizzo _____ CAP _____ C.F. _____, in qualità di titolare/legale
rappresentante dell'azienda agricola _____ con sede legale in
_____, partita IVA _____ iscritta al Registro delle Imprese della Camera
di Commercio della Provincia di _____ al numero _____,
Telefono _____ Cellulare _____

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 della legge 445/00 per le false attestazioni e per le mendaci dichiarazioni:

DICHIARA

(barrare solo le caselle che interessano)

- ☐ di essere munito dei poteri di rappresentanza per la presente richiesta di premio;
- ☐ di aver dato mandato a _____ per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale e per la compilazione ed il rilascio della domanda di aiuto/pagamento;
- ☐ che i dati riportati nel fascicolo aziendale sono completi e veritieri;
- ☐ che tutte le superfici aziendali in conduzione e le UBA (anche se non oggetto di aiuto) sono state indicate in domanda e coincidono con quelle riportate nel fascicolo aziendale;
- ☐ che i titoli di possesso relativi alle superfici connesse alla concessione dei premi della misura 214 hanno una durata tale da coprire l'intero quinquennio di impegni e sono registrati ai sensi della vigente normativa;
- ☐ di aver ricevuto l'autorizzazione per la fida pascolo per l'anno 2009 da parte dell'Ente _____ relativamente ai terreni siti nel comune di _____ foglio n. _____ part. n. _____;

- di essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale;
- di essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di superfici vitate;
- che non sussiste alcun accertamento definitivo di inadempimento contributivo previdenziale e/o assistenziale a proprio carico, non regolarizzato;
- che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
- di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della Legge 383/2001 e ss. mm. ed ii, ovvero di aver concluso il periodo di emersione, come previsto dalla medesima legge;
- di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati contro la Pubblica Amministrazione e per i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico: art. 640 co. 2 n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), partecipazione ad una organizzazione criminale (art. 416 bis c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del C.P. ed agli artt. 5, 6 e 12 della L. 283/1962;
(Nel caso di più soggetti dotati di rappresentanza, tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno di essi)
- che non sussistono a proprio carico "cause di divieto, di decadenza o di sospensione" di cui all'art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia);
- che non sussistono a carico degli amministratori e dei soci "cause di divieto, di decadenza o di sospensione" di cui all'art. 2 del DPR n. 252/98 (antimafia) *(per le sole società o cooperative)*;
- che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni;
- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (D.L.vo 81/2008) ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
- di essere a conoscenza delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in ordine alle riduzioni, esclusioni e sanzioni per l'erogazione dei contributi pubblici previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;
- la conformità tra la versione cartacea e quella informatica della domanda;

■ di aver diritto alle priorità, come indicato nel prospetto seguente:

PRIORITA'	SI/NO
REQUISITI DEL RICHIEDENTE	
L'imprenditore agricolo non ha superato i 40 anni di età (per le azioni a, b, c, d1, d2, e, f, g)	
L'azienda aderisce ad un sistema di certificazione ambientale (per le azioni a, b, c, d1, d2, e, f, g)	
L'impresa è condotta da donne (per le azioni a, b, c, d1, d2, e, f, g)	
L'azienda comprende terreni confiscati alle mafie, ai sensi della L. n. 109/1996 (per le azioni a, b, c, d1, d2, e, f, g)	
UBICAZIONE AZIENDALE	
L'azienda ricade in zone vulnerabili di cui alla direttiva nitrati, secondo l'ultimo aggiornamento della delimitazione (D.G.R. 182 del 13 febbraio 2004 e successive) (per le azioni a, b, c, d1, d2, e)	
L'azienda ricade in zone protette ed individuate ai sensi delle direttive Uccelli ed Habitat (ZPS e SIC) (per le azioni a, b, c, d1, d2, e, f, g)	
L'azienda è ubicata entro i confini di parchi nazionali e regionali, o nelle aree contigue agli stessi (art. 32 L. 394/91) (per le azioni a, b, c, d1, d2, e, f, g)	
L'azienda è ubicata in aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento, ad eccezione delle zone vulnerabili da nitrati (artt. 91, 93 e 94 D.lgs n. 152/2006) (per le azioni a, b, c, d1, d2, e)	
L'azienda è ubicata in una macroarea con alta priorità per l'azione (per le azioni a, b, c, d1, d2, e, f, g)	
L'azienda è ubicata in una macroarea con media priorità per l'azione (per le azioni a, b, c, d1, d2, e, f, g)	
PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE	
L'azienda ha beneficiato degli interventi di cui al Reg. (CE) n. 1257/99 (per le azioni a, b, c, f, g)	
L'azienda aderisce a più azioni della presente misura (per le azioni a, b, c, f, g)	
L'azienda aderisce all'azione e) della presente misura (per l'azione d1, d2)	
L'azienda aderisce all'azione d2) della presente misura (per l'azione e)	
L'azienda aderisce alla Misura 216 (per le azioni a, b, c, g)	

SI IMPEGNA

a rispettare, per almeno un quinquennio, gli obblighi previsti dalla misura 214 per le azioni a cui ha aderito ed in particolare:

☐ Per l'azione a) Agricoltura integrata

- aderire al *Piano Regionale di Consulenza alla Fertilizzazione Aziendale* (PRCFA) ed al *Piano Regionale di Lotta Fitopatologica Integrata* (PRLFI);
- rispettare quanto disposto nelle "Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture" vigenti, aggiornate annualmente;
- effettuare l'aggiornamento del responsabile aziendale sull'applicazione delle Norme tecniche di difesa integrata, secondo le prescrizioni del PRLFI;
- disporre dell'analisi del suolo di base (Scheletro, Tessitura, pH, Conduttività elettrica, Calcare totale, Calcare attivo, Carbonio organico, Azoto totale, Fosforo assimilabile, Capacità di scambio cationico, Basi di scambio: potassio, calcio, magnesio e sodio scambiabili), op-

pure dell'analisi semplificata (Carbonio organico, Azoto totale, Fosforo assimilabile, Basi di scambio: potassio, calcio, magnesio e sodio scambiabili), secondo quanto stabilito dal PRCFA;

- disporre del Piano di Concimazione Aziendale (PCA), secondo le indicazioni del PRCFA, e rispettarne i limiti per quanto riguarda le quantità, le epoche ed il tipo di concime (azoto, fosforo e potassio) da somministrare;
- conservare per i successivi 5 anni tutte le fatture di acquisto dei mezzi tecnici;
- annotare tutti i trattamenti e tutte le concimazioni ed effettuare le registrazioni secondo le indicazioni riportate nelle Norme tecniche vigenti, sul "Registro cronologico delle concimazioni e dei trattamenti fitosanitari, stato di magazzino dei concimi, dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti" vidimato dalla Regione Campania, che integra e sostituisce il "Quaderno di campagna";
- assoggettarsi agli obblighi previsti dall'azione per l'intera superficie aziendale, con l'eccezione delle superfici destinate a colture biologiche e di quelle investite a colture non ammesse all'impegno, per le quali il richiedente ha l'obbligo di praticare la sola "condizionalità" e di gestire separatamente le registrazioni ed i magazzini;
- rispettare la normativa vigente in materia di condizionalità, in tutta l'azienda, per l'anno 2009 ai sensi della DGR n. 2083 del 31.12.08 (BURC n. 4 del 26.01.2009) come sottoscritto nella dichiarazione di cui all'allegato 2;

☐ inoltre, per l'azione collettiva, dichiara che nulla è cambiato rispetto all'adesione all'azione avvenuta nell'anno ____;
ovvero, in caso di

- adesione iniziale ☐
- variazione nella composizione del comprensorio ☐

allega:

- l'elenco delle aziende partecipanti al comprensorio ad agricoltura integrata, con l'indicazione del Cognome e Nome o Ragione sociale, Sede, CUUA,
- la mappa del comprensorio ad agricoltura integrata, ridotta in scala a _____, nella quale sono rappresentati i confini aziendali di tutte le aziende aderenti al gruppo;

☐ inoltre, per il premio supplementare annuale per il controllo delle macchine irroratrici, allega:

- "attestato di controllo della funzionalità ed efficienza delle macchine irroratrici utilizzate per i trattamenti fitosanitari" rilasciato il _____ da _____;
- Si impegna a presentare almeno altri due attestati di controllo della funzionalità ed efficienza delle macchine irroratrici utilizzate per i trattamenti fitosanitari, entro il quinto anno di impegno.

☐ **Per l'azione b) Agricoltura biologica**

- essere inserito nel sistema di controllo nazionale per l'agricoltura biologica, attraverso l'assoggettamento al controllo di un organismo di controllo autorizzato (OdC), senza interruzioni nel controllo nel caso di assoggettamento ad altro OdC;
- applicare i metodi di produzione biologica su tutta la superficie aziendale, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia. Nel caso di partecipazione "parziale"

per uno solo o per più corpi aziendali, alle seguenti condizioni e comunque nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni:

- i corpi aziendali nei quali non viene praticata l'agricoltura biologica sono "separati", lungo tutto il perimetro, fisicamente o in maniera "colturale" (ricorrendo ad una fascia di rispetto chiaramente individuata) dai corpi aziendali nei quali viene praticata l'agricoltura biologica;
 - nei corpi aziendali "separati", non possono essere coltivate le medesime specie vegetali praticate nella parte "biologica" dell'azienda; la gestione dei magazzini è in ogni caso separata, sia fisicamente che riguardo alla documentazione di gestione;
- effettuare la gestione della fertilità chimica del suolo secondo un Piano di Concimazione Aziendale (PCA), reso noto all'Organismo di controllo. Esso è predisposto in conformità alle regole dettate dal Piano Regionale di Consulenza alla Concimazione Aziendale;

oppure

- effettuare la gestione della fertilità del suolo senza l'apporto esterno di concimi (con le sole rotazioni ed il sovescio), sempre nell'ambito di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 834/2007 e s.m.i. (non è obbligato a dotarsi del Piano di Concimazione Aziendale);
- disporre dell'analisi del suolo di base (Scheletro, Tessitura, pH, Conduttività elettrica, Calcare totale, Calcare attivo, Carbonio organico, Azoto totale, Fosforo assimilabile, Capacità di scambio cationico, Basi di scambio: potassio, calcio, magnesio e sodio scambiabili) ed eseguire l'analisi semplificata (Carbonio organico, Azoto totale, Fosforo assimilabile, Basi di scambio: potassio, calcio, magnesio e sodio scambiabili) secondo quanto previsto dal PRCFA;

oppure

- effettuare la gestione della fertilità del suolo senza l'apporto esterno di concimi (senza obbligo di dotarsi delle analisi del suolo);
- fare uso di materiale di riproduzione vegetativa rigorosamente non modificato geneticamente e, possibilmente, ottenuto anch'esso con metodo di produzione biologico;
- conservare per i successivi 5 anni tutte le fatture di acquisto del materiale di riproduzione utilizzato e dei mezzi tecnici;
- rispettare la normativa vigente in materia di condizionalità, in tutta l'azienda, per l'anno 2009 ai sensi della DGR n. 2083 del 31.12.08 (BURC n. 4 del 26.01.2009) come sottoscritto nella dichiarazione di cui all'allegato 2;

dichiara inoltre

- di avere presentato in data _____ all'Autorità competente notifica di produzione con metodo biologico ai sensi del Reg. CE 834/2007 e s.m.i (prima della data di scadenza della domanda);

oppure

- di essere in possesso dell'Attestato di Idoneità Aziendale emesso da un Organismo di Controllo autorizzato ai sensi del D.lg. 17 marzo 1995 n. 220. L'attestato potrà essere presentato anche in data successiva alla domanda e comunque non oltre i termini utili per la conclusione dell'iter di istruttoria delle domande da parte degli uffici regionali;

☐ inoltre, per l'azione collettiva, dichiara che nulla è cambiato rispetto all'adesione all'azione avvenuta nell'anno ____;
ovvero, in caso di

- adesione iniziale ☐
- variazione nella composizione del comprensorio ☐

☐ Per l'azione c) - “Mantenimento sostanza organica”

- apportare annualmente al terreno ammendanti organici naturali di produzione certificata e precisamente ammendante compostato verde e/o ammendante compostato misto, ai sensi del D.lgs n. 217/2006 e s.m.i., sulle superfici oggetto di impegno nelle seguenti quantità minime e massime:

	1.1.1 Macroaree A1, A2, A3, B	Macroaree D1, D2	Macroarea C
Apporto minimo	5,0 t s.s. / ha	2,5 t s.s. / ha	3,7 t s.s. / ha
Apporto massimo	7,5 t s.s. / ha	3,8 t s.s. / ha	5,6 t s.s. / ha

- adottare le seguenti pratiche agronomiche
- per i fruttiferi e la vite lavorazioni meccaniche con attrezzi dotati di bassa velocità periferica, come erpice a dischi o a denti;
 - interrimento dei residui colturali;
 - la profondità delle lavorazioni non superiore ai 40 cm nel caso di colture da rinnovo ed ai 30 cm per le colture successive (ad eccezione degli scassi).
- annotare le operazioni di interrimento dei residui e gli apporti di ammendante sul “Quaderno di campagna” e conservare per i successivi 5 anni tutte le fatture di acquisto dei mezzi tecnici;
- rispettare la normativa vigente in materia di condizionalità, in tutta l'azienda, 2009 ai sensi della DGR n. 2083 del 31.12.08 (BURC n. 4 del 26.01.2009), come sottoscritto nella dichiarazione di cui all'allegato 2;
- dichiara, inoltre:
- che le superfici per le quali è richiesto il premio presentano una dotazione scarsa in sostanza organica, determinata analiticamente come carbonio organico, come si evince dall'allegata l'analisi del suolo effettuata secondo i Metodi Ufficiali di Analisi Chimica del Suolo approvati con D.M. del 13.09.99, eseguita in data _____ (non deve essere antecedente i 24 mesi). La dotazione in sostanza organica è definita scarsa quando, in funzione della tessitura del terreno, i valori di riferimento in carbonio organico sono inferiori ai limiti riportati nella seguente tabella:

Tessitura del terreno (USDA)	Carbonio Organico (g/kg) (orizzonte arato o primi 30 cm di suolo)
sabbioso, sabbioso franco, franco sabbioso	7 (<1,2 % s.o.)
franco, franco sabbioso argilloso, franco limoso, argilloso sabbioso, limoso	8 (<1,4 % s.o.)
argilloso, franco argilloso, argilloso limoso, franco argilloso limoso	10 (<1,7% s.o.)

- che sulle superfici a seminativo non si pratica la bruciatura delle stoppie;

oppure

- che non è stato richiesto il premio per le superfici a seminativo ove si pratica la bruciatura delle stoppie nel rispetto della vigente normativa antincendio e nel rispetto della norma 2.1 “Gestione delle stoppie e dei residui vegetali” della Condizionalità ai sensi della DGR n. 2083/2009;

☐ **Per la sub-azione d1) “Pratiche agronomiche conservative (inerbimento con lavorazioni minime del terreno)”**

- assicurare la copertura autunno vernina del terreno nell’interfilare delle colture arboree oggetto di impegno, attraverso la semina di prati monofiti o polifiti, da effettuarsi entro il 30 ottobre di ogni anno; inoltre, lo sfalcio primaverile non deve essere effettuato prima del 30 marzo ed i residui devono essere mantenuti sul terreno con funzione pacciamante o, in alternativa, deve essere mantenuta la copertura viva durante l’intero periodo annuale;
- non eseguire lavorazioni al terreno, fatta eccezione per le operazioni connesse alla semina e all’arieggiamento del prato (preparazione del letto di semina, erpicature, rullature, sfalci e irrigazione del prato), su tutta la superficie aziendale oggetto di impegno;
- annotare le date della semina e delle operazioni colturali del prato sul “Quaderno di campagna” e conservare per i successivi 5 anni tutte le fatture di acquisto dei mezzi tecnici;
- rispettare la normativa vigente in materia di condizionalità, in tutta l’azienda, 2009 ai sensi della DGR n. 2083 del 31.12.08 (BURC n. 4 del 26.01.2009), come sottoscritto nella dichiarazione di cui all’allegato 2;

dichiara, inoltre:

- di avere effettuato, per l’annata 2008/2009, la semina delle seguenti essenze: _____, in data _____ con le quantità di seme _____ nell’interfilare delle colture arboree per le quali ha richiesto il premio ed allega una copia del “Quaderno di campagna” relativo all’annata 2008/2009.

☐ **Per la sub-azione d2) “Sostegno al pascolo estensivo in aree destinate al pascolo”**

- non ridurre la SAU foraggera aziendale per unità di bestiame da pascolo nell’intero periodo di impegno;
- mantenere tutti i propri animali (ovini, caprini, bovini compresi i bufalini ed equidi) al pascolo per un periodo di almeno 180 giorni all’anno, nel rispetto della normativa vigente, con un carico minimo di 0.5 UBA/ha. I tassi di conversione degli animali in UBA risultano dalla seguente tabella:

Bovino con età inferiore a 6 mesi	0,4 UBA
Bovino con età compresa tra 6 mesi e 2 anni	0.6 UBA
Tori, vacche ed altri bovini, con età superiore a 2 anni	1 UBA
Equini con età superiore a 6 mesi	1 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA

- rispettare il carico massimo indicato per ciascuna area nella seguente tabella:

	Macroaree A1, A2, A3, B	Macroaree D1, D2	Macroarea C
Carico massimo di bestiame (UBA/ha)	1,6	1,12	1,86

- rispettare la normativa vigente in materia di condizionalità, in tutta l'azienda, 2009 ai sensi della DGR n. 2083 del 31.12.08 (BURC n. 4 del 26.01.2009), come sottoscritto nella dichiarazione di cui all'allegato 2;

dichiara, inoltre:

- di non avere richiesto premi per il medesimo intervento, ai sensi dell'art. 69 del Reg. CE 1782/2003;
- per l'anno 2009, ai fini del calcolo della decorrenza del periodo dei 180 giorni, gli animali sono presenti sulle superfici a pascolo oggetto di impegno, dal giorno _____ al giorno _____.

☐ **Per l'azione e1) - "Allevamento di specie animali locali in via di estinzione"**

- allevare in purezza i capi appartenenti ai Tipi Genetici Autoctoni (TGA) per i quali richiede l'aiuto;
- attuare, se richiesto dai competenti uffici regionali o dall'Associazione titolare, un programma di accoppiamento per il miglioramento genetico dell'allevamento (esclusivamente per l'ovino laticauda);
- mantenere la consistenza dell'allevamento dichiarata nella prima annualità di impegno, con riferimento agli animali minacciati;
- iscrivere i nuovi nati al corrispettivo Libro Genealogico o Registro Anagrafico;
- rispettare la normativa vigente in materia di condizionalità, in tutta l'azienda, per l'anno 2009 ai sensi della DGR n. 2083 del 31.12.08 (BURC n. 4 del 26.01.2009), come sottoscritto nella dichiarazione di cui all'allegato 2;

allega, inoltre:

- attestazione di iscrizione, per i capi oggetto di impegno, al rispettivo Libro Genealogico / Registro Anagrafico

☐ **per le aziende con zootecnia biologica, dichiara altresì:**

- le specie oggetto dell'aiuto inserite nel sistema di controllo per l'agricoltura biologica previsto dal Reg. (CE) 834/2007 e s.m.i. ed allega dell'Attestato di Idoneità Aziendale emesso da un Organismo di Controllo autorizzato ai sensi del D.lg. 17 marzo 1995 n. 220.

☐ **Per l'azione f1) - "Allevamento di specie vegetali autoctone in via di estinzione"**

Per le colture erbacee, inoltre:

- mettere a coltura la quantità di semente di ecotipo locale richiesta, secondo le modalità definite e sulla superficie investita non inferiore a quelle indicate nella comunicazione che riceverà, a cura del STAPA CePICA competente per territorio;
- coltivare in azienda gli ecotipi, rispettando le eventuali condizioni particolari di coltivazione richieste ed indicate nella comunicazione di cui al punto precedente;

- non ridurre la superficie coltivata oggetto di impegno;
- riprodurre e consegnare, a fine di ogni ciclo colturale, una quantità di semente almeno pari a quella ricevuta dal STAPA CePICA competente per territorio, nel primo anno di impegno, secondo quanto indicato nella comunicazione di cui al primo punto;
- rispettare la normativa vigente in materia di condizionalità, in tutta l'azienda, 2009 ai sensi della DGR n. 2083 del 31.12.08 (BURC n. 4 del 26.01.2009), come sottoscritto nella dichiarazione di cui all'allegato 2;

allega, inoltre:

- comunicazione rilasciata dal STAPA CePICA competente per territorio, di rientrare nelle aziende per cui è disponibile la semente di ecotipo, della quale è stata avanzata apposita richiesta in precedenza;
- oppure (solo per le aziende beneficiarie che hanno ricevuto la semente nell'anno precedente), autorizzazione ad utilizzare seme autoriprodotta;

Per le colture arboree, inoltre:

- coltivare e/o conservare in azienda gli ecotipi locali individuati dalla Amministrazione regionale, su una superficie non inferiore a quella per la quale ha richiesto il premio;
- non ridurre la superficie coltivata oggetto di impegno;
- mettere a disposizione, a richiesta dell'Amministrazione regionale, per attività di ricerca e promozionali, almeno il 10% del prodotto (seme, frutto, ecc.) e/o delle piante e/o delle parti di piante, ottenuti sulla suddetta superficie;
- rispettare la normativa vigente in materia di condizionalità, in tutta l'azienda, 2009 ai sensi della DGR n. 2083 del 31.12.08 (BURC n. 4 del 26.01.2009), come sottoscritto nella dichiarazione di cui all'allegato 2;

allega, inoltre:

- richiesta riportante l'indicazione dell'ecotipo coltivato, della sua localizzazione e della superficie investita, per il rilascio dell'attestazione dell'appartenenza della specie coltivata ad presentare idonea documentazione attestante l'appartenenza della specie coltivata ad un ecotipo locale ammissibile, rilasciata dagli Enti competenti (Istituti Sperimentali, Università, ecc.), con l'indicazione della superficie investita.

☐ **Per l'azione g) - "Conservazione di ceppi centenari di vite"**

- coltivare e mantenere con le loro particolari forme di allevamento i ceppi centenari di vitigni locali, dichiarati conformi alle caratteristiche stabilite dalla Amministrazione regionale per l'aiuto, dal STAPA CePICA competente per territorio;
- aderire all'azione a) "Agricoltura integrata";

oppure di

- aderire all'azione b) "Agricoltura biologica";
- rispettare la normativa vigente in materia di condizionalità, in tutta l'azienda, 2009 ai sensi della DGR n. 2083 del 31.12.08 (BURC n. 4 del 26.01.2009), come sottoscritto nella dichiarazione di cui all'allegato 2;

Allega, inoltre:

- richiesta riportante l'indicazione dei ceppi centenari coltivati, con la loro localizzazione e superficie investita, per la verifica di compatibilità all'aiuto da parte del STAPA CePICA competente per territorio, corredata da specifica documentazione (fotografica, storica, documentale).

Da Allegare nel caso di società o società cooperative:

- Elenco dei soci con data di nascita e codice fiscale.
- Statuto ed atto costitutivo in copia conforme all'originale secondo le vigenti disposizioni.
- Copia conforme all'originale della delibera di approvazione dell'iniziativa da parte del Consiglio di Amministrazione o del competente organo ed autorizzazione al legale rappresentante a presentare istanza ed a riscuotere il premio.
- Rinuncia da parte dei singoli soci a presentare domanda di aiuto/pagamento in proprio per le singole particelle conferite.

Da allegare nel caso che il beneficiario sia un Ente pubblico:

1. Deliberazione dell'organo competente di adesione alla misura e conferimento del mandato al legale rappresentante di presentare domanda e sottoscrivere gli impegni.

In Fede

.....

Data:

Trattamento dati personali

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.L.gs. n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento teso all'ottenimento dei benefici economici;

Cognome _____
Nome _____
Data di nascita _____
Luogo di nascita _____
Codice fiscale _____

Dichiarazione formulata a _____ in data _____

In fede

Allegato 2

Regione Campania

Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013- Misura 214

Numero di domanda

Dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ Prov. _____
il _____ residente in _____ Prov. _____
indirizzo _____ CAP _____ C.F. _____, in qualità di titolare/legale
rappresentante dell'azienda agricola _____ con sede legale in
_____, partita IVA _____ iscritta al Registro delle Imprese della Camera
di Commercio della Provincia di _____ al numero _____,
Telefono _____ Cellulare _____

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/00 per le false attestazioni e per le mendaci dichiarazioni:

DICHIARA

di rispettare il regime della condizionalità di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 2083/08 ed in particolare:

CAMPO DI CONDIZIONALITA': TUTELA DELL' AMBIENTE

(Per le aziende con superfici ricadenti in ambito delle Zone di Protezione Speciale)

ATTO A1 – Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici - articolo 3, art. 4(paragrafi 1, 2, 4), artt. 5, 7, 8

- di rispettare quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007, ed in particolare, tra l'altro, di ottemperare ai seguenti divieti ed obblighi:

Divieti di:

- eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco oppure da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore, fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
- conversione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi. Per pascolo permanente si intendono i terreni utilizzati per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compresi nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più;
- bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

- superfici a seminativi, comprese quelle investite a colture prodotte con metodi di produzione biologico e le superfici ritirate per fornire materiale per la trasformazione all'interno della Comunità di prodotti non destinati principalmente per il consumo umano o animale, purché vengano applicati sistemi di controllo efficaci;
- superfici a seminativi soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche ed ambientali.

Obblighi:

- garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sulle superfici a seminativo in produzione o investite a colture no food o biologiche o su superfici ritirate dalla produzione, ed attuare, sui terreni ritirati dalla coltivazione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione o pascolamento. Tale divieto è valido dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno.

Deroghe

- pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o di piante biocidi;
 - terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - colture a perdere per la fauna;
 - interventi di miglioramento fondiario;
 - su terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o nel caso di terreni da ripristinare alla produzione nell'anno successivo sono consentite lavorazioni da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente a quella dell'entrata in produzione.
E' fatto obbligo di sfalcio per la realizzazione di fasce antincendio ai sensi della normativa vigente.
- che gli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale quali canali di irrigazione e canali collettori, sono effettuati al di fuori del periodo produttivo degli uccelli.

(Per tutte le aziende che utilizzano sostanze pericolose ai sensi del D. Lg.vo 152/99 per l'inquinamento delle acque sotterranee)

ATTO A2 – Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose - Articoli 4 e 5

- di eseguire un corretto stoccaggio ed avvio alle operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o nel sottosuolo;

(Solo per le aziende aventi caratteristiche tali da necessitare di detto contratto o dette autorizzazioni ai sensi della normativa vigente)

- di essere in possesso di un contratto di conferimento dei rifiuti pericolosi (oli esauriti, batterie, ecc);
- di essere in possesso della autorizzazione allo scarico delle acque reflue (estremi dell'autorizzazione);
- di rispettare le condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

(Per le aziende che utilizzano fanghi di depurazione in agricoltura)

ATTO A3 – Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura Articolo 3, paragrafo 1 e 2

(Nel caso in cui l’imprenditore metta a disposizione a terzi i terreni su cui esercita la propria attività agricola per lo spandimento di fanghi)

- di rispettare e di far rispettare le condizioni di utilizzazione ed i divieti previsti dalla normativa;
- di aver acquisito e conservato copia dei seguenti documenti:
 - formulario di identificazione che certifica la provenienza dei fanghi;
 - scheda di accompagnamento;
 - registro di utilizzazione dei terreni;
 - notifica agli enti competenti dell’inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, con almeno 10 giorni di anticipo;

(nel caso in cui l’imprenditore sia utilizzatore ma non produttore dei fanghi, in aggiunta agli impegni di cui sopra)

- di essere in possesso dell’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi rilasciata dall’amministrazione provinciale territorialmente competente;
- di essere iscritto all’albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

(nel caso in cui l’imprenditore sia produttore ed utilizzatore dei fanghi, in aggiunta agli impegni di cui sopra)

- di provvedere alla tenuta del registro di carico e scarico.

(Per le aziende con superfici ricadenti in ambito delle Zone Vulnerabili ai Nitrati)

ATTO A4 – Direttiva 91/676/Cee relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati di provenienti da fonti agricole artt. 4 e 5

- di applicare il programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati definito ed approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 209 del 23 febbraio 2007 ed in particolare:
- di provvedere a fornire comunicazione preventiva al Sindaco del Comune in cui ricadono i terreni di utilizzo agronomico dei liquami zootecnici;
- di essere esentati dal presentare comunicazione preventiva in quanto l’azienda produce in un anno un quantitativo non superiore a 1000 Kg di azoto da effluenti zootecnici;
- di annotare sul quaderno di campagna tutti gli interventi di concimazione effettuati.

(Per le aziende con superfici ricadenti in ambito delle Zone Speciali di Conservazione e dei Siti di Importanza Comunitaria)

ATTO A5 – Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. artt. 6,13,15, e 22 (lettera b)

- di rispettare quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007, ed in particolare, tra l'altro, di applicare le seguenti misure di conservazione:

Divieti di:

- eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco oppure da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore, fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
- conversione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi. Per pascolo permanente si intendono i terreni utilizzati per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compresi nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più;
- Bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
 - superfici a seminativi, comprese quelle investite a colture prodotte con metodi di produzione biologico e le superfici ritirate per fornire materiale per la trasformazione all'interno della Comunità di prodotti non destinati principalmente per il consumo umano o animale, purché vengano applicati sistemi di controllo efficaci;
 - superfici a seminativi soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche ed ambientali.

Obblighi:

- garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sulle superfici a seminativo in produzione o investite a colture no food o biologiche o su superfici ritirate obbligatoriamente o spontaneamente dalla produzione, ed attuare, sui terreni ritirati dalla coltivazione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione o pascolamento. Tale divieto è valido dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno.

Deroghe

- pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o di piante biocidi;
 - terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - colture a perdere per la fauna;
 - interventi di miglioramento fondiario;
 - su terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o nel caso di terreni da ripristinare alla produzione nell'anno successivo sono consentite lavorazioni da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente a quella dell'entrata in produzione.
E' fatto obbligo di sfalcio per la realizzazione di fasce antincendio ai sensi della normativa vigente.
- che gli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale quali canali di irrigazione e canali collettori, sono effettuati al di fuori del periodo produttivo degli uccelli

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITA' PUBBLICA, SALUTE DELLE PIANTE E DEGLI ANIMALI

(Per le aziende agricole che conducono allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovini e caprini)

ATTI A6 – Direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992 (modificata dal Reg. CE 21/04 e dalla Direttiva 2008/71/CEE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla identificazione e registrazione dei suini) relativa alla identificazione e registrazione degli animali. Artt. 3, 4,e 5

ATTO A7 –Reg. Ce 2629/97 (abrogato dal Reg. CE 911/2004) che stabilisce le modalità di applicazione del Reg. Ce 820/97 (abrogato dal Reg. CE 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende ed i passaporti previsti dal sistema di identificazione e registrazione dei bovini. Artt. 6 e 8

ATTO A8 - Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne che abroga il Reg. CE 820/97. Artt. 4 e 7

ATTO A8bis - Reg. Ce 21/04 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) 1782/03 e direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE. Artt. 3, 4 e 5

- rispettare le norme che riguardano l'identificazione degli animali, le registrazioni, la tenuta dei passaporti e dei documenti relativi alla movimentazione (Modelli 4), l'aggiornamento della Banca Dati Nazionale istituita presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Tera-mo).

(Per tutte le aziende in cui si utilizzano prodotti fitosanitari)

ATTO B9 – Direttiva 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Art.3

- di essere in possesso dell'autorizzazione all'uso dei prodotti tossici, molto tossici e nocivi (patentino);
- di attenersi alle indicazioni d'uso dei prodotti tossici, molto tossici e nocivi;
- di conservare ed utilizzare detti prodotti secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
- di annotare sul "quaderno di campagna" tutti i trattamenti effettuati.

(Per tutte le aziende, anche all'aria aperta, dove si allevano o si detengono anche transitoriamente animali, indipendentemente dalla specie)

ATTO B 10 – Direttiva 96/22/CEE e successive modifiche apportate dalla Direttiva 2003/74/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle Direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE. Artt. 3, 4,e 5 (+5a) e 7

- di non avere adottato comportamenti anomali riguardo all'utilizzo di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e bet-agoniste nelle produzioni di propria competenza;
- di non avere subito sanzioni in merito all'utilizzo di dette sostanze negli ultimi 12 mesi;
- di aver subito sanzioni in merito all'utilizzo di dette sostanze negli ultimi 12 mesi e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto.

(Per tutte le aziende del settore agroalimentare: produttori agricoli, zootecnici e/o trasformatori)

ATTO B 11 – Regolamento Ce 178/02 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. artt. 14, 15, 17 (par. 1), 18, 19 e 20 :

- di garantire che nell'azienda sottoposta al proprio controllo gli alimenti prodotti soddisfano le disposizioni sulla legislazione alimentare inerenti alla sua attività, in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, sia per quanto riguarda il rispetto dei requisiti in materia di igiene, sia per quanto concerne la registrazione dei prodotti;

Per le aziende produttrici di latte:

- di essere in possesso di registrazione n. _____ ai sensi del Reg CE 852/04 rilasciata dalla ASL di _____ o di averla acquisita ai sensi del DPR 54/99;
- di aver effettuato in data _____ richiesta di registrazione ai sensi del Reg. CE 852/04;

Per le aziende produttrici di mangimi:

- di essere in possesso di registrazione ai sensi del Reg. Ce 183/05 e ss.mm. ed ii. rilasciata dalla ASL di _____

(Per le aziende in cui si effettua attività di allevamento dei ruminanti)

ATTO B 12 – Reg. (Ce) 999/01 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e successive modifiche ed integrazioni- Artt. 7, 11, 12, 13 e 15

- di non somministrare ai ruminanti presenti in azienda mangimi contenenti proteine di origine animale;
- di informare l'autorità sanitaria competente in caso di sospetto di malattia;
- di segnalare la morte in azienda dei suoi animali.

(Per le aziende in cui si effettua attività di allevamento dei ruminanti e dei suini)

ATTO B 13 – Direttiva 85/511/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernenti misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla Direttiva 2003/85/CEE del Consiglio del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica

- di informare l'autorità sanitaria competente in caso di sospetto di malattia.

(Per le aziende in cui si effettua attività di allevamento dei suini)

ATTO B 14 – Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la Malattia Vescicolare dei Suini - Art. 3

- di rispettare i requisiti e le prescrizioni sanitarie relative alla movimentazione dei suini e al rispetto dei vincoli sanitari;
- di collaborare con l'autorità competente per l'esecuzione dei piani di eradicazione della malattia.

(Per tutte le aziende in cui si effettua attività di allevamento o soggiorno dei ruminanti)

ATTO B 15 – Direttiva 2000/75/CEE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini. Art. 3

- di rispettare i requisiti e le prescrizioni sanitarie relative alla movimentazione degli animali sensibili e al rispetto dei vincoli sanitari;
- di collaborare con l'autorità competente per l'esecuzione dei piani di eradicazione della malattia.

CAMPO DI CONDIZIONALITA': IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

(Per tutte le aziende con allevamenti animali, indipendentemente dalla specie, con esclusione degli invertebrati)

ATTO C16 – Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Artt. 3 e 4.

ATTO C 17 - Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Artt. 3 e 4, paragrafo 1.

ATTO C 18 – Direttiva 98/58/CEE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Art. 4.

- di rispettare le norme minime per la protezione degli animali negli allevamenti.

BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE ED AMBIENTALI

(Per tutte le superfici a seminativo in produzione, esclusivamente per i terreni in pendenza)

NORMA 1.1 – interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio

(Per tutte le superfici a seminativo in produzione o per quelle ritirate dalla produzione)

NORMA 2.1 – Gestione delle stoppie e dei residui colturali

(Per tutte le superfici a seminativo in produzione)

NORMA 2.2 – Avvicendamento delle colture

(Per tutta la superficie agricola dell'azienda)

NORMA 3.1 - Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine

(Per le superfici a pascolo permanente)

NORMA 4.1 - Protezione del pascolo permanente

(Per tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione)

NORMA 4.2 - Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

(Per tutte le superfici ad oliveto e vigneti)

NORMA 4.3 - Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative

(Per tutta la superficie agricola dell'azienda)

NORMA 4.4 -Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Alla presente si allega:

1. certificazione sanitaria attestante lo stato di stalla indenne da brucellosi, tubercolosi e leucosi *(per le aziende produttrici di latte bovino crudo destinato al consumo diretto)*;
2. certificazione della competente autorità sanitaria attestante il rispetto nell'allevamento delle prescritte disposizioni sanitarie in ordine a quanto stabilito dal piano straordinario per l'eradicazione e la sorveglianza della malattia vescicolare dei suini nella Regione Campania *(per tutte le aziende che effettuano attività di allevamento e commercializzazione di suini – Atto B14)*

DATA

In Fede

Trattamento dei dati personali

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.gs. n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Cognome _____

Nome _____

Data di nascita _____

Luogo di nascita _____

Codice fiscale _____

Dichiarazione formulata a _____ in data _____

Data _____ In fede

REGIONE CAMPANIA
A.G.C. SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
Interventi cofinanziati dal FEASR

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 215

“Pagamenti per il benessere degli animali”

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali presupposti normativi a base del presente bando sono i seguenti:

- Regolamento (CE) n. 1290/2005 e smi del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune che istituisce fra l'altro il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il finanziamento delle misure di sviluppo rurale;
- Regolamento (CE) n. 1698/2005 e smi del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 e smi della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) n. 1975/2006 e smi della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- Circolare Agea prot. n. ACIU.2007.237 del 06 Aprile 2007 ad oggetto *Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005*;
- Circolare Agea prot. n. 689/UM del 19 Marzo 2009 ad oggetto *Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2009*;
- Programma di Sviluppo Rurale approvato con Decisione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007 della Commissione (BURC numero speciale del 30/01/2008);
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20 marzo 2008 che reca disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29

settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- Decreto Dirigenziale Regionale n. 56 del 19 dicembre 2008 dell'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario ad oggetto *Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse II. Definizione delle violazioni e dei livelli di gravità, entità e durata per le misure che prevedono aiuti rapportati alla superficie aziendale e/o riferiti agli animali, in attuazione del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2008* (BURC n. 2 del 12 gennaio 2009);
- Disposizioni generali approvate con Decreto Dirigenziale Regionale n. 68 del 18 Aprile 2008 (BURC numero speciale del 29 aprile 2008).

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione disponibile per la presente misura, per l'intero periodo di programmazione del PSR Campania 2007-2013, ammonta a circa Meuro 24,727 di cui:

- il 57,5 % è a carico del FEASR;
- il 42,5% è a carico dello Stato.

3. FINALITÀ, ARTICOLAZIONE DELLA MISURA E AZIONI

La misura promuove la diffusione di tecniche di allevamento finalizzate a mitigare i disagi a cui è sottoposto il bestiame allevato affinché gli allevatori si impegnino ad adottare metodiche di allevamento finalizzate al raggiungimento di un benessere per gli animali che vada oltre il livello minimo stabilito dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria o oltre le ordinarie pratiche zootecniche adottate nel territorio regionale.

La misura trova applicazione negli allevamenti bovini, bufalini, suini e avicoli e si articola nelle azioni di seguito indicate:

- A) aumento degli spazi disponibili;
- B) prolungamento del periodo di allattamento naturale dopo la fase colostrale negli allevamenti bufalini;
- C) miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bovine e bufaline per contenere la diffusione di patologie.

L'adesione alle azioni della misura da parte degli allevatori comporta l'assunzione degli impegni previsti da ciascuna di esse per un periodo di durata almeno quinquennale.

Gli impegni decorrono dalla data di presentazione della domanda.

È possibile scegliere di aderire a una o più azioni della presente misura.

4. AREA TERRITORIALE DI INTERVENTO.

La misura trova applicazione su tutto il territorio regionale.

MACROAREE	PRIORITA'		
	elevata	media	bassa
<i>A1 Aree urbanizzate con spazi agricoli residuali</i>			X
<i>A2 Aree urbanizzate con forti preesistenze agricole e diffuse situazioni di degrado ambientale</i>		X	
<i>A3 Aree urbanizzate a forte valenza paesaggistico - naturalistica</i>		X	
<i>B Aree ad agricoltura intensiva e con filiere produttive integrate</i>	X		
<i>C Aree con specializzazione agricola ed agro alimentare e processi di riqualificazione dell'offerta</i>			X
<i>D1 Aree a forte valenza paesaggistico - naturalistica, con potenzialità di sviluppo integrato</i>			X
<i>D2 Aree caratterizzate da ritardo di sviluppo, particolarmente sensibili agli effetti della riforma della PAC</i>			X

L'ubicazione delle aziende rispetto alle macroaree riportate nella tabella sottostante sarà presa in considerazione solo nel caso in cui le risorse finanziarie risultassero non sufficienti a soddisfare tutte le domande ammissibili.

5 AZIONE A) AUMENTO DEGLI SPAZI DISPONIBILI

5.1 DESCRIZIONE DELL'AZIONE

La presente azione è finalizzata ad assicurare negli allevamenti bovini, bufalini, suini ed avicoli uno spazio disponibile per capo che vada oltre i requisiti minimi stabiliti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale e/o dalle ordinarie pratiche zootecniche adottate nel territorio regionale.

5.2 IMPEGNI

Gli impegni che i titolari degli allevamenti devono rispettare per accedere ai pagamenti della presente azione sono di seguito riportati, suddivisi per tipologia di allevamento e per singola specie allevata.

ALLEVAMENTI DA CARNE - BOVINI

Le tipologie di allevamento ammesse ai pagamenti sono riconducibili alle seguenti tre:

- linea vacca-vitello;
- baby beef;
- vitellone tardivo.

Possono accedere ai premi previsti dalla presente azione solo gli allevamenti a stabulazione libera. Sono, pertanto, esclusi gli allevamenti con animali tenuti a posta fissa e quelli allo stato brado in assenza totale di ricoveri.

I capi devono essere allevati a gruppi, distinti per categoria. A ciascun di essi, a seconda della tipologia di allevamento, deve essere assicurata una superficie disponibile coperta come riportato nella tabella seguente.

Tipologia di allevamento	Età	Categoria	Superficie disponibile/capo mq
linea vacca - vitello	fino a sei mesi	vitelli fino a 150 Kg	1,95
		vitelli da 150 kg a 220 kg	2,21
		vitelli oltre i 220 kg	2,34
	oltre i sei mesi	capi da ingrasso o da rimonta	4,00
		fattrici	10,40
baby-beef	fino a sei mesi	vitelli fino a 150 Kg	1,95
		vitelli da 150 kg a 220 kg	2,21
		vitelli oltre i 220 kg	2,34
	oltre i sei mesi	capi da ingrasso	4,00
vitellone tardivo	oltre i sei mesi	capi da ingrasso	4,00

ALLEVAMENTI DA CARNE - BUFALINI

Nelle aziende bufaline da ingrasso i capi devono essere allevati a gruppi, distinti per categoria. A ciascun di essi deve essere assicurata una superficie disponibile coperta come riportato nella tabella seguente.

Tipologia di allevamento	Età	Categoria	Superficie disponibile/capo mq
baby-beef	fino a sei mesi	vitelli fino a 150 Kg	1,95
		vitelli da 150 kg a 220 kg	2,21
		vitelli oltre i 220 kg	2,34
	oltre i sei mesi	capi da ingrasso	5,00

ALLEVAMENTI DA LATTE - BOVINI

Nelle aziende bovine da latte i capi devono essere allevati a gruppi, distinti per categoria. A ciascun di essi deve essere assicurata una superficie disponibile coperta come riportato nella tabella seguente.

Tipologia di allevamento	Categoria	Superficie disponibile/capo mq
Stabulazione libera e/o semilibera	vitelli fino a 150 Kg	2,25
	vitelli da 150 kg a 220 kg	2,55
	vitelli oltre i 220 kg	2,70
	vacche da latte	12,00

I paddocks esterni, invece, devono assicurare ai capi allevati uno spazio disponibile per **UBA** pari ad almeno **20,00** mq.

ALLEVAMENTI DA LATTE - BUFALINI

Nelle aziende bufaline da latte i capi devono essere allevati a gruppi, distinti per categoria. A ciascun di essi deve essere assicurata una superficie disponibile coperta come indicata nelle tabella seguente.

Tipologia di allevamento	Categoria	Superficie disponibile/capo mq
Stabulazione libera e/o semilibera	vitelli fino a 150 Kg	3,00
	vitelli da 150 kg a 220 kg	3,40
	vitelli oltre i 220 kg	3,60
	bufale da latte	20,00

I paddocks esterni devono assicurare ai capi allevati uno spazio disponibile per **UBA** pari ad almeno **25,00** mq.

SUINI

Le tipologie di allevamento ammesse ai pagamenti sono riconducibili alle seguenti tre:

- allevamento a ciclo aperto da riproduzione;
- allevamento a ciclo aperto da ingrasso (30 - 160 kg);
- allevamento a ciclo chiuso.

I capi devono essere allevati a gruppi, distinti per categoria. A ciascun di essi deve essere assicurata una superficie disponibile coperta come indicata nella tabella seguente.

Tipologia di allevamento	Categoria	Superficie disponibile/capo mq
Allevamento a ciclo aperto da riproduzione	suini di peso vivo pari o inferiore a 10 Kg	0,20
	suini di peso vivo compreso tra 10 Kg e 20 Kg	0,26
	suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 Kg	0,39
	scrofe	2,93
	scrofette fecondate	2,13
	verro	7,80
	verro (nel caso in cui il recinto dove esso è sistemato è utilizzato per l'accoppiamento.)	13,00

Tipologia di allevamento	Categoria	Superficie disponibile/capo mq
Allevamento a ciclo aperto da ingrasso (30-160 kg)	suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 Kg	0,52
	suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 Kg	0,72
	suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 Kg	0,85
	suini di peso vivo maggiore di 110 Kg	1,30
Allevamento a ciclo chiuso	scrofe	2,93
	scrofette fecondate	2,13
	verro	7,80
	verro (nel caso in cui il recinto dove esso è sistemato è utilizzato per l'accoppiamento.)	13,00

Deve essere, inoltre, previsto uno spazio esterno disponibile per **UBA** che garantisca una superficie pari almeno a quella coperta.

Per le peculiari caratteristiche etologiche della specie suina l'allevatore deve assicurare che la superficie esterna sia in terra battuta.

AVICOLI

ALLEVAMENTI DI GALLINE OVAIOLE

Possono accedere ai pagamenti i titolari di allevamenti di galline ovaiole allevate in gabbia o a terra.

Gli allevatori devono assicurare a ciascun capo, a seconda della tipologia di allevamento, una superficie disponibile coperta come riportato nelle tabella seguente.

Tipologia di allevamento	Categoria	Superficie disponibile/capo cm ²
allevamenti intensivi di galline ovaiole in gabbia	allevamenti che usufruiscono del regime transitorio di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2003 e s.m.i.	750
	allevamenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2003 e s.m.i	1.000
allevamenti intensivi a terra	galline ovaiole	1.400

I titolari degli allevamenti di galline ovaiole che usufruiscono del regime transitorio di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2003 devono presentare insieme alla domanda di premio di cui alla presente misura un piano di adeguamento degli impianti anticipato rispetto alla scadenza prevista dal richiamato disposto normativo. Il premio è erogabile fino alla fine del periodo transitorio previsto dal suddetto decreto; a decorrere da questo momento il premio è erogabile solo a condizione che venga garantita una superficie disponibile di almeno 1.000 cm²/capo, pena la restituzione dei premi già percepiti. A tal fine l'allevatore si deve assumere l'impegno di assicurare le superfici suindicate ai capi allevati all'atto della presentazione della domanda.

La stessa disponibilità di superficie di 1.000 cm²/capo deve essere assicurata alle galline ovaiole negli allevamenti che rientrano nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2003.

Decreto Legislativo 29 luglio 2003, n. 267 “Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento” pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 20 settembre 2003.

ALLEVAMENTI DI POLLI DA CARNE

Possono accedere ai premi della presente azione i titolari di allevamenti di polli da carne allevati a terra. Ai capi allevati deve essere assicurata una superficie disponibile coperta come indicato nelle tabella seguente.

Tipologia di allevamento	Categoria	Superficie disponibile/capo cm ²
Allevamenti intensivi a terra	Polli da carne	1.250

5.3 REGIME DI INCENTIVAZIONE

I premi erogabili in base alla presente azione, espressi in euro/UBA/anno sono riportati nella tabella seguente suddivisi per specie e per tipologia di allevamento.

Bovini				Bufalini		Suini			Avicoli		
latte	carne			latte	carne	a ciclo aperto da riproduzione	a ciclo aperto da ingrasso	a ciclo chiuso	galline ovaiole	polli da carne	
stabulazione libera e o semilibera	linea vacca-vitello	baby-beef	vitellone tardivo	stabulazione libera e o semilibera	baby-beef				in gabbia	a terra	a terra
33,73	36,04	26,63	54,79	77,05	30,69	47,23	26,67	36,80	40,00	40,00	40,00

I tassi di conversione degli animali in Unità di Bestiame Adulto (UBA) da utilizzare per gli allevamenti ammessi ai pagamenti della presente misura sono riportati nella tabella seguente.

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni	1,00
Bovini da sei mesi a due anni	0,60
Bovini di meno di sei mesi	0,40
Scrofe riproduttrici di oltre 50 Kg	0,50
Altri suini	0,30
Galline ovaiole	0,014

I tassi di conversione da utilizzare per la specie bufalina sono equiparati a quelli della specie bovina.

6 Azione B) *Prolungamento del periodo di allattamento naturale dopo la fase colostrale negli allevamenti bufalini*

6.1 DESCRIZIONE DELL'AZIONE

La presente azione è finalizzata a mitigare il disagio subito dai vitelli allevati nelle aziende bufaline da latte attraverso il prolungamento delle cure parentali oltre la fase colostrale.

6.2 IMPEGNI

Gli allevatori devono assicurare che tutti i capi in lattazione dell'allevamento forniscano ai vitelli bufalini, dopo la fase colostrale pari a 12-36 ore, un periodo complessivo di allattamento materno di almeno **14 giorni**, prolungando in tal modo l'allattamento naturale.

A tal fine l'allevatore tiene in azienda un registro in cui sono indicati i capi in lattazione, la data del parto, la quantità di latte prodotto/giorno/capo e la destinazione dello stesso (trasformazione o alimentazione dei vitelli). Il registro, conforme all'allegato modello (**allegato n. 4**), deve essere vidimato preventivamente dai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali dell'Agricoltura e Ce.P.I.C.A. (STAPA-CePICA) e compilato per ogni capo nei 30 giorni successivi al parto. I dati riportati nel suddetto registro devono essere coerenti con le informazioni presenti nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Bovina (BDN) e con la documentazione contabile.

La richiesta di vidimazione del registro deve essere presentata entro e non oltre la data di presentazione della domanda di aiuto/pagamento. Il registro deve essere ritirato nei 30 giorni successivi alla suddetta data.

6.3 REGIME DI INCENTIVAZIONE

Il premio è pari a **33,60 euro/UBA**. A tal fine sono considerate pari ad 1 UBA anche le primipare con meno di 24 mesi. Per gli indici di conversione dei capi in UBA si fa riferimento alla tabella del paragrafo precedente relativo ai premi dell'azione A.

7 Azione C) *Miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bovine e bufaline per contenere la diffusione di patologie.*

7.1 DESCRIZIONE DELL'AZIONE

La presente azione ha l'obiettivo di favorire la libertà dal dolore e dalle malattie impedendo l'insorgenza e/o la progressione di patologie negli allevamenti bovini e bufalini attraverso l'attuazione degli interventi previsti dal *Piano volontario di profilassi diretta*. L'azione soddisfa uno degli aspetti contemplati all'articolo 27, paragrafo 7, del Reg.(CE)1974/2006 e s.m.i., in particolare la lettera (e), in quanto permette di prevenire patologie determinate da condizioni di allevamento non idonee, migliorando in tal modo il benessere degli animali.

Il *Piano volontario di profilassi diretta*, (**allegato n. 3**), è stato approvato con Decreto Dirigenziale Regionale n 30 del 16 Aprile 2008 del Settore *Veterinario* dell'A.G.C. *Assistenza Sanitaria* e del Settore *I.P.A.* dell'A.G.C. *Sviluppo Attività Settore Primario*.

In tale piano sono indicati gli interventi aggiuntivi a quelli di profilassi obbligatoria per contribuire ad impedire l'insorgenza e/o la progressione di patologie, tenuto conto delle specifiche realtà produttive che caratterizzano gli allevamenti campani.

I produttori che intendono aderire alla presente azione devono presentare domanda di adesione conforme al modello allegato al richiamato piano di profilassi. La suddetta domanda di adesione deve essere presentata solo per la prima annualità del periodo di impegno.

7.2 IMPEGNI

Gli impegni previsti dal Piano comprendono, in linea generale, i seguenti interventi:

- almeno un intervento all'anno di pulizia e disinfezione dei ricoveri con idonei disinfettanti, secondo quanto previsto dal *Piano di profilassi volontaria diretta*;
- isolamento di capi feriti, ammalati, o comunque temporaneamente non idonei alla produzione di latte, in locali separati dalle altre aree di stabulazione, di superficie complessiva almeno pari a quella necessaria ad ospitare il 3% della popolazione adulta presente nell'allevamento o almeno un capo adulto;
- almeno un intervento semestrale per il controllo e la manutenzione dell'impianto di mungitura per prevenire la diffusione di patologie alla mammella;
- almeno un intervento settimanale per la pulizia e la sostituzione delle soluzioni disinfettanti per le vasche di disinfezione degli automezzi in entrata/uscita;
- impiego di materiale monouso da parte del personale e degli eventuali visitatori che accedono ai locali di allevamento.
- accertamenti diagnostici per la verifica della presenza di ecto ed endo parassiti.

A tal fine l'allevatore si impegna a rispettare quanto stabilito nei modi e nei termini fissati dal *Piano di profilassi volontaria diretta*.

7.3 REGIME DI INCENTIVAZIONE

I premi relativi alla presente azione, espressi in euro/UBA, sono riportati nella tabella seguente suddivisi per specie e per tipologia di allevamento.

Bovini				Bufalini	
latte	carne			latte	carne
50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Per gli indici di conversione dei capi in UBA si fa riferimento alla tabella del paragrafo relativo ai premi dell'azione A).

8. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ALLA MISURA

Per poter accedere ai pagamenti previsti dalla presente misura gli allevatori devono soddisfare i seguenti requisiti:

1. essere in possesso degli animali oggetto dell'aiuto e delle relative strutture di allevamento;
2. essere in possesso di almeno 10 UBA appartenenti alla stessa specie all'atto della presentazione della domanda;
3. rispettare la *condizionalità* ai sensi della D.G.R. Campania n. 2083 del 31 Dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.C. n. 4 del 26 Gennaio 2009, relativamente a tutta la superficie aziendale ed ai capi allevati;
4. essere in regola con quanto dovuto a titolo di prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero – caseari ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale di riferimento;
5. essere in regola con la certificazione della competente autorità sanitaria in ordine al rispetto delle norme in materia di benessere e salute degli animali.

Gli allevatori devono assicurare, per l'intero periodo di adesione alla misura, il rispetto di quanto previsto dalle singole azioni della misura stessa per tutte le UBA sotto impegno.

Le UBA sotto impegno sono quelle dichiarate ed accertate il primo anno e non possono essere variate per tutta la durata dell'impegno.

Negli anni successivi al primo deve essere dichiarata in domanda la consistenza media di stalla riferita al periodo intercorrente tra l'ultima domanda di aiuto/pagamento e quella di cui al presente bando.

Per il calcolo della consistenza media di stalla si somma il numero di mesi in cui ciascun animale della stessa specie, espresso in UBA, è presente in stalla, dividendo il risultato per 12 ed approssimando il totale con la regola del 5.

Tuttavia, gli allevamenti zootecnici sono soggetti ad una naturale variazione della propria consistenza nel corso degli anni.

Negli anni successivi al primo periodo di impegno, quindi, è possibile che si verifichino delle variazioni della consistenza media di stalla rispetto al numero di UBA sotto impegno.

Nel caso in cui nei periodi di impegno successivi al primo la consistenza media di stalla sia maggiore del 20% del numero di UBA sotto impegno, il beneficiario deve presentare una *domanda di ampliamento*.

Nel caso in cui, invece, nei periodi di impegno successivi al primo, la consistenza media di stalla è compresa tra il numero di UBA sotto impegno ed il suddetto limite superiore del 20% non deve essere presentata alcuna domanda di ampliamento. Il premio, in tal caso, è determinato dall'invariato numero di UBA sotto impegno.

Nel caso in cui, infine, la consistenza media di stalla sia inferiore al numero di UBA sotto impegno, il premio è determinato sulla base di quest'ultimo, fermo restando il limite minimo di 10 UBA necessario per l'ammissibilità della domanda stessa.

9. COMPATIBILITÀ TRA LE AZIONI.

E' possibile aderire ad una o più delle azioni previste dalla misura. Qualora il beneficiario aderisca a più di una azione l'entità totale dei pagamenti è determinata dalla somma dei singoli premi previsti dalle stesse, nel limite massimo di 50.000 euro/azienda/anno.

10. SOGGETTI BENEFICIARI

Gli aiuti previsti dalle singole azioni della misura sono concedibili a persone fisiche, società, enti pubblici o altre persone giuridiche che:

- 1) conducono aziende zootecniche (bovine, bufaline, suine, avicole) in base ad un legittimo titolo di possesso (proprietà, usufrutto, affitto bilaterale e/o unilaterale registrato nei modi di legge e di durata almeno quanto l'impegno); ai fini dell'accesso ai benefici previsti dal presente bando è escluso il comodato.
- 2) sono in possesso di partita IVA;
- 3) sono iscritte nel registro delle imprese agricole della CCIAA – Sezione speciale/imprenditori agricoli o Sezione coltivatori diretti o Sezione speciale imprese agricole.

Le società o le altre persone giuridiche possono accedere alla misura per gli allevamenti propri e/o dei soci, acquisita la disponibilità a mezzo di affitto registrato o usufrutto. I soci rinunciano a presentare domanda di premio in proprio per gli allevamenti acquisiti dalla società. Deve essere, inoltre, dato mandato, da parte di ciascun socio, al legale rappresentante della società a presentare domanda e a riscuotere il premio.

11. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La presentazione delle domande di aiuto/pagamento - per l'assunzione di nuovi impegni e le domande di pagamento per la conferma degli impegni già assunti - deve avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'AGEA sul portale Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Le aziende che intendono aderire alla presente misura sono obbligate preventivamente alla costituzione del fascicolo aziendale, che avviene attraverso procedure certificate del SIAN.

I soggetti abilitati esercitano tutte le funzioni attinenti alla costituzione, all'aggiornamento e alla conservazione del fascicolo aziendale e della documentazione che lo supporta, la quale deve essere messa a disposizione dei soggetti attuatori degli interventi pubblici.

Per la costituzione del fascicolo, l'azienda, mediante specifico mandato, può avvalersi dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti dall'AGEA. In tal caso l'azienda dovrà avvalersi dei CAA anche per la successiva compilazione della domanda.

Coloro i quali non intendono avvalersi dei CAA, possono rivolgersi agli S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A. per la costituzione del fascicolo e la presentazione della domanda.

Le domande di aiuto/pagamento, per l'**anno 2009**, devono essere compilate e rilasciate sul portale del SIAN entro il **15 Maggio**, in conformità all'art. 11 del reg. (CE) n. 796/2004, fatta salva la facoltà di compilare e rilasciare le domande di adesione nei 25 giorni successivi al predetto termine (**9 giugno**), cui corrisponderà una riduzione dell'1% dell'importo dell'aiuto per ogni giorno feriale di ritardo. Non sono ricevibili domande rilasciate oltre tale data.

Il modulo rilasciato dal portale SIAN, corredato della documentazione indicata al successivo punto 12, deve pervenire all'ufficio STAPA-CePICA - quello nel cui territorio risulta ubicata la stalla - competente per territorio entro le ore 12:00 del quinto giorno lavorativo successivo alla data di scadenza del presente bando.

Nel caso in cui l'ultimo giorno utile sia sabato o festivo, il termine si intende automaticamente prorogato al primo giorno seguente non festivo.

Nel caso il beneficiario abbia usufruito del periodo di proroga di 25 giorni, il termine ultimo è da intendersi, perentoriamente, entro le ore 12:00 del trentesimo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza del presente bando.

Non sono ricevibili le domande pervenute allo STAPA CePICA competente per territorio oltre le suddette date.

Sedi dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per l'Agricoltura (STAPA-CePICA)	
STAPA di Avellino	Collina Liguorini – Palazzo della Regione Avellino Tel. 0825 7651 – 52 – 53 - 54
STAPA di Benevento	Via Trieste e Trento 1 – Benevento Tel. 0824 483111
STAPA di Caserta	Via Arena C. Direzionale – Loc. San Benedetto Caserta - Tel. 0823 554001
STAPA di Napoli	Via Porzio – C. Direzionale Isola A6 – Napoli Tel. 081 7967272 - 73
STAPA di Salerno	Via Porto 4 – Salerno Tel. 089 2589111

L'Amministrazione ricevente non assume responsabilità per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disfunzioni postali o comunque dovuti a fatto di terzi, a casi fortuiti o di forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento dell'eventuale raccomandata.

Qualora l'allevatore risulti titolare di più strutture di allevamento ubicate in province diverse ed intenda aderire alla misura con tutti i capi presenti nelle stesse, la domanda deve essere inoltrata allo STAPA - CePICA dove è ubicata la stalla in cui è presente il maggior numero di UBA per le quali si aderisce alla misura.

Nel caso in cui un allevatore risulti titolare di strutture di allevamento ubicate in Regioni diverse, potrà presentare domanda solo per quelle strutture ricadenti in Campania, per le quali dovrà produrre la documentazione prevista.

Per gli anni successivi al primo deve essere presentata la domanda di pagamento entro un termine stabilito dall'Autorità di Gestione.

12. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Il modello cartaceo rilasciato dal portale SIAN della domanda compilata in ogni sua parte per via telematica deve essere corredato da:

- allegato n. 1;
- allegato n. 2;
- certificazione sanitaria;
- documentazione per le sole aziende suinicole ed avicole.

Allegato n. 1

Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal titolare/rappresentante legale dell'impresa attestante:

- di essere munito dei poteri di rappresentanza per la richiesta di premio di cui alla presente misura;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di attuazione della **Misura 215** e degli **impegni specifici** che si assumono con l'adesione alla misura stessa, delle disposizioni generali e di accettare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in esse contenute;
- di aver dato eventuale mandato ad un C.A.A. per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale e per la compilazione ed il rilascio della presente domanda di aiuto/pagamento;
- che i dati riportati nel fascicolo aziendale sono completi e veritieri;
- che tutte le **superfici aziendali** in conduzione (anche se non oggetto di aiuto) sono state indicate in domanda e coincidono con quelle riportate nel fascicolo aziendale;
- che i titoli di possesso relativi alle superfici ed alle strutture aziendali connessi alla concessione dei premi previsti dalla presente misura hanno una durata tale da coprire l'intero quinquennio di impegni e sono registrati ai sensi della vigente normativa;
- che tutte le UBA presenti in azienda sono state indicate in domanda;
- di essere in possesso di autorizzazione per la fida pascolo indicando l'anno, l'ente, il comune di ubicazione dei terreni, fogli e particella;
- di essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale;
- di essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di superfici vitate;
- che non sussiste alcun accertamento definitivo di inadempimento contributivo previdenziale e/o assistenziale a proprio carico, non regolarizzato;
- che non ha commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
- di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della Legge 383/2001 e smi, ovvero di aver concluso il periodo di emersione, come previsto dalla medesima legge;
- di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati contro la Pubblica Amministrazione e per i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico: art. 640 co. 2 n.1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), partecipazione a una organizzazione criminale (art. 416 – bis c.p.), riciclaggio (art. 648 – bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 – ter c.p.), reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del codice penale e d agli artt. 5, 6 e 12 della legge 283/1962; *(Nel caso di più soggetti dotati di rappresentanza, tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno di essi)*
- che non sussistono a proprio carico "cause di divieto, di decadenza o di sospensione" di cui all'art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia);
- che non sussistono a carico degli amministratori e dei soci "cause di divieto, di decadenza o di sospensione" di cui all'art. 2 del DPR n. 252/98 (antimafia) *(per le sole società o cooperative)*;

- che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni;
- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs.vo n. 31/2008) ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
- la conformità tra la versione cartacea e quella informatica della domanda;
- di aver comunicato al Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario – della competente A.S.L. l'adesione al *Piano volontario di profilassi diretta* approvato con Decreto Dirigenziale Regionale n 30 del 16 Aprile 2008 del *Settore Veterinario* dell'A.G.C. Assistenza Sanitaria e del *Settore I.P.A* dell'A.G.C. Sviluppo Attività *Settore Primario*, indicando la data ed il protocollo di acquisizione.

Contestualmente il beneficiario deve impegnarsi a:

- a collaborare per consentire alle competenti autorità l'espletamento delle attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio, e, in particolare, a fornire ogni altro documento richiesto ed a consentire le ispezioni al personale incaricato;
- a dare comunicazione, tempestivamente e per iscritto, di eventuali variazioni della posizione di beneficiario;
- a fornire ogni altra documentazione necessaria per l'istruttoria ed i controlli ed, in particolare, la certificazione della competente A.S.L. relativa alla conformità al *Piano di profilassi volontaria diretta* delle prescrizioni e degli interventi previsti dallo stesso ed attuati nella propria azienda; detta certificazione dovrà essere presentata non oltre i termini utili per la conclusione dell'iter istruttorio delle domande da parte degli uffici regionali;
- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato in domanda.

Da Allegare nel caso di società o società cooperative:

1. elenco dei soci con data di nascita e codice fiscale.
2. statuto ad atto costitutivo in copia conforme all'originale secondo le vigenti disposizioni.
3. copia conforme all'originale della delibera di approvazione dell'iniziativa da parte del Consiglio di Amministrazione o del competente organo ed autorizzazione al legale rappresentante a presentare istanza ed a riscuotere il premio.
4. rinuncia da parte dei singoli soci a presentare domanda di premio in proprio per le singole particelle conferite.

Da allegare nel caso che il beneficiario sia un Ente pubblico:

- deliberazione dell'organo competente di adesione alla misura e conferimento del mandato al legale rappresentante di presentare domanda e sottoscrivere gli impegni.

La dichiarazione, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445, del 28 Dicembre 2000, deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del funzionario addetto alla ricezione

dell'ufficio competente ovvero sottoscritta e inviata o consegnata con acclusa fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. La mancata acclusione di fotocopia di documento di identità del dichiarante comporta il rigetto della domanda.

Allegato n. 2

Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, relativa al rispetto del regime di condizionalità.

La documentazione di cui sopra - da allegare al modello cartaceo rilasciato dal portale SIAN - deve essere presentata, **a pena di esclusione**, all'atto della domanda di aiuto/pagamento e va ripresentata esclusivamente qualora intervengano variazioni in corso di impegno nei trenta giorni successivi alle variazioni stesse.

Contestualmente deve essere presentata la seguente documentazione:

Certificazione sanitaria

Certificazione della competente autorità sanitaria in ordine al rispetto nell'allevamento dei requisiti minimi in materia di benessere degli animali per le specie per le quali si chiede la concessione del contributo ed in particolare:

- per gli allevamenti **bovini** e/o **bufalini** il rispetto delle norme di cui alla direttiva 98/58/CEE - recepita con il d.lgs n. 146/2001 - e, nel caso di allevamento di vitelli, alla direttiva 91/629/CEE (*abrogata dalla DIRETTIVA 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli*) e smi - recepita con il d.lgs n. 533/92 e smi -;
- per gli allevamenti **suini** il rispetto delle norme di cui alla direttiva 98/58/CEE - recepita con il d.lgs n. 146/2001 - ed alla direttiva 91/630/CEE (*abrogata dalla direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008*) che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini) e smi - recepita con il d.lgs n. 534/92 e smi -;
- per gli allevamenti **avicoli** il rispetto delle norme di cui alla direttiva 98/58/CEE - recepita con il d.lgs n. 146/2001 - e, nel caso di allevamenti di galline ovaiole, alle direttive 99/74/CE e 2002/4/CE e smi - recepite con il d.lgs n. 267/03 e smi - ed alla direttiva 88/166/CEE recepita con il D.P.R. 233/88 e smi;

Certificazione della competente autorità sanitaria attestante il rispetto nell'allevamento delle prescritte disposizioni sanitarie in ordine alla tutela della salute degli animali per le specie per le quali si chiede la concessione del contributo ed in particolare:

- per gli allevamenti **bovini** e **bufalini** il rispetto di tutti gli obblighi ai fini dell'eradicazione e del controllo della brucellosi, tubercolosi e leucosi ai sensi rispettivamente del D.M. n. 651/94, del D.M. n. 592/95 e del D.M. 358/1996;

- per gli allevamenti **suini** il rispetto di tutti gli obblighi di cui alla Decisione 2005/779/CE (malattia vescicolare dei suini) e smi ed alle disposizioni nazionali e regionali di riferimento;
- per gli allevamenti **avicoli** il rispetto degli obblighi di biosicurezza ai sensi delle Ordinanze Ministeriali 26 Agosto 2005 e 10 ottobre 2005.

Documentazione per le sole aziende suinicole ed avicole

Per le aziende suinicole deve essere allegato, a pena di esclusione, il registro di cui all'Ordinanza 12 aprile 2008 recante 'Norme concernenti l'identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini nonché le relative movimentazioni.'

Per le aziende avicole deve essere allegato idonea documentazione atta a comprovare il possesso degli animali.

13. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Sulle istanze pervenute, qualora si rendesse necessario, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, sarà redatta una graduatoria regionale in base al punteggio complessivo attribuito ad ogni domanda per le priorità di seguito indicate. Lo schema di calcolo riportato utilizza il prodotto del peso del fattore di valutazione per un coefficiente adimensionale, il cui valore esprime la presenza o l'assenza della priorità.

TABELLA DELLE PRIORITÀ'				
FATTORI DI VALUTAZIONE	PESO	CONDIZIONE	VALORE	PUNTEGGIO
UBICAZIONE AZIENDALE	A		B	C=AxB
1. aziende ubicate rispetto alla macroaree individuate in Campania con priorità elevata ¹	30	Ricade	1	
		Non ricade	0	
2. aziende ubicate rispetto alla macroaree individuate in Campania con priorità media ¹	20	Ricade	1	
		Non ricade	0	
3. aziende ubicate rispetto alla macroaree individuate in Campania con priorità bassa ¹	10	Ricade	1	
		Non ricade	0	
4. aziende la cui superficie ricade in zone classificate come montane e/o svantaggiate	5	Ricade	1	
		Non ricade	0	
5. aziende la cui superficie ricade in aree SIC e ZPS	5	Ricade	1	
		Non ricade	0	
6. aziende la cui superficie ricade anche parzialmente in parchi nazionali e regionali o in riserve naturali nazionali e regionali	5	Ricade	1	
		Non ricade	0	
7. cooperative agricole o altri soggetti giuridici che conducono aziende confiscati alle mafie ai sensi della legge 109/96	5	SI	1	
		No	0	
REQUISITI DEL RICHIEDENTE				
8. età del richiedente inferiore ai 40 anni ²	15	Si	1	
		No	0	
9. istanze presentate da donne ³	10	Si	1	
		No	0	
CARATTERISTICHE AZIENDALI				
10. aziende in cui è coltivata una superficie aziendale minima che assicura il soddisfacimento di almeno il 30% del fabbisogno alimentare dell'allevamento per le specie considerate	15	Si	1	
		No	0	
11. aziende che già operano in ambito biologico e/o integrato	10	Si	1	
		No	0	

Nel caso di aziende con più strutture di allevamento che ricadono in più di una macroarea l'appartenenza ad una di esse verrà determinata da quella nella quale ricade il maggior numero di UBA per le quali si è richiesto l'adesione alla misura. Nel caso in cui le suddette UBA siano ripartite in numero uguale fra due macroaree, la macroarea di appartenenza sarà quella più favorevole al richiedente, salvo diverse determinazioni del richiedente stesso.

In caso di ulteriore parità, sarà data precedenza alle domande in ordine di protocollo.

Nel caso di non corrispondenza della quota residua in dotazione finanziaria all'aiuto spettante all'ultimo beneficiario considerabile, sarà assegnato il relativo minore importo previa accettazione dello stesso.

Il pagamento delle somme dovute ai beneficiari sarà effettuata dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) sulla base degli elenchi di liquidazione regionali.

Il pagamento del premio per le annualità successive alla prima è subordinato alla presentazione della domanda di pagamento per la conferma degli impegni già assunti, alla disponibilità finanziaria e alla posizione del beneficiario nell'eventuale graduatoria regionale.

Nel caso di revisione della normativa vigente in materia di benessere degli animali che comporti la trasformazione da volontari a obbligatori di uno o più impegni assunti dall'allevatore, i premi relativi alla restanti annualità non saranno erogati.

1

Le macroaree sono indicate nella tabella riportata al paragrafo 4.

2

Sono considerate di età inferiore a 40 anni:

- le società agricole semplici e di persone in cui oltre il 50% dei soci non abbia superato i 40 anni di età;
- le società di capitali in cui oltre il 50% del capitale sociale è conferito da agricoltori con età non superiore ai 40 anni e oltre il 50% dei componenti degli organi di amministrazione della società sono agricoltori con età non superiore ai 40 anni.

3

Sono considerate istanze presentate da donne quelle di:

1. società semplici, di persone e le cooperative la cui compagine sociale è costituita da donne per oltre il 50%;
2. società di capitali in cui i 2/3 delle quote di partecipazione al capitale appartengono a donne e i 2/3 degli organi di amministrazione sono costituiti da donne.

14. MOTIVI DI ESCLUSIONE DALL'AMMISSIONE AL PREMIO

Non saranno ritenute ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti richiesti dalle presenti disposizioni;
- presentate con modulistica non conforme a quanto previsto dal bando;
- presentate oltre i termini previsti dal bando.

15. CONTROLLI

I controlli amministrativi e quelli in loco sono finalizzati a verificare il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti previsti e dei relativi impegni assunti.

Le attività di controllo sono condotte in conformità a tutta la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di controlli e sanzioni.

Il sistema di controlli prevede l'esecuzione di una serie di controlli, sia di carattere amministrativo (nel 100% del numero delle domande presentate) che a campione, in loco (sul 5% delle domande) da effettuare in modo tale da verificare il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti previsti e del rispetto dei relativi impegni assunti dagli interessati.

In caso di decadenza parziale dal beneficio, qualora in base alla durata dell'impegno assunto debbano essere liquidate ancora una o più annualità di premio a favore del beneficiario, e qualora quest'ultimo non provveda alla restituzione di quanto dovuto nei tempi stabiliti, AGEA potrà compensare le somme nell'annualità successiva, salvo l'obbligo di restituzione degli importi.

16. SANZIONI

Con la firma apposta in calce alla domanda ed alle dichiarazioni sostitutive, il richiedente si assume tutte le responsabilità in merito alla veridicità delle dichiarazioni contenute ed è pertanto informato che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate, oltre alle disposizioni previste dal sistema sanzionatorio della Misura, le sanzioni previste dal Codice Penale, la decadenza del beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito.

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Allegato 1

Regione Campania
Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007 – 2013 - Misura 215

Numero di domanda

Dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000

Il/La sottoscritta/a _____ nato/a a _____ Prov. _____
Il ___/___/___ residente in _____ Prov. _____
indirizzo _____ CAP _____ C.F. _____ in
qualità _____ di titolare/legale rappresentante dell'azienda agricola
C.U.A.A. _____
con sede legale in _____, partita IVA _____ iscritta al
Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Provincia di _____
al numero _____
Telefono _____ Cellulare _____

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/00 per le false attestazioni e per le mendaci dichiarazioni:

DICHIARA

- di essere munito dei poteri di rappresentanza per la presente richiesta di premio;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di attuazione della **Misura 215 e degli impegni specifici** assunti con l'adesione alla misura, delle disposizioni generali e di accettare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in esse contenute;
- di aver dato mandato a _____ per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale e per la compilazione ed il rilascio della presente domanda di aiuto/pagamento;
- che i dati riportati nel fascicolo aziendale sono completi e veritieri;
- che tutte le **superfici aziendali** in conduzione (anche se non oggetto di aiuto) sono state indicate in domanda e coincidono con quelle riportate nel fascicolo aziendale;
- che i titoli di possesso relativi alle superfici ed alle strutture aziendali connessi alla concessione dei premi previsti dalla misura 215 hanno una durata tale da coprire l'intero quinquennio di impegni e sono registrati ai sensi della vigente normativa;
- che tutte le UBA presenti in azienda sono state indicate in domanda;
- di aver ricevuto l'autorizzazione per la fida pascolo per l'anno _____ da parte dell'Ente _____ relativamente ai terreni siti nel comune di _____ foglio n. _____ part. n. _____;

- di essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale;
- di essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di superfici vitate;
- che non sussiste alcun accertamento definitivo di inadempimento contributivo previdenziale e/o assistenziale a proprio carico, non regolarizzato;
- che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
- di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della Legge 383/2001 e ss. mm. ed ii, ovvero di aver concluso il periodo di emersione, come previsto dalla medesima legge;
- di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati contro la Pubblica Amministrazione e per i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico: art. 640 co. 2 n.1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), partecipazione a una organizzazione criminale (art. 416 – bis c.p.), riciclaggio (art. 648 – bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 – ter c.p.), reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del codice penale e d agli artt. 5, 6 e 12 della legge 283/1962; *(Nel caso di più soggetti dotati di rappresentanza, tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno di essi)*
- che non sussistono a proprio carico “cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di cui all'art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia) e s.m.i.;
- che non sussistono a carico degli amministratori e dei soci “cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di cui all'art. 2 del DPR n. 252/98 (antimafia) *(per le sole società o cooperative)*;
- che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni;
- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs.vo 31/2008) ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti riportati nelle norme che regolano l'erogazione dei premi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;
- di essere a conoscenza delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in ordine alle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;
- di accettare sin d'ora tutte le modifiche al regime di cui al Reg. CE 1698/2005 introdotte con successivi regolamenti e disposizioni comunitarie e nazionali;
- la conformità tra la versione cartacea e quella informatica della domanda;
- di aver comunicato, con nota acquisita al Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario – della competente A.S.L. il __/__/____ prot n.

- _____, l'adesione al *Piano volontario di profilassi diretta* approvato con Decreto Dirigenziale Regionale n 30 del 16 Aprile 2008;
- di aver diritto alle priorità, come indicate nel prospetto seguente:

FATTORI DI VALUTAZIONE	SI/NO
UBICAZIONE AZIENDALE	
1) aziende ubicate rispetto alla macroaree individuate in Campania con priorità elevata	
2) aziende ubicate rispetto alla macroaree individuate in Campania con priorità media	
3) aziende ubicate rispetto alla macroaree individuate in Campania con priorità bassa	
4) aziende la cui superficie ricade in zone classificate come montane e/o svantaggiate	
5) aziende la cui superficie ricade in aree SIC e ZPS	
6) aziende la cui superficie ricade anche parzialmente in parchi nazionali e regionali o in riserve naturali nazionali e regionali	
7) cooperative agricole o altri soggetti giuridici che conducono aziende confiscati alle mafie ai sensi della legge 109/96	
REQUISITI DEL RICHIEDENTE	
8) età del richiedente inferiore ai 40 anni	
9) istanze presentate da donne	
CARATTERISTICHE AZIENDALI	
10) aziende in cui è coltivata una superficie aziendale minima che assicura il soddisfacimento di almeno il 30% del fabbisogno alimentare dell'allevamento per le specie considerate	
11) aziende che già operano in ambito biologico e/o integrato	

SI IMPEGNA

- ad assicurare, per l'intero periodo di adesione alla misura, il rispetto di quanto previsto dalle singole azioni della Misura 215 per tutte le UBA sotto impegno;
- a collaborare per consentire alle competenti autorità l'espletamento delle attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio, ed, in particolare, a fornire ogni altro documento richiesto nonché a consentire le ispezioni al personale incaricato;
- a dare comunicazione, tempestivamente e per iscritto, di eventuali variazioni della posizione di beneficiario;

- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato in domanda ad eccezione delle ordinarie variazioni della consistenza zootecnica aziendale come specificate nel bando al punto 8;

e inoltre:

per l'**Azione A)**:

- ad assicurare gli spazi previsti per le tipologie di allevamento indicate in domanda ed, in particolare, nel caso di **allevamenti intensivi di galline ovaiole in gabbia** che usufruiscono del regime transitorio di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2003 e s.m.i., ad assicurare una superficie disponibile di almeno 1.000 cm²/capo alla fine del suddetto periodo transitorio;

per l'**Azione B)**:

- ad assicurare nell'allevamento bufalino da latte che tutti i capi in lattazione garantiscano ai vitelli bufalini, dopo la fase colostrale pari a 12-36 ore, un periodo complessivo di allattamento materno di almeno **14 giorni**, prolungando in tal modo l'allattamento naturale;

per l'**Azione C)**:

- ad assicurare una puntuale applicazione nella propria azienda delle prescrizioni e degli interventi previsti dal *Piano volontario di profilassi diretta*;
- a presentare la **certificazione** della competente A.S.L. relativa alla conformità al *Piano di profilassi volontaria diretta* delle prescrizioni e degli interventi previsti dallo stesso ed attuati nella propria azienda non oltre i termini utili per la conclusione dell'iter istruttorio delle domande da parte degli uffici regionali;

Da Allegare nel caso di società o società cooperative:

- 1) Elenco dei soci con data di nascita e codice fiscale.
- 2) Statuto ed atto costitutivo in copia conforme all'originale secondo le vigenti disposizioni.
- 3) Copia conforme all'originale della delibera di approvazione dell'iniziativa da parte del Consiglio di Amministrazione o del competente organo ed autorizzazione al legale rappresentante a presentare istanza ed a riscuotere il premio.
- 4) Rinuncia da parte dei singoli soci a presentare domanda di premio in proprio per le singole particelle conferite.

Da allegare nel caso che il beneficiario sia un Ente pubblico:

- Deliberazione dell'organo competente di adesione alla misura e conferimento del mandato al legale rappresentante di presentare domanda e sottoscrivere gli impegni.

Data

In Fede _____

Trattamento dati personali

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.vo n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento teso all'ottenimento dei benefici economici;

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice fiscale

Dichiarazione formulata a _____
in data _____

In fede

Allegato 2

Regione Campania
Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013
Misura 215
Numero di domanda

Dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445/2000

Il/La sottoscritta/a _____ nato/a a _____ Prov. ____ Il
_____ residente in _____ Prov. ____ indirizzo
_____ CAP _____ C.F. _____, in qualità di titolare/legale
rappresentante dell'azienda agricola _____ con sede
legale in _____, partita IVA _____ iscritta al Registro
delle Imprese della Camera di Commercio della Provincia di _____
al numero _____, Telefono _____ Cellulare _____

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR
445/00 per le false attestazioni e per le mendaci dichiarazioni:

DICHIARA

di rispettare il regime della condizionalità di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.
2083/08 ed in particolare:

CAMPO DI CONDIZIONALITA': TUTELA DELL' AMBIENTE

(Per le aziende con superfici ricadenti in ambito delle Zone di Protezione Speciale)

ATTO A1 – – Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici - articolo 3, art.4 (paragrafi 1, 2, 4), artt. 5, 7, 8.

- di rispettare quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007, ed in particola-
re, tra l'altro, di ottemperare ai seguenti divieti ed obblighi:

Divieti di:

- eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco
oppure da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di ri-
modellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione
economicamente sostenibile;
- esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore, fatti salvi i livella-
menti ordinari per la preparazione del letto di semina;
- conversione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi. Per pascolo per-
manente si intendono i terreni utilizzati per la coltivazione di erba o di altre
piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non
compresi nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più;

- Bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
 - superfici a seminativi, comprese quelle investite a colture prodotte con metodi di produzione biologico e le superfici ritirate per fornire materiale per la trasformazione all'interno della Comunità di prodotti non destinati principalmente per il consumo umano o animale, purché vengano applicati sistemi di controllo efficaci;
 - superfici a seminativi soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche ed ambientali.

Obblighi:

- garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sulle superfici a seminativo in produzione o investite a colture no food o biologiche o su superfici ritirate dalla produzione, ed attuare, sui terreni ritirati dalla coltivazione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione o pascolamento. Tale divieto è valido dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno.

Deroghe

- pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o di piante biocidi;
 - terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - colture a perdere per la fauna;
 - interventi di miglioramento fondiario;
 - su terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o nel caso di terreni da ripristinare alla produzione nell'anno successivo sono consentite lavorazioni da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente a quella dell'entrata in produzione.
E' fatto obbligo di sfalcio per la realizzazione di fasce antincendio ai sensi della normativa vigente.
- che gli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale quali canali di irrigazione e canali collettori, sono effettuati al di fuori del periodo produttivo degli uccelli.

(Per tutte le aziende che utilizzano sostanze pericolose ai sensi del D. Lg.vo 152/99 per l'inquinamento delle acque sotterranee)

ATTO A2 – Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose - Articoli 4 e 5.

- di eseguire un corretto stoccaggio ed avvio alle operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o nel sottosuolo;

(Solo per le aziende aventi caratteristiche tali da necessitare di detto contratto o dette autorizzazioni ai sensi della normativa vigente)

- di essere in possesso di un contratto di conferimento dei rifiuti pericolosi (oli esauriti, batterie, ecc);
- di essere in possesso della autorizzazione allo scarico delle acque reflue (estremi dell'autorizzazione);
- di rispettare le condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

(Per le aziende che utilizzano fanghi di depurazione in agricoltura)

**ATTO A3 – Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura
Articolo 3, paragrafo 1 e 2.**

(Nel caso in cui l'imprenditore metta a disposizione a terzi i terreni su cui esercita la propria attività agricola per lo spandimento di fanghi)

- di rispettare e di far rispettare le condizioni di utilizzazione ed i divieti previsti dalla normativa;
- di aver acquisito e conservato copia dei seguenti documenti:
 - formulario di identificazione che certifica la provenienza dei fanghi;
 - scheda di accompagnamento;
 - registro di utilizzazione dei terreni;
 - notifica agli enti competenti dell'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, con almeno 10 giorni di anticipo;

(nel caso in cui l'imprenditore sia utilizzatore ma non produttore dei fanghi, in aggiunta agli impegni di cui sopra)

- di essere in possesso dell'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi rilasciata dall'amministrazione provinciale territorialmente competente;
- di essere iscritto all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

(nel caso in cui l'imprenditore sia produttore ed utilizzatore dei fanghi, in aggiunta agli impegni di cui sopra)

- di provvedere alla tenuta del registro di carico e scarico.

(Per le aziende con superfici ricadenti in ambito delle Zone Vulnerabili ai Nitrati)

ATTO A4 – Direttiva 91/676/Cee relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole Artt. 4 e 5.

- di applicare il programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati definito ed approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 209 del 23 febbraio 2007 ed in particolare:
- di provvedere a fornire comunicazione preventiva al Sindaco del Comune in cui ricadono i terreni di utilizzo agronomico dei liquami zootecnici;
- di essere esentati dal presentare comunicazione preventiva in quanto l'azienda produce in un anno un quantitativo non superiore a 1000 Kg di azoto da effluenti zootecnici;
- di annotare sul quaderno di campagna tutti gli interventi di concimazione effettuati.

(Per le aziende con superfici ricadenti in ambito delle Zone Speciali di Conservazione e dei Siti di Importanza Comunitaria)

ATTO A5 – Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica. Artt. 6,13,15, e 22 (lettera b)

- di rispettare quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007, ed in particolare, tra l'altro, di applicare le seguenti misure di conservazione,

-

Divieti di:

- eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco oppure da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore, fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
- conversione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi. Per pascolo permanente si intendono i terreni utilizzati per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compresi nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più;
- Bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
 - superfici a seminativi, comprese quelle investite a colture prodotte con metodi di produzione biologico e le superfici ritirate per fornire materiale per la trasformazione all'interno della Comunità di prodotti non destinati principalmente per il consumo umano o animale, purché vengano applicati sistemi di controllo efficaci;
 - superfici a seminativi soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche ed ambientali.

Obblighi:

- garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sulle superfici a seminativo in produzione o investite a colture no food o biologiche o su superfici ritirate obbligatoriamente o spontaneamente dalla produzione, ed attuare, sui terreni ritirati dalla coltivazione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione o pascolamento. Tale divieto è valido dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno.

Deroghe

- pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o di piante biocidi;
- terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- colture a perdere per la fauna;
- interventi di miglioramento fondiario;
- su terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o nel caso di terreni da ripristinare alla produzione nell'anno successivo sono consentite lavorazioni da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente a quella dell'entrata in produzione.
E' fatto obbligo di sfalcio per la realizzazione di fasce antincendio ai sensi della normativa vigente.

- che gli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale quali canali di irrigazione e canali collettori, sono effettuati al di fuori del periodo produttivo degli uccelli

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITA' PUBBLICA, SALUTE DELLE PIANTE E DEGLI ANIMALI

(Per le aziende agricole che conducono allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovini e caprini)

ATTI A6 – Direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992 (modificata dal Reg. CE 21/04 e dalla Direttiva 2008/71/CEE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla identificazione e registrazione dei suini) relativa alla identificazione e registrazione degli animali. Artt. 3, 4,e 5

ATTO A7 –Reg. Ce 2629/97 (abrogato dal Reg. CE 911/2004) che stabilisce le modalità di applicazione del Reg. Ce 820/97 (abrogato dal Reg. CE 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende ed i passaporti previsti dal sistema di identificazione e registrazione dei bovini. Artt. 6 e 8

ATTO A8 - Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne. Artt. 4 e 7

ATTO A8bis - Reg. Ce 21/04 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) 1782/03 e direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE. Artt. 3, 4 e 5

- rispettare le norme che riguardano l'identificazione degli animali, le registrazioni, la tenuta dei passaporti e dei documenti relativi alla movimentazione (Modelli 4), l'aggiornamento della Banca Dati Nazionale istituita presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo).

(Per tutte le aziende in cui si utilizzano prodotti fitosanitari)

ATTO B9 – Direttiva 91/414/CEE immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Art.3

- di essere in possesso dell'autorizzazione all'uso dei prodotti tossici, molto tossici e nocivi (patentino);
- di attenersi alle indicazioni d'uso dei prodotti tossici, molto tossici e nocivi;
- di conservare ed utilizzare detti prodotti secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
- di annotare sul "quaderno di campagna" tutti i trattamenti effettuati.

(Per tutte le aziende, anche all'aria aperta, dove si allevano o si detengono anche transitoriamente animali, indipendentemente dalla specie)

ATTO B 10 – Direttiva 96/22/CEE e successive modifiche apportate dalla Direttiva 2003/74/CE del Parlamento Europeo concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle Direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE. Artt. 3, 4,e 5 (+5a) e 7.

- di non avere adottato comportamenti anomali riguardo all'utilizzo di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e bet-agoniste nelle produzioni di propria competenza;
- di non avere subito sanzioni in merito all'utilizzo di dette sostanze negli ultimi 12 mesi;
- di aver subito sanzioni in merito all'utilizzo di dette sostanze negli ultimi 12 mesi e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto.

(Per tutte le aziende del settore agroalimentare: produttori agricoli, zootecnici e/o trasformatori)

ATTO B 11 – Regolamento Ce 178/02 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare ed istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Artt. 14,15,17(par.1), 18, 19 e 20 :

- di garantire che nell'azienda sottoposta al proprio controllo gli alimenti prodotti soddisfano le disposizioni sulla legislazione alimentare inerenti alla sua attività, in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, sia per quanto riguarda il rispetto dei requisiti in materia di igiene, sia per quanto concerne la registrazione dei prodotti;

Per le aziende produttrici di latte:

- di essere in possesso di registrazione n. _____ ai sensi del Reg CE 852/04 rilasciata dalla ASL di o di averla acquisita ai sensi del DPR 54/99;
- di aver effettuato in data _____ richiesta di registrazione ai sensi del Reg. CE 852/04;

Per le aziende produttrici di mangimi:

- di essere in possesso di registrazione ai sensi del Reg. Ce 183/05 e ss.mm. ed ii. rilasciata dalla ASL di _____

(Per le aziende in cui si effettua attività di allevamento dei ruminanti)

ATTO B 12 – Reg. (Ce) 999/01 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e successive modifiche ed integrazioni- Artt. 7,11,12,13 e 15:

- di non somministrare ai ruminanti presenti in azienda mangimi contenenti proteine di origine animale;
- di informare l'autorità sanitaria competente in caso di sospetto di malattia;
- di segnalare la morte in azienda dei suoi animali.

(Per le aziende in cui si effettua attività di allevamento dei ruminanti e dei suini)

ATTO B 13 – Direttiva 85/511/CEE concernenti misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla Direttiva 2003/85/CEE del Consiglio del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica - Art.

- di informare l'autorità sanitaria competente in caso di sospetto di malattia.

(Per le aziende in cui si effettua attività di allevamento dei suini)

ATTO B 14 – Direttiva 92/119/CEE concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la Malattia Vescicolare dei Suini - Art. 3

- di rispettare i requisiti e le prescrizioni sanitarie relative alla movimentazione dei suidi e al rispetto dei vincoli sanitari;

- di collaborare con l'autorità competente per l'esecuzione dei piani di eradicazione della malattia.

(Per tutte le aziende in cui si effettua attività di allevamento o soggiorno dei ruminanti)

ATTO B 15 – Direttiva 2000/75/CEE che stabilisce disposizioni specifiche di lotta ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini. Art.3

- di rispettare i requisiti e le prescrizioni sanitarie relative alla movimentazione degli animali sensibili e al rispetto dei vincoli sanitari;
- di collaborare con l'autorità competente per l'esecuzione dei piani di eradicazione della malattia.

CAMPO DI CONDIZIONALITA': IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

(Per tutte le aziende con allevamenti animali, indipendentemente dalla specie, con esclusione degli invertebrati)

ATTO C16 – Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Artt. 3 e 4.

ATTO C 17 - Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Artt. 3 e 4, paragrafo 1.

ATTO C 18 – Direttiva 98/58/CEE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Art. 4.

- di rispettare le norme minime per la protezione degli animali negli allevamenti.

BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE ED AMBIENTALI

(Per tutte le superfici a seminativo in produzione, esclusivamente per i terreni in pendenza)

NORMA 1.1 – interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio

(Per tutte le superfici a seminativo in produzione o per quelle ritirate dalla produzione)

NORMA 2.1 – Gestione delle stoppie e dei residui vegetali

(Per tutte le superfici a seminativo in produzione)

NORMA 2.2 – Avvicendamento delle colture

(Per tutta la superficie agricola dell'azienda)

INORMA 3.1- Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine

(Per le superfici a pascolo permanente)

NORMA 4.1 - Protezione del pascolo permanente

(Per tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione)

INORMA 4.2 - Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

(Per tutte le superfici ad oliveto e vigneti)

INORMA 4.3 - Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative

(Per tutta la superficie agricola dell'azienda)

INORMA 4.4 -Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Alla presente si allega :

1. certificazione sanitaria attestante lo stato di stalla indenne da brucellosi, tubercolosi e leucosi (per le aziende produttrici di latte bovino crudo destinato al consumo diretto);
2. certificazione della competente autorità sanitaria attestante il rispetto nell'allevamento delle prescritte disposizioni sanitarie in ordine a quanto stabilito dal piano straordinario per l'eradicazione e la sorveglianza della malattia vescicolare dei suini nella Regione Campania (per tutte le aziende che effettuano attività di allevamento e commercializzazione di suini – Atto B14);

DATA

In Fede

Trattamento dei dati personali

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.gs. n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice fiscale

Dichiarazione formulata a _____ in data _____

Data

In fede

Piano volontario di profilassi diretta negli allevamenti bufalini e bovini della Regione Campania.

INTRODUZIONE

Le patologie infettive nelle specie bovina e bufalina ed, in particolare, quelle della sfera riproduttiva responsabili di aborto, sono ancora diffuse nel territorio regionale e possono rappresentare un problema di sanità pubblica a causa della possibile trasmissione di malattia all'uomo.

In particolare, per quel che concerne la brucellosi, l'attuale strategia dell'Unione Europea mira alla totale eradicazione mediante *screening sierologico* della popolazione zootecnica recettiva ed abbattimento tempestivo dei soggetti sieropositivi con successivo controllo sieroepidemiologico degli allevamenti fino ad arrivare al riconoscimento di aziende e territori "ufficialmente indenni". Il compito della attuazione di tale programma in Italia è sempre stato degli organismi ufficiali preposti cioè delle unità operative dei servizi veterinari delle AA.SS.LL. competenti per territorio.

Con l'emanazione dei nuovi regolamenti comunitari sulla sicurezza alimentare (pacchetto igiene), la Comunità Europea ha ulteriormente ribadito l'importanza dell'autocontrollo nelle industrie alimentari, introducendo il nuovo concetto di responsabilità anche a carico degli operatori del settore primario. In questa ottica, assecondando le linee di indirizzo dell'UE, si comprende subito come anche l'attività di profilassi delle malattie infettive deve necessariamente essere sostenuta e coadiuvata da parte del responsabile dell'impresa zootecnica interessata. Gli allevatori pertanto, oltre a collaborare con gli organismi ufficiali per favorire l'espletamento delle attività istituzionali di controllo, sono tenuti ad implementare nelle proprie aziende tutte le misure di prevenzione necessarie.

In particolare, allo scopo di contribuire all'eradicazione delle patologie infettive che interessano la sfera riproduttiva, l'allevatore è tenuto a segnalare al Servizio Veterinario competente per territorio qualsiasi manifestazione che potrebbe essere ricondotta a tali malattie quali i casi di aborto che si verificano nella propria azienda nonché qualsiasi variazione significativa del tasso di fertilità aziendale, per i quali possono poi essere effettuati tutti gli approfondimenti diagnostici ove previsti.

L'obiettivo principale del presente piano è pertanto quello di definire interventi di profilassi diretta nei confronti della brucellosi e delle principali patologie infettive della sfera riproduttiva, complementari alle attività di verifica e controllo attuate dai servizi veterinari delle AASSLL, a carico del titolare dell'azienda attraverso l'applicazione di misure generiche e specifiche in funzione delle caratteristiche epidemiologiche delle malattie in questione e delle misure di biosicurezza necessarie per il loro contenimento.

Tabella 1: caratteristiche epidemiologiche delle malattie/agenti patogeni

	Malattie Riproduttive	Brucellosi
Trasmissione		
<i>Orofecale</i>	x	x
<i>Secrezioni</i>	x	x
<i>Latte</i>	x	x
<i>Intrauterina</i>	x	x
<i>Sessuale</i>	x	x
Periodo di incubazione	5-10g	g/m
Durata malattia clinica	g/m	m
Durata stato di diffusore	m	m
Sopravvivenza nell'ambiente	<15g	m
Serbatoi animali selvatici		x
Fattori alimentari	x	x
Fattori ambientali	x	x

Legenda: g= mesi; m=mesi; a=anni

Tabella 2: Misure specifiche di biosicurezza esterna

CONTROLLI PER NUOVE INTRODUZIONI DI ANIMALI IN AZIENDA:	Malattie Riproduttive	Brucellosi
<i>Esame clinico di tutti gli animali di nuova introduzione</i>	X	
<i>Esecuzione dei test analitici per la ricerca delle malattie di tutti gli animali di nuova introduzione</i>	X	X per la Brucellosi il test si effettua prima dello spostamento
<i>Esecuzione routinaria di esami colturali per la ricerca di microrganismi patogeni e contagiosi</i>	X	X
<i>Nuova vaccinazione prima di sottoporre gli animali allo stress da trasporto</i>	X	
<i>Quarantena per almeno 3 settimane prima di immettere gli animali di nuova introduzione a contatto con quelli dell'allevamento</i>	X	X
<i>Comprare seme, embrioni e animali da fornitori che applicano programmi di controllo delle malattie infettive</i>	X	X
<i>Quando possibile escludere il passaggio di animali selvatici</i>		X
<i>Lavaggio dei veicoli per il trasporto bestiame tra un trasporto e l'altro</i>	X	X
<i>Evitare che i camion per lo smaltimento delle carcasse entrino nell'allevamento</i>	X	X
<i>Limitazione dell'accesso di persone in allevamento, organizzare le procedure di lavoro dai soggetti più giovani ai più vecchi, provvedere alla predisposizione di apparati per il lavaggio delle mani facilitato, rimuovere i residui di letame prima di passare da un gruppo all'altro</i>	X	X
<i>Le attrezzature utilizzate per la movimentazione dell'alimento non devono essere utilizzate per la movimentazione del letame</i>	X	X

Tabella 3: Misure specifiche di biosicurezza interna

	Malattie Riprodutti ve	Brucellosi
<i>Prevenire la contaminazione fecale dell'alimento e dell'acqua</i>	X	X
<i>Minimizzare il contatto tra i diversi gruppi di animali</i>	X	X
<i>Trattare gli animali di ritorno da fiere e mostre come nuove introduzioni</i>	X	X
<i>Minimizzare il contatto con animali esterni all'allevamento (contatti con i vicini attraverso le recinzioni)</i>	X	X
<i>Uso di attrezzature monouso</i>	X	X
<i>Disinfezione delle attrezzature da riutilizzare tra diversi animali</i>	X	X
<i>Rispettare la destinazione degli ambienti dell'allevamento (sala parto, infermeria, sala quarantena, sale per i diversi gruppi)</i>	X	X
<i>Separare gli animali sani da quelli malati</i>	X	X
<i>Locali ed attrezzature adeguati, lavabili ed in buono stato di manutenzione</i>	X	X
<i>Evitare sovraffollamento</i>	X	X
<i>Igiene della mungitura (lavaggio del capezzolo, asciugatura del capezzolo)</i>	X	X
<i>Disporre di uno specifico piano di alimentazione distinto per gruppi di animali</i>	X	X

MISURE DA ADOTTARE

a) misure generiche

- Pulizia e disinfezione dei ricoveri con idonei disinfettanti, con cadenza almeno annuale, e tenuta di apposito registro dove devono essere annotate le date degli interventi e il tipo di disinfettante utilizzato;
- Isolamento dei capi feriti, ammalati, o temporaneamente non idonei alla produzione di latte, in locali separati dalle altre aree di stabulazione, di superficie complessiva pari almeno a quella necessaria ad ospitare il 3% della popolazione adulta presente nell'allevamento ed almeno di un capo adulto; tali ricoveri devono essere puliti e disinfettati periodicamente ed almeno prima della introduzione di nuovi capi e dopo il loro allontanamento. Tali interventi devono essere annotati nel registro di cui al punto precedente;
- Controllo e manutenzione dell'impianto di mungitura, con cadenza almeno semestrale, e tenuta della relativa documentazione;
- Pulizia e sostituzione delle soluzioni disinfettanti per le vasche di disinfezione degli automezzi in entrata/uscita, con cadenza settimanale;
- Impiego di materiale monouso da parte del personale e degli eventuali visitatori che accedono ai locali di allevamento, con particolare attenzione ai locali destinati al ricovero temporaneo dei capi feriti, ammalati o non idonei alla produzione di latte;
- Accertamenti diagnostici per la verifica della presenza di endo ed ecto parassiti, con cadenza semestrale, attraverso l'effettuazione di un esame coprologico per la diagnosi e il controllo delle parassitosi endogene ed un esame per il rilievo di ectoparassiti, da realizzarsi in primavera e in autunno su almeno il 5% dei capi presenti in allevamento.

b) misure specifiche

- 1) Segnalazione ai Servizi veterinari della ASL competente di tutti i casi di aborto verificatisi in azienda con recupero dei feti abortiti e dei relativi invogli ai fini degli accertamenti diagnostici volti alla ricerca degli agenti infettivi della sfera riproduttiva, e segnalazione di ogni variazione significativa del tasso di fertilità aziendale non riconducibile a cause note..

MODALITA' DI ADESIONE AL PIANO

Gli allevatori che intendono aderire al presente Piano volontario di profilassi diretta, devono presentare apposita comunicazione al Servizio Veterinario competente per territorio, redatta conformemente al modello allegato.

In occasione degli accessi in azienda relativi alle attività di profilassi di Stato, i Servizi Veterinari accerteranno la conformità delle misure adottate con quanto previsto dal presente Piano.

L'adesione al Piano e l'applicazione puntuale nella propria azienda delle prescrizioni e degli interventi previsti dallo stesso è requisito indispensabile ai fini dell'accesso ai premi previsti dal P.S.R. 2007/2013 Misura 2.1.5 Azione C) ***Miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bovine e bufaline per contenere la diffusione di patologie .***

Allegato – Comunicazione adesione

Al Dipartimento di Prevenzione
dell'A.S.L. di _____

Servizio Veterinario

Oggetto: Adesione al *Piano volontario di profilassi diretta*.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____
() il ____/____/____ residente a _____
() via/località _____ n. ____ c.a.p. ____ () in
qualità di titolare/legale rappresentante dell'azienda agricola
_____ C.U.A.A. _____ Codice
A.S.L. dell'allevamento _____ Specie allevata _____
ubicata a _____ ()
via/località _____ n. ____ c.a.p. ____ telefono _____

COMUNICA

di aderire al *Piano volontario di profilassi diretta*, approvato dalle competenti Autorità regionali in esecuzione della misura 2.1.5 del PSR 2007/2013 della Regione Campania, impegnandosi ad applicare nella propria azienda le prescrizioni e gli interventi previsti dallo stesso.

luogo e data _____

(firma del titolare/legale rappresentante)

La presente istanza, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, deve essere sottoscritta in presenza del funzionario addetto alla ricezione della stessa, ovvero essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e, pertanto, fornisce il proprio consenso al trattamento degli stessi.

luogo e data _____

(firma del titolare/legale rappresentante)

PSR 2007/2013	
MISURA 215 Pagamenti per il benessere degli animali	
<i>Azione B) Prolungamento del periodo di allattamento naturale dopo la fase colostrale negli allevamenti bufalini</i>	
AZIENDA AGRICOLA: _____	REGISTRO N° _____
SEDE (via, comune, provincia) _____	ANNO _____
C.U.A.A.: _____	N° PROGRESSIVO AZIENDA _____
PARTITA IVA: _____	VIDIMATO IL _____
CODICE ASL _____	RILASCIATO IL _____
VIDIMAZIONE	
IL PRESENTE REGISTRO SI COMPONE DI UNA COPERTINA E DI NUMERO _____ FOGLI INTERNI DEBITAMENTE NUMERATI E VIDIMATI	

REGISTRO PSR 2007/2013 Misura 215 Azione B)

AZIENDA			
COMUNE			
PROVINCIA			
CODICE A.S.L.			
C.U.A.A.			
MARCHIO			
CODICE ELETTRONICO			
Giorni	DATA DEL PARTO	QUANTITA' DI LATTE PRODOTTO/DIE	DESTINAZIONE (TRASFORMAZIONE O ALIMENTAZIONE VITELLI)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

Vidimazione (timbro e data)

Pagina 1 ____ di ____

REGIONE CAMPANIA
A.G.C. SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
Interventi cofinanziati dal FEARS

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 225 “Pagamenti per interventi silvoambientali”

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali presupposti normativi a base del presente bando sono i seguenti:

- Regolamento (CE) n°1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, sul finanziamento della politica agricola comune, istituisce fra l'altro il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per il finanziamento delle misure di sviluppo rurale;
- Regolamento (CE) n°1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativo al sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR, abroga il Regolamento (CE) 1257/1999, che rimane comunque applicabile alle Azioni approvate dalla Commissione anteriormente al 1 gennaio 2007;
- Regolamento (CE) n°1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, reca disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) n°1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n°1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- Programma di Sviluppo Rurale approvato con Decisione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007 della Commissione;
- Legge regionale n°11/96 e successive modifiche e integrazioni;
- Circolare AGEA n°ACIU.2007.237 del 6 aprile 2007;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole del 20 marzo 2008 che reca disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del regolamento (CE) n°1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) n°1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- Decreto regionale dirigenziale n. 56 del 19 dicembre 2008 dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, che definisce le violazioni ed i livelli di gravità, entità e durata delle infrazioni per le misure che prevedono aiuti rapportati alla superficie aziendale e/o riferiti agli animali, in attuazione del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2008 (BURC n. 2 del 12 gennaio 2009);
- Disposizioni generali (BURC numero speciale del 29/04/2008)..
- Circolare AGEA n. 19 del 19 marzo 2009 ad oggetto: "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2009".

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria disponibile per la presente misura, per l'intero periodo di programmazione del PSR Campania (2007-2013), è pari a Meuro 22,72, di cui:

- il 57,5% è a carico del FEASR;
- il 42,5% è a carico dello Stato.

3. FINALITÀ, ARTICOLAZIONE DELLA MISURA E AZIONI

La misura mira a soddisfare i bisogni e le priorità ambientali individuate sul territorio regionale per le aree boschive e forestali, con l'obiettivo di:

- conservare ed accrescere la biodiversità;
- conservare gli ecosistemi forestali di notevole pregio naturalistico;
- ripristinare habitat naturali e seminaturali di dimensioni adatte per l'insediamento di popolazioni, vegetali e animali, vitali e, in particolare, per la conservazione di specie minacciate di estinzione;
- esaltare la funzione protettiva delle foreste in relazione alla difesa del suolo, all'assetto idrogeologico, nonché alla capacità di assorbimento di anidride carbonica;
- conservare e migliorare la struttura dei suoli e la qualità delle acque;
- migliorare la gestione e la salvaguardia delle zone forestali comprese nelle aree Natura 2000 e nelle aree protette nonché delle aree destinate alla produzione di materiale di base (boschi da seme) ai sensi della Direttiva 1999/105/CE.

Ai fini dell'attuazione della misura, per "foresta" si indica un terreno che si estende per una superficie superiore a 0,5 ettari, con alberi di oltre cinque metri di altezza e aventi una copertura superiore al 10 % o in grado di raggiungere tali valori in situ.

Sono comprese nella definizione di foresta:

- le zone in via di rimboschimento che non hanno ancora raggiunto una copertura arborea del 10% e i cui alberi hanno un'altezza inferiore a cinque metri;

- gli spazi aperti interni alle foreste quali le strade forestali, le fasce parafuoco e altre radure di dimensioni limitate;
- le barriere frangivento, le fasce protettive e i corridoi di alberi di larghezza superiore a venti metri e con una superficie superiore a 0,5 ettari.

Per “zona boschiva” si intende un’area non classificabile come “foresta”, di dimensioni superiori a 0,5 ettari, con alberi di oltre cinque metri di altezza e aventi una copertura del 5-10 % o in grado di raggiungere tali valori in situ, oppure con copertura mista di arbusti, cespugli e alberi superiore al 10%.

Sono escluse dalla definizione di “foresta” e “zone boschive” e quindi dal campo di applicazione del beneficio:

- i terreni che siano prevalentemente destinati ad uso agricolo o aventi destinazione d’uso urbana;
- gli alberi nei giardini e parchi in aree urbane;
- i boschi di alberi nei sistemi di produzione agricola quali quelli presenti nelle piantagioni di frutta ed i sistemi agroforestali.

La misura prevede due azioni, la prima articolata in tre interventi e la seconda in un unico intervento:

Azione a) Gestione di boschi e foreste verso una più accentuata maturazione e naturalizzazione.

Azione b) Mantenimento di habitat per la conservazione di specie animali anche a rischio di estinzione.

E’ consentita l’adesione ad entrambe le azioni previste dalla misura e, nell’ambito dell’azione a), a tutti gli interventi nei quali l’azione stessa si articola.

Gli impegni devono essere assunti e attuati:

- in conformità alla Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, recante “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n°13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo” e successive modificazioni e dei Regolamenti “A”, “B” e “C” alla stessa allegati;
- nel rispetto del vigente Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione e prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, approvato annualmente dalla Giunta Regionale, in linea con le vigenti disposizioni comunitarie e in conformità con quanto previsto dalle Linee Guida nazionali di protezione delle foreste disposte dalla Legge 353/2000;
- compatibilmente con gli strumenti di pianificazione forestale eventualmente esistenti (piano forestale regionale, piano di assestamento, piani di coltura e conservazione, autorizzazione al taglio);
- nel rispetto dei criteri di gestione forestale sostenibile e delle norme di buone pratiche forestali e silvocolturali definiti dal Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 16 giugno 2005;
- in conformità alle prescrizioni e agli obblighi del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”.

4. AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE

La misura trova applicazione su tutto il territorio regionale limitatamente alle zone boschive e forestali così come definite al punto 3.

4.a. Ambiti preferenziali

In riferimento alla zonizzazione adottata con il PSR, al solo fine dell'eventuale formazione della graduatoria delle domande ammissibili, vengono individuati criteri di selezione preferenziali sulla base dell'appartenenza a ciascuna macroarea così come di seguito indicato:

AZIONE	Macroaree						
	A1	A2	A3	B	C	D1	D2
a) Gestione di boschi e foreste verso una più accentuata maturazione e naturalizzazione	XX	X	XXX	XX	XXX	XXX	XXX
b) Mantenimento di habitat per la conservazione di specie animali anche a rischio di estinzione	X	X	XX	XX	XXX	XXX	XXX

Inoltre, sempre al fine dell'eventuale redazione della graduatoria unica regionale dei beneficiari, sono individuate le seguenti aree preferenziali:

- aree rientranti nella rete Natura 2000, costituita dai siti individuati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. (Sito di Importanza Comunitaria-SIC, proposto Sito di Importanza Comunitaria-pSIC, Zona Speciale di Conservazione-ZSC e Zona di Protezione Speciale-ZPS);
- aree protette, nazionali e regionali;
- aree destinate alla produzione di materiale di base (boschi da seme), ai sensi della Direttiva 1999/05/CE.

4.b. Esclusioni

Sono escluse dal regime di aiuti le aree forestali e boscate percorse dal fuoco successivamente al 31.12.2003, e ciò nel rispetto della normativa di cui all'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n°353, fatte salve le eventuali deroghe autorizzate ivi previste.

I Comuni che, ai sensi dell'art.10 della legge 353/2000, non abbiano provveduto a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio 2004-2008 e ad approvarne il relativo elenco, non possono accedere alla domanda di aiuto.

Non sono ammesse al regime di aiuto le aree forestali e boscate che abbiano già beneficiato delle agevolazioni previste per le misure forestali del Regolamento (CEE) n°2080/92, per la misura H del PSR Campania 2000-2006 e per la misura 4.17 del POR Campania 2000-2006.

4.c. Pianificazione della gestione forestale da parte dei Comuni

I Comuni per accedere all'aiuto devono, in generale, aver pianificato la gestione forestale del proprio patrimonio attraverso l'adozione di un idoneo Piano in relazione alle dimensioni delle risorse forestali.

In tutti i casi, salvo quanto detto in seguito, non è ammissibile al regime di aiuto la domanda presentata da un Comune che non si sia mai dotato di un Piano di assestamento forestale (PAF).

In merito alla vigenza del PAF è riscontrabile la seguente casistica:

- a) per quanto riguarda gli interventi a.1 e b.1, i quali non si legano ad operazioni di taglio del soprassuolo, è ammissibile anche un PAF scaduto;
- b) per quanto riguarda gli interventi a.2 e a.3, connessi viceversa ad operazioni di taglio, è ammissibile un PAF scaduto a condizione che:
 - non si sia utilizzata tutta la massa legnosa prevista dal Piano e, per questo, si deve ancora procedere a delle operazioni di taglio sulle quali è possibile assumere gli impegni previsti dagli interventi a.2 e a.3;
 - nelle more dell'approntamento di un nuovo PAF, ricorrendo le condizioni di cui al punto 3. dell'art.10 della L.R.11/96, si è fatta richiesta di autorizzazione al taglio sulla quale è possibile assumere gli impegni previsti dagli interventi a.2 e a.3.

Nel caso in cui un Comune non si sia dotato di un Piano di assestamento forestale ma, per la gestione del patrimonio forestale, in ragione delle sue ridotte dimensioni, si sia avvalso di un piano di coltura e conservazione o di un analogo piano di gestione, ovvero di quanto previsto al comma 3. dell'art.10 della L.R.11/96., l'ammissibilità della suddetta pianificazione in sostituzione del PAF ai fini dell'ammissione agli interventi a.1 e b.1 e, in presenza di operazioni di taglio, agli interventi a.2 e a.3, è possibile unicamente nei seguenti casi:

- a) superfici interessate all'impegno costituite da soprassuoli originatisi da interventi di forestazione produttiva e gestiti attraverso un Piano di coltura e conservazione ;
- b) soprassuoli forestali governati a ceduo a condizione che per essi siano state rispettate le norme contenute nelle Prescrizioni di massima e di polizia forestale (Allegato C alla L.R.11/96) e, in particolare, il turno previsto per la specie dominante.

5. SOGGETTI BENEFICIARI

Gli aiuti previsti dalla misura sono concedibili a:

- privati e persone giuridiche di diritto privato che in base ad un legittimo titolo (proprietà, usufrutto, affitto bilaterale e/o unilaterale, registrato nei modi di legge e di durata almeno pari all'impegno del vincolo di destinazione di 7 anni) hanno il possesso di aree forestali o boscate; ai fini dell'accesso ai benefici previsti dal presente bando è escluso il comodato d'uso;

- Comuni proprietari di aree forestali o boscate.

Le società o le altre persone giuridiche possono accedere alla misura per i terreni propri e/o dei soci acquisiti in disponibilità a mezzo di affitto registrato o usufrutto.

Da tali atti deve risultare che:

- i soci rinunciano a presentare domanda di premio in proprio per le particelle di terreno acquisite dalla società
- è stato dato mandato, da parte di ciascun socio, al legale rappresentante della Società a presentare domanda e a riscuotere il premio.

Non possono beneficiare degli aiuti previsti dalla misura i soggetti già beneficiari di finanziamenti a valere sul PSR Campania 2000-2006 e sul POR Campania 2000-2006:

- che risultino destinatari di provvedimenti definitivi di revoca dei benefici concessi a seguito del mancato rispetto degli obblighi previsti dalle norme e dalle condizioni indicate nei provvedimenti di concessione;
- che risultino debitori di somme nei confronti dell'Amministrazione finanziatrice.

6. LE AZIONI

6.a. Azione a) Gestione di boschi e foreste verso una più accentuata maturazione e naturalizzazione

6.a.1. Intervento a.1) Incremento della biomassa organica morta, che non costituisca materiale residuo delle lavorazioni nelle normali operazioni di utilizzazione boschiva

Il legno morto costituisce una componente fondamentale degli ecosistemi forestali in quanto fornisce rifugio, protezione e nutrimento a innumerevoli organismi.

Il legno morto presente nelle cavità di vecchi alberi, nei lembi di rami spezzati, nei tronchi in piedi e a terra nei vari stadi di decadimento rappresenta il microhabitat ideale per oltre il 30% delle specie viventi nei complessi forestali e boschivi.

A questo va ad aggiungersi la funzione che il legno morto svolge nei confronti del miglioramento della struttura del suolo e come sito di stoccaggio del carbonio nonché, in generale, per il miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni, in particolare di quelli a media ed elevata pendenza.

6.a.1.1 Impegni

Sono ammesse all'aiuto previsto dall'azione a), intervento a.1) tutte le zone boscate e forestali, così come individuate al punto 3., il cui soprassuolo è costituito da cedui e fustaie.

L'impegno,prevede:

- il mantenimento in situ di almeno 7 soggetti arborei morti per ettaro di superficie, in piedi o a terra, di dimensioni (diametro e altezza/lunghezza) almeno pari alla media del soprassuolo;
- nel caso di più soggetti arborei di dimensioni inferiori alla media del soprassuolo, ma il cui diametro sia almeno pari a cm.10, l'impegno è ammissibile a condizione che vengano mantenuti più soggetti il cui volume dendrometrico complessivo sia comunque confrontabile con quello dato da almeno 7 soggetti rappresentativi dei valori medi;
- rispetto degli impegni e proseguimento dell'attività per almeno sette anni.

Nel caso di non uniforme distribuzione delle piante morte sulla superficie forestale interessata dall'impegno, fermo restando il numero minimo complessivo di soggetti arborei morti (ad es. 70 piante per 10 ettari di superficie), il numero minimo di piante morte da rilevare su ciascuna porzione pari a 1 ettaro, ai fini dell'ammissibilità di quella porzione di superficie all'impegno, è almeno pari a 2 (due).

Analogamente, nel caso di soggetti di dimensioni inferiori alla media del soprassuolo ma il cui volume dendrometrico complessivo sia confrontabile con quello dato dai 7 soggetti rappresentativi dei valori medi; in tal caso la massa legnosa delle piante morte da rilevare su ciascuna porzione pari ad un ettaro, ai fini dell'ammissibilità di quella porzione all'impegno, è pari almeno al 25% del volume dato dai sette soggetti rappresentativi del soprassuolo.

In ogni caso, sussistendo il vincolo del rispetto delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale, ai fini dell'ammissibilità all'aiuto, le piante morte non possono essere comprese tra quelle per le quali sussiste l'obbligo della lotta fitopatologica, prevista dall'art.9 dell'Allegato C alla L.R.11/96.

Per quanto riguarda i boschi cedui, le piante morte devono essere individuate esclusivamente tra le piante riservate al taglio come matricine, di qualsiasi turno presente.

Una volta individuate le piante morte in piedi e quelle morte a terra, il richiedente deve procedere alle seguenti operazioni, le cui risultanze devono essere riportate nell'allegato A1: "*Scheda di rilevamento Azione A) – Intervento A.1)*", Parte 1,2 e 3 :

1. *individuazione dei dati catastali, plano-altimetrici e superficie delle zone interessate;*
2. *localizzazione dell'intervento:* - *in area classificata montana;*
 - *in area preferenziale;*
 - *macroarea*
3. *individuazione del tipo di soprassuolo, del tipo di governo, ceduo o fustaia, e valori medi di diametro e altezza;*
4. *individuazione della specie della pianta morta (Allegato C–Elenco delle specie);*
5. *georeferenziazione della pianta;*
6. *individuazione del tipo di legno morto: in piedi o a terra;*
7. *misura del diametro mt.1,30 da terra, nel caso di pianta in piedi, ovvero dal colletto, nel caso di pianta a terra;*

8. stima dell'altezza, nel caso di pianta in piedi, ovvero misura della lunghezza nel caso di pianta a terra;
9. individuazione della classe di decadimento della pianta (codice da 1 a 5);
10. contrassegnatura della pianta in tinta blu indelebile con la dicitura: PSR 225/A1/n°pianta (da 1 a 7 o oltre);
11. acquisizione fotografica della pianta (almeno una fotografia per singola pianta).

Per quanto riguarda il tasso di decadimento delle piante morte, esso è determinato valutando le proprietà organolettiche del legno morto e utilizzando la classificazione di Hunter (Allegato D – Esempi di tipologia del legno morto e classi di decadimento):

- classe 1: pianta morta di recente, tronco intatto;
- classe 2: legno ancora solido per la maggior parte, meno del 10% della sua struttura è cambiata a causa della decomposizione; un coltellino appuntito penetra per meno di 1 cm;
- classe 3: legno decomposto dal 10 al 25%, un coltellino appuntito penetra per circa 1 cm;
- classe 4: legno decomposto dal 26 al 75% da soffice a molto soffice; un coltellino appuntito penetra ben oltre 1 cm;
- classe 5: legno molto decomposto con struttura totalmente incoerente dal 76 al 100%.

Il legno morto riconducibile alle classi 4 e 5 di decadimento non è ammissibile al regime di aiuto in fase di prima istanza in quanto, in considerazione del notevole stato di decomposizione e del conseguente azzeramento del valore di mercato, il mantenimento in situ dello stesso non si configura quale perdita di reddito giustificativa dell'attribuzione del premio.

All'atto della presentazione della domanda di conferma e/o aggiornamento annuale di adesione alla misura, la scheda di rilevamento deve essere aggiornata con particolare riguardo ai punti 6., 9. e 11.

6.a.1.2 Requisiti di ammissibilità

L'accesso all'aiuto è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- rispetto delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale, di cui alla Legge Regionale 7 maggio 1996, n°11, Allegato C e successive modifiche e integrazioni;
- rispetto del regime di condizionalità di cui alla Delibera di Giunta Regionale n°2083/2008;
- limitatamente ai Comuni, esistenza di una pianificazione della gestione forestale attraverso l'adozione di un idoneo Piano, così come definito al punto 4.c.;
- aree oggetto di intervento non percorse da incendio ovvero incendio verificatosi entro il 31.12.2003;
- limitatamente ai Comuni, avvenuto censimento, tramite apposito catasto, dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio 2004-2008, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n°353;

- aree oggetto di impegno che non abbiano beneficiato delle agevolazioni previste per le misure forestali del Regolamento (CEE) n°2080/92, per la misura H del PSR Campania 2000-2006 e per la misura 4.17 del POR Campania 2000-2006;
- soggetti arborei morti di diametro medio almeno pari a cm.10;
- soggetti arborei morti che non costituiscano materiale residuo delle lavorazioni nelle normali operazioni colturali;
- in fase di domanda di aiuto, non ammissibilità delle piante morte riconducibili alle classi 4 e 5 di decadimento secondo la scala di Hunter;
- distribuzione delle piante morte che rispetti i parametri stabiliti al punto 6.a.1.1.;
- piante morte non comprese tra quelle per le quali sussiste l'obbligo della lotta fitopatologica, prevista dall'art.9 dell'Allegato C alla L.R.11/96.
- per i boschi cedui, piante morte individuate esclusivamente tra le piante riservate al taglio come matricine, di qualsiasi turno presente.

6.a.1.3 Documentazione

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a. scheda di rilevamento – Allegato A1, Parte 1, 2 e 3;
- b. documentazione fotografica;
- c. corografia in scala 1:25.000 con evidenziata l'area boscata, la viabilità di accesso e quella esistente all'interno della area boscata;
- d. planimetria catastale in scala 1:4.000 o 1:2.000 con riportata la superficie boscata;
- e. copia conforme dell'estratto di mappa e partita delle particelle oggetto d'impegno.

La documentazione fotografica di cui al punto b. può essere fornita in formato digitale e su idoneo supporto (CD/DVD), a condizione che sia identificabile il riferimento alla singola pianta da indicare nell'Allegato A1 Parte 2.

6.a.2. Intervento a.2)

Incremento del numero di matricine da riservare al taglio, nel caso di soprassuoli a ceduo

L'aumento del numero di matricine da riservare al taglio nei boschi cedui contribuisce alla difesa e al miglioramento del suolo e a un migliore assetto idrogeologico. Inoltre, si incrementa la capacità di stoccaggio del carbonio.

6.a.2.1 Impegni

Sono ammesse all'aiuto previsto dall'azione a), intervento a.2) tutte le zone boscate e forestali, così come individuate al punto 3., il cui soprassuolo, costituito esclusivamente da cedui, sia interessato da operazioni di taglio.

Non sono ammessi i boschi cedui di robinia, nocciolo, pioppo e salice.

L'impegno prevede:

- l'incremento del numero di matricine da riservare al taglio;
- valore dell'incremento pari almeno al 10% rispetto:
 - a. ai limiti stabiliti dalla normativa vigente (la normativa regionale, L.R. 11/96, Allegato C – Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, artt.24 e 28, per i cedui semplici, prevede di riservare almeno 70 matricine per ettaro, 50 nel caso di cedui castanili; i suddetti limiti si incrementano rispettivamente a 100 e 80 matricine nel caso di superfici forestali con pendenza media superiore al 70%; per i cedui composti, prevede di riservare almeno 140 matricine per ettaro, di cui 80 dell'età del turno del ceduo e 60 ripartite fra le classi di età multiple del turno);
 - b. a quanto stabilito, se più restrittivo rispetto ai limiti di cui al punto a., dalla pianificazione gestionale forestale (piano di assestamento, piano di coltura e conservazione, autorizzazione al taglio) prevista per le superfici oggetto della domanda di aiuto;
- mantenimento delle matricine per un periodo almeno pari al doppio del turno del ceduo.
- rispetto degli impegni e proseguimento dell'attività per almeno sette anni.

Una volta individuate le matricine da riservare al taglio, il richiedente deve procedere alle seguenti operazioni, le cui risultanze devono essere riportate nell'allegato A2: "Scheda di rilevamento Azione A) – Intervento A.2)", Parte 1, 2 e 3:

1. *individuazione dei dati catastali, plano-altimetrici e superficie delle zone interessate;*
2. *localizzazione dell'intervento:*
 - *in area classificata montana;*
 - *in area preferenziale;*
 - *macroarea*
3. *individuazione del tipo di soprassuolo, del tipo di governo e valori medi di diametro e altezza;*
4. *individuazione della specie della pianta da rilasciare (Allegato C–Elenco delle specie);*
5. *georeferenziazione della pianta;*
6. *misura del diametro mt.1,30 da terra;*
7. *stima dell'altezza;*
8. *contrassegnatura della pianta con anello in tinta blu indelebile a mt.1,30 da terra e dicitura: PSR 225/A2/n° pianta;*
9. *acquisizione fotografica della pianta (almeno una fotografia per singola pianta).*

All'atto della presentazione della domanda di conferma e/o aggiornamento annuale di adesione alla misura, la scheda di rilevamento deve essere aggiornata con particolare riguardo ai punti 6. 7. e 9..

6.a.2.2 Requisiti di ammissibilità

L'accesso all'aiuto è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- per i privati e le persone giuridiche di diritto privato, possesso dell'autorizzazione al taglio ai sensi dell'art.2 dell'Allegato B alla L.R.11/96 ovvero aver presentato istanza di autorizzazione al taglio ai sensi dell'art.1 del medesimo Allegato B;
- per i Comuni, possesso dell'autorizzazione al taglio ai sensi dell'art.6 dell'Allegato B alla L.R.11/96 ovvero aver presentato istanza di autorizzazione al taglio ai sensi dell'art.4 del medesimo Allegato B;
- rispetto delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale, di cui alla Legge Regionale 7 maggio 1996, n°11, Allegato C e successive modifiche e integrazioni;
- rispetto del regime di condizionalità di cui alla Delibera di Giunta Regionale n°2083/2008;
- limitatamente ai Comuni, esistenza di una pianificazione della gestione forestale attraverso l'adozione di un idoneo Piano, così come definito al punto 4.c.;
- aree oggetto di intervento non percorse da incendio ovvero incendio verificatosi entro il 31.12.2003;
- limitatamente ai Comuni, avvenuto censimento, tramite apposito catasto, dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio 2004-2008, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n°353;
- aree oggetto di impegno che non abbiano beneficiato delle agevolazioni previste per le misure forestali del Regolamento (CEE) n°2080/92, per la misura H del PSR Campania 2000-2006 e per la misura 4.17 del POR Campania 2000-2006;
- soggetti arborei da riservare al taglio da individuare, per almeno il 50%, tra le specie sporadiche e rarefatte di seguito indicate: *abete bianco, tasso, betulla, farnia, aceri, frassino maggiore, rovere, farnetto, sughera, ibrido cerro-sughera, tigli, sorbi, ciliegio, melo e pero selvatico, agrifoglio*;
- esclusione dei boschi cedui di robinia, nocciolo, pioppo e salice;
- soggetti arborei scelti tra le piante da seme o, in mancanza, fra i polloni migliori e più sviluppati;
- distribuzione delle matricine possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata o a gruppi, a seconda che possano resistere o meno all'isolamento, con preferenza per le zone dove la loro presenza può meglio assicurare la rinnovazione del bosco;
- diametro delle matricine a mt.1,30 da terra non inferiore al diametro medio dei polloni del turno.

6.a.2.3 Documentazione

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a. scheda di rilevamento – Allegato A2, Parte 1, 2 e 3;
- b. documentazione fotografica;
- c. copia conforme all'originale dell'autorizzazione al taglio ovvero dell'istanza di autorizzazione;

- d. corografia in scala 1:25.000 con evidenziata l'area boscata, la viabilità di accesso e quella esistente all'interno della area boscata;
- e. planimetria catastale in scala 1:4.000 o 1:2000 con riportata la superficie boscata;
- f. copia conforme dell'estratto di mappa e partita delle particelle oggetto d'impegno.

La documentazione fotografica di cui al punto b. può essere fornita in formato digitale e su idoneo supporto (CD/DVD), a condizione che sia identificabile il riferimento alla singola pianta da indicare nell'Allegato A2 Parte 2.

6.a.3. Intervento a.3)

Creazione di aree di riserva non soggette a taglio all'interno di boschi e foreste produttive

Le aree di riserva non soggette al taglio, nel caso di interventi di taglio di utilizzazione nei cedui e di sgombro nelle fustaie, oltre a contribuire alla conservazione della biodiversità, creano le condizioni per l'insediamento di popolazioni vegetali e animali, contribuiscono alla difesa e miglioramento del suolo e ad un migliore assetto idrogeologico, nonché al miglioramento della qualità delle acque.

6.a.3.1 Impegni

Sono ammesse all'aiuto previsto dall'azione a), intervento a.3) tutte le zone boscate e forestali, così come individuate al punto 3., il cui soprassuolo, costituito da cedui e fustaie, sia interessato da operazioni di taglio.

L'impegno, della durata di sette anni, prevede:

- il mantenimento e, quindi, il rilascio a evoluzione naturale di aree di superficie complessiva pari almeno al 5% della superficie totale interessata dalla pianificazione gestionale forestale (piano di assestamento, piano di coltura e conservazione, autorizzazione al taglio) prevista per le superfici oggetto della domanda di aiuto;
- aree da riservare individuate esclusivamente all'interno delle parcelle interessate da:
 - tagli di utilizzazione nei cedui;
 - tagli di sgombro nelle fustaie;
- area da riservare al taglio da individuare nei punti caratteristici da un punto di vista morfologico, quali *gli impluvi, i displuvi, i dossi, i balzi di roccia, le sponde fluviali*, etc.
- rispetto degli impegni e proseguimento dell'attività per almeno sette anni.

Le aree devono essere tali da creare un potenziale corridoio tra le particelle interessate dalla tagliata, contribuire alla stabilità del suolo e fornire luogo di rifugio per la fauna e, in particolare, l'avifauna.

Pertanto, è consentito il frazionamento delle aree da riservare al taglio in sub-aree, con il vincolo che lo stesso è comunque condizionato dal rispetto delle prescritte caratteristiche ambientali e morfologiche.

Una volta individuate le aree da mantenere, il richiedente deve procedere alle seguenti operazioni, le cui risultanze devono essere riportate nell'allegato A3: "Scheda di rilevamento Azione A) – Intervento A.3)", Parte 1, 2, 3 e 4 :

1. *individuazione dei dati catastali, plano-altimetrici e superficie delle zone interessate;*
2. *localizzazione dell'intervento:*
 - *in area classificata montana;*
 - *in area preferenziale;*
 - *macroarea*
3. *individuazione del tipo di soprassuolo, del tipo di governo, ceduo o fustaia, e valori medi di diametro e altezza;*
4. *individuazione dei dati catastali, plano-altimetrici e superficie dell'area/sub-area da mantenere;*
5. *georeferenziazione dell'area/sub-area (approssimativamente il centro di essa);*
6. *individuazione della tipologia del punto morfologico caratteristico e sua descrizione;*
7. *individuazione della specie (Allegato C-Elenco delle specie) di almeno il 30% delle piante dell'area/sub-area da mantenere nel caso di fustaia e di almeno il 10% delle piante da mantenere nel caso di ceduo; le piante devono essere individuate tra quelle di confine dell'area/sub-area e il loro numero deve in ogni caso consentire la delimitazione dell'area/sub-area stessa;*
8. *misura del diametro a mt.1,30 da terra delle piante così come individuate al punto 7.; nel caso di ceppaia, si misura il diametro del pollone di dimensione maggiore e si indica il numero di polloni costituenti la ceppaia stessa;*
9. *stima dell'altezza delle piante così come individuate al punto 7.;*
10. *contrassegnatura delle piante individuate al punto 7. con anello in tinta blu indelebile a mt.1,30 e dicitura: PSR 225/A3/n°pianta;*
11. *georeferenziazione delle piante così come individuate al punto 7.;*
12. *acquisizione fotografica dell'area (almeno tre fotografie per singola area).*

All'atto della presentazione della domanda di conferma e/o aggiornamento annuale di adesione alla misura, la scheda di rilevamento deve essere aggiornata con particolare riguardo ai punti 8., 9. e 12..

6.a.3.2 Requisiti di ammissibilità

L'accesso all'aiuto è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- per i privati e le persone giuridiche di diritto privato, possesso dell'autorizzazione al taglio ai sensi dell'art.2 dell'Allegato B alla L.R.11/96 ovvero aver presentato istanza di autorizzazione al taglio ai sensi dell'art.1 del medesimo Allegato B;

- per i Comuni, possesso dell'autorizzazione al taglio ai sensi dell'art.6 dell'Allegato B alla L.R.11/96 ovvero aver presentato istanza di autorizzazione al taglio ai sensi dell'art.4 del medesimo Allegato B;
- rispetto delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale, di cui alla Legge Regionale 7 maggio 1996, n°11, Allegato C e successive modifiche e integrazioni;
- rispetto del regime di condizionalità di cui alla Delibera di Giunta Regionale n°2083/2008;
- limitatamente ai Comuni, esistenza di una pianificazione della gestione forestale attraverso l'adozione di un idoneo Piano, così come definito al punto 4.c.;
- aree oggetto di intervento non percorse da incendio ovvero incendio verificatosi entro il 31.12.2003;
- limitatamente ai Comuni, avvenuto censimento, tramite apposito catasto, dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio 2004-2008, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n°353;
- aree oggetto di impegno che non abbiano beneficiato delle agevolazioni previste per le misure forestali del Regolamento (CEE) n°2080/92, per la misura H del PSR Campania 2000-2006 e per la misura 4.17 del POR Campania 2000-2006;
- superfici oggetto di domanda il cui soprassuolo sia interessato esclusivamente da operazioni di taglio di utilizzazione per i cedui e taglio di sgombrò per le fustaie;
- area da riservare al taglio da individuare nei punti caratteristici da un punto di vista morfologico, quali *gli impluvi, i displuvi, i dossi, i balzi di roccia, le sponde fluviali*, etc.

6.a.3.3 Documentazione

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a. scheda di rilevamento – Allegato A3, Parte 1, 2, 3 e 4;
- b. documentazione fotografica;
- c. copia conforme all'originale dell'autorizzazione al taglio ovvero dell'istanza di autorizzazione;
- d. corografia in scala 1:25.000 con evidenziata l'area boscata, la viabilità di accesso e quella esistente all'interno della area boscata;
- e. planimetria catastale in scala 1:4.000 o 1:2000 con riportata la superficie boscata e la localizzazione delle aree/sub-aree da riservare al taglio;
- f. copia conforme dell'estratto di mappa e partita delle particelle oggetto d'impegno

La documentazione fotografica di cui al punto b. può essere fornita in formato digitale e su idoneo supporto (CD/DVD), a condizione che sia identificabile il riferimento alla singola pianta individuata da indicare nell'Allegato A3 Parte 3.

6.a.4. Regime d'incentivazione

I premi annui relativi all'Azione a) sono riportati di seguito:

Attuazione interventi	Euro/Ha
Attuazione dei tre interventi a.1), a.2) e a.3)	200
Attuazione di due soli interventi	160
Attuazione di un solo intervento	120

Come già indicato al punto 3., è consentito aderire per la stessa superficie a tutti gli interventi previsti dall'azione a).

6.a.5. Ulteriori requisiti di ammissibilità comuni ai tre interventi

Per poter avere accesso agli aiuti previsti dall'azione a), la superficie minima ammissibile è pari a:

- 3 Ha, in un unico corpo;
- 2 Ha, in un unico corpo, per le superfici incluse totalmente in aree preferenziali così come individuate al punto 4..

Non è consentito far coincidere le piante rilasciate in attuazione dell'intervento a.2) (matricine) con quelle appartenenti alle aree di riserva di cui all'intervento a.3)

6.b. Azione b) Mantenimento di habitat per la conservazione di specie animali anche a rischio di estinzione**6.b.1. Intervento b.1)
Mantenimento delle radure**

La protezione, tutela e valorizzazione di radure di particolare pregio dal punto di vista botanico e faunistico contribuisce alla conservazione della biodiversità e favorisce in maniera significativa l'insediamento e la riproduzione della fauna.

6.b.1.1 Impegni

Sono ammesse all'impegno previsto dall'azione b), intervento b.1) tutte le superfici, così come individuate al punto 3., il cui soprassuolo è costituito da cedui e fustaie.

L'impegno prevede:

- la conservazione di radure significative dal punto di vista ambientale, sia per dimensione sia per tipologia, e che ricadono all'interno di aree boscate e forestali o ai margini delle stesse.
- il mantenimento delle aree mediante interventi di ripulitura, taglio e controllo di cespugli e arbusti invasivi, tenendo conto dell'esigenza di conservazione del

- suolo, allo scopo di rallentare il processo di ricolonizzazione spontanea da parte del bosco;
- effettuazione degli interventi ad anni alterni e, quindi, almeno quattro volte nel settennio;
 - in caso di ripulitura dell'area, adozione di ogni utile accorgimento per evitare la distruzione dei nidi e la morte di animali, in particolare di giovani nati.
 - divieto di eseguire interventi nei periodi riproduttivi;
 - esecuzione degli interventi preferibilmente partendo dal centro dell'area verso l'esterno;
 - prima e durante le operazioni di sfalcio, obbligo di prevedere sistemi di allontanamento degli animali selvatici, utilizzando, ad esempio, delle barre d'involto da applicare davanti agli organi di taglio.
 - rispetto degli impegni e proseguimento dell'attività per almeno sette anni.

La superficie boscata o forestale interessata dalla presenza di radure deve avere una superficie minima di 5 ettari in un unico corpo. A tale valore minimo deve corrispondere una superficie della radura pari ad almeno 300 metri quadrati e, quindi, con un rapporto minimo tra radura e superficie boscata/forestale pari al 6 per mille.

Nel caso in cui la superficie interessata dalla presenza di radure sia superiore ai dieci ettari è ammissibile la presenza di più radure, rispettando i seguenti limiti:

- fino a 9,99 ha: un'unica radura;
- da 10 ha: più radure ma con superficie minima di ciascuna radura pari a 300 mq.

In ogni caso la larghezza media di ciascuna radura non può essere inferiore a 15 mt. e il rapporto tra la superficie complessiva delle radure e la superficie boscata o forestale deve essere pari o superiore al 6 per mille.

In nessun caso la radura può essere oggetto di coltivazione.

Una volta individuate le radure da mantenere, il richiedente deve procedere alle seguenti operazioni, le cui risultanze devono essere riportate nell'allegato B1: "Scheda di rilevamento Azione B) – Intervento B.1)", Parte 1, 2 e 3 :

1. *individuazione dei dati catastali, plano-altimetrici e superficie delle zone interessate;*
2. *localizzazione dell'intervento:*
 - *in area classificata montana;*
 - *in area preferenziale;*
 - *macroarea*
3. *individuazione del tipo di soprassuolo, del tipo di governo e valori medi di diametro e altezza dell'area boscata/forestale;*
4. *individuazione dei dati catastali, plano-altimetrici e superficie della radura;*
5. *georeferenziazione della radura (approssimativamente il centro di essa);*
6. *localizzazione della radura: interna o ai margini del bosco/foresta, forma e dimensioni;*
7. *descrizione della radura; vegetazione, morfologia, presenza di rocce, piante isolate, nidi, specchi d'acqua, etc*

8. acquisizione fotografica della radura (almeno tre fotografie per singola radura).

All'atto della presentazione della domanda di conferma e/o aggiornamento annuale di adesione alla misura, la scheda di rilevamento deve essere aggiornata con particolare riguardo ai punti 7. e 8..

La documentazione fotografica di cui al punto 8. da allegare alla domanda di conferma e/o aggiornamento deve essere riferita, nel caso di ripulitura, alle fasi antecedente e successiva all'intervento.

6.b.1.2 Requisiti di ammissibilità

L'accesso all'aiuto è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- rispetto delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale, di cui alla Legge Regionale 7 maggio 1996, n°11, Allegato C e successive modifiche e integrazioni;
- rispetto del regime di condizionalità di cui alla Delibera di Giunta Regionale n°2083/2008;
- limitatamente ai Comuni, esistenza di una pianificazione della gestione forestale attraverso l'adozione di un idoneo Piano, così come definito al punto 4.c.;
- aree oggetto di intervento non percorse da incendio ovvero incendio verificatosi entro il 31.12.2003;
- limitatamente ai Comuni, avvenuto censimento, tramite apposito catasto, dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio 2004-2008, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n°353;
- aree oggetto di impegno che non abbiano beneficiato delle agevolazioni previste per le misure forestali del Regolamento (CEE) n°2080/92, per la misura H del PSR Campania 2000-2006 e per la misura 4.17 del POR Campania 2000-2006;
- superficie della radura pari almeno a 300 mq.;
- larghezza media della/e radura/e pari o superiore a mt.15;
- rapporto tra la superficie complessiva delle radure e la superficie boscata o forestale pari o superiore al 6 per mille
- radura/e non coltivate.

6.b.1.3 Documentazione

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a. scheda di rilevamento – Allegato B1, Parte 1, 2 e 3;
- b. documentazione fotografica;
- c. corografia in scala 1:25.000 con evidenziata l'area boscata, la viabilità di accesso e quella esistente all'interno della area boscata;
- d. planimetria catastale in scala 1:4.000 o 1:2000 con riportata la superficie boscata e la localizzazione delle radure da mantenere;
- e. copia conforme dell'estratto di mappa e partita delle particelle oggetto d'impegno.

La documentazione fotografica di cui al punto b. può essere fornita in formato digitale e su idoneo supporto (CD/DVD), a condizione che sia identificabile il riferimento alla singola radura, da indicare nell'Allegato B1 Parte 2 nella descrizione della radura.

6.b.2. Regime d'incentivazione

Il premio annuo relativo all'Azione b) è riportato di seguito:

Attuazione interventi	Euro/Ha
Attuazione dell'intervento b.1)	80

7. ESTENSIONE E LIMITI AL REGIME D'INCENTIVAZIONE

Come già detto ai punti 3. e 6.a.4., è consentita l'adesione sulla stessa superficie ad entrambe le azioni previste dalla misura e, nell'ambito dell'azione a), a tutti gli interventi nei quali l'azione stessa si articola.

Per i beneficiari che aderiscono a più di un intervento, l'entità del sostegno è determinata dalla somma dei premi previsti da ciascun impegno e, comunque, entro il limite massimo di € 200,00 per ettaro di superficie all'anno.

E' stabilito in € 30.000,00 il limite massimo annuo di premio riconoscibile e ciò a valere per l'intero periodo di programmazione e indipendentemente dal numero di istanze presentate dallo stesso beneficiario nel corso della programmazione stessa.

Il suddetto limite non si applica ai Comuni e alle associazioni ambientaliste, aventi lo statuto di "onlus" e per questo a carattere non lucrativo e di utilità sociale, in possesso di aree boscate e forestali demaniali comunali.

Nel caso di revisione dei criteri di gestione obbligatori stabiliti dall'articolo 4 del Reg.(CE) 1782/2003 e relativo Allegato III o di ogni altro requisito attinente stabilito dalla legislazione nazionale, è consentito, ove tali rettifiche non fossero accettate, recedere dall'impegno senza l'obbligo della restituzione dei premi percepiti per il periodo di validità dell'impegno stesso.

8. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La presentazione delle domande di pagamento deve avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

I soggetti che intendono presentare domanda sono obbligate preventivamente alla costituzione del fascicolo aziendale, che avviene attraverso procedure certificate del SIAN.

I soggetti abilitati esercitano tutte le funzioni attinenti alla costituzione, all'aggiornamento e alla conservazione del fascicolo aziendale e della documentazione che lo supporta, la quale deve essere messa a disposizione dei Soggetti attuatori degli interventi pubblici.

Per la costituzione del fascicolo, l'azienda, mediante specifico mandato, può avvalersi dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti dall'AGEA. In tal caso l'azienda dovrà avvalersi dei CAA anche per la successiva compilazione della domanda.

Coloro i quali non intendono avvalersi dei CAA, possono rivolgersi ai Settori Tecnico Amministrativi Provinciali Agricoltura e CePICA (STAPAC), per la costituzione del fascicolo e la compilazione della domanda.

Le domande di impegno per l'anno 2009 devono essere compilate e rilasciate attraverso il portale SIAN entro il 15 maggio (in conformità all'art.11 del Reg. CE 796/04), fatta salva la facoltà di compilare e rilasciare le domande di adesione nei 25 giorni successivi al predetto termine (9 giugno), cui corrisponderà una riduzione dell'1% dell'importo dell'aiuto per ogni giorno feriale di ritardo. Non sono ricevibili domande rilasciate oltre tali date.

Il modulo stampato a seguito del rilascio dal portale del SIAN, corredato dalla dichiarazione indicata al successivo punto 9 e dalla documentazione prevista, deve pervenire al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste (STAPF) competente per territorio entro le ore 12:00 del quinto giorno lavorativo successivo alla data di scadenza del presente Bando.

Nel caso il beneficiario abbia usufruito del periodo di proroga di 25 giorni, il termine ultimo è da intendersi entro le ore 12:00 del quinto giorno lavorativo successivo al termine ultimo di proroga.

Non sono ricevibili le domande pervenute allo STAPF competente per territorio oltre le suddette date.

Le domande dovranno essere inoltrate a mezzo di servizio postale nazionale (Poste Italiane S.p.A.), corriere espresso, consegna a mano all'ufficio ricevente facendovi apporre, in fede, il timbro e data di accettazione al protocollo.

La domanda e la documentazione tecnica ed amministrativa devono essere contenute in un plico chiuso riportante sul frontespizio la dicitura "PSR Campania 2007-2013 - Misura 225". Le domande inviate con modalità differenti da quelle previste non sono accolte.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la disfunzione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o comunque a fatto di terzi, a caso fortuiti o di forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

Le informazioni fornite, ove previsto, hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 (privacy) si informa che i dati personali forniti e raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento teso all'ottenimento dell'aiuto.

Qualora i terreni oggetto di domanda di ammissione al regime di premio siano ubicati nel territorio di più di uno STAPF, la domanda dovrà essere presentata a quello nel cui territorio ricade la maggior parte della superficie forestale/boscata oggetto di richiesta di premio nel primo anno di adesione alla Misura.

Nel caso in cui il soggetto richiedente conduca azienda/e localizzata/e in più Regioni, potrà presentare domanda per i soli terreni ricadenti in Campania.

UFFICI DELLA REGIONE AI QUALI INDIRIZZARE LE ISTANZE DI FINANZIAMENTO PER ACCEDERE ALLE MISURE DELEGATE ALLE STESSE			
STAPF di Avellino	Centro Direzionale – Collina Liguorini	83100	Avellino
STAPF di Benevento	Via Trieste e Trento, 1	82100	Benevento
STAPF di Caserta	Centro Direzionale - Via Arena Loc.S.Benedetto	81100	Caserta
STAPF di Napoli	Centro Direzionale – Isola A6	80143	Napoli
STAPF di Salerno	Via Generale Clark,103 -	84100	Salerno.
STAAF di Sant'Angelo dei Lombardi	Via Petrule –	83054	S.Angelo dei Lombardi (AV)

9. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Il modello cartaceo rilasciato dal portale del SIAN della domanda compilata in ogni sua parte per via telematica deve essere corredato, oltre che dalla documentazione prevista per l'adesione alla specifica azione/intervento sottoscritta dal richiedente - *allegati di cui ai punti 6.a.1.3, 6.a.2.3, 6.a.3.3 e 6.b.1.3 del presente bando* - da una dichiarazione sostitutiva (Allegato E), sottoscritta dal richiedente ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e attestante:

- di essere munito dei poteri di rappresentanza per la presentazione della domanda di aiuto;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di attuazione della Misura 225 e delle disposizioni generali e di accettare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in essi contenute;
- di aver dato mandato per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale e per la compilazione ed il rilascio della presente domanda di aiuto;
- che i dati riportati nel fascicolo aziendale sono completi e veritieri;
- che tutte le superfici aziendali in conduzione (anche se non oggetto di aiuto) sono state indicate in domanda e coincidono con quelle riportate nel fascicolo aziendale;
- in caso di affitto o usufrutto, il numero e la data di registrazione del contratto; in ogni caso, sarà indispensabile dimostrare la disponibilità esclusiva del fondo per tutto il periodo di impegno;

- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione previdenziale e/o assistenziale per sé e per i suoi dipendenti secondo la legislazione nazionale in materia;
- di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione nazionale in materia ovvero di aver regolato la propria posizione;
- di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della Legge 383/2001 e ss. mm. ed ii, ovvero di aver concluso il periodo di emersione per come previsto dalla medesima legge;
- di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati contro la Pubblica Amministrazione e per i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico: art. 640 co.2 n.1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), partecipazione a una organizzazione criminale (art. 416 – bis c.p.), riciclaggio (art. 648 – bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 – ter c.p.), reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari; *(nel caso di più soggetti dotati di rappresentanza, tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno di essi)*
- che non sussistono a proprio carico “cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di cui all'art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia);
- che non sussistono a carico degli amministratori e dei soci “cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di cui all'art. 2 del DPR n. 252/98 (antimafia) *(per le sole società o cooperative)*;
- che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni;
- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (D.L.vo 81/2008) ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
- la conformità tra la versione cartacea e quella informatica della domanda;
- le priorità, soggettive e territoriali, cui si ha diritto;
- il rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti 6.a.1.2, 6.a.2.2, 6.a.3.2, 6.a.5 e 6.b.1.2 del presente bando;
- la conformità dell'intervento alla L.R. 11/96 e annessi regolamenti A, B e C, alle disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16/06/05, al vigente Piano Regionale annuale per la programmazione delle attività di previsione e prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- l'eventuale esistenza di una pianificazione gestionale forestale (piano di assestamento, piano di coltura e conservazione, autorizzazione al taglio), così come definita al punto 4.c, e la conformità degli impegni e degli interventi a tale pianificazione;
- per i Comuni, di aver provveduto a censire, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio e ad approvarne il relativo elenco;
- che l'area oggetto di intervento non è stata percorsa da incendio ovvero che l'eventuale incendio si sia verificato prima del 31.12.2003 ;

- di non avere beneficiato, per le aree oggetto di impegno, delle agevolazioni previste per le misure forestali del Regolamento (CEE) n°2080/92, per la misura H del PSR Campania 2000-2006 e per la misura 4.17 del POR Campania 2000-2006;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti riportati nelle norme che regolano l'erogazione dei premi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013;
- di essere a conoscenza delle sanzioni amministrative previste dal Reg. CE 1975/06, dal Decreto Ministeriale n°1205 del 20/03/2008 e dal Decreto regionale dirigenziale n°56 del 19/12/2008;
- di accettare sin d'ora tutte le modifiche al regime di cui al Reg. CE 1698/05 introdotte con successivi regolamenti e disposizioni comunitarie e/o nazionali;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.L.gs. n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento teso all'ottenimento dei benefici economici;

Contestualmente il beneficiario si impegna:

- a rispettare gli obblighi previsti dalla misura;
- a collaborare per consentire alle competenti autorità l'espletamento delle attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio, e, in particolare, a fornire ogni altro documento richiesto ed a consentire le ispezioni al personale incaricato;
- a dare comunicazione, tempestivamente e per iscritto, entro i termini previsti, alla Amministrazione di eventuali variazioni della posizione di beneficiario;
- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato in domanda a fornire ogni altra documentazione necessaria per l'istruttoria ed i controlli;

Nel caso il richiedente sia una società dalla dichiarazione di cui al punto precedente si deve evincere anche:

- l'elenco dei soci, indicando per ciascuno di essi la data di nascita e il codice fiscale;

inoltre, occorre allegare i seguenti documenti:

- statuto e atto costitutivo in copia conforme all'originale secondo le vigenti disposizioni;
- copia conforme all'originale della delibera di approvazione dell'iniziativa da parte del Consiglio di amministrazione o del competente organo e autorizzazione al legale rappresentante alla presentazione della domanda e a riscuotere il premio;
- rinuncia da parte dei singoli soci a presentare domanda di premio in proprio per le singole particelle acquisite;

Nel caso il richiedente sia un Ente pubblico, dalla dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal rappresentante legale si deve evincere anche:

- che l'ente non si trovi in stato di dissesto finanziario o di amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni;

inoltre, si dovrà allegare alla domanda:

- deliberazione dell'organo competente di adesione alla misura e conferimento del mandato al legale rappresentante di presentare domanda e sottoscrivere gli impegni relativi.

Contestualmente alla dichiarazione di cui sopra, il richiedente dovrà allegare al modello cartaceo la dichiarazione sostitutiva relativa al rispetto del regime di condizionalità (Allegato F).

Le dichiarazioni e la documentazione di cui sopra vanno presentate, a pena di esclusione, all'atto della domanda iniziale di impegno e di conferma e/o aggiornamento, debitamente sottoscritte dal richiedente.

Le dichiarazioni, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445, del 28 dicembre 2000, devono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del funzionario addetto alla ricezione dell'ufficio competente ovvero sottoscritte e inviate o consegnate con acclusa fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.

La mancata acclusione di fotocopia di documento di identità del dichiarante comporta il rigetto della domanda.

10. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Sulle istanze pervenute, qualora si rendesse necessario in relazione alle risorse finanziarie disponibili, sarà redatta una graduatoria regionale in base al punteggio complessivo attribuito ad ogni domanda per le priorità di seguito descritte.

Per l'attribuzione del punteggio si utilizza lo schema di calcolo di seguito riportato, che utilizza il prodotto del peso del fattore di valutazione per un coefficiente adimensionale, il cui valore esprime la presenza o l'assenza della priorità:

Priorità e coefficienti di valutazione				
DESCRIZIONE	PESO	CONDIZIONE	VALORE	PUNTEGGIO
	A		B	C=AxB
REQUISITI DEL RICHIEDENTE				
1. età del richiedente inferiore ai 40 anni (escluso i Comuni) ¹	5	SI	1	
		NO	0,30	
2. interventi proposti da donne (escluso i Comuni)	5	SI	1	
		NO	0	

¹ Sono considerate di età inferiore a 40 anni:

- le società agricole semplici e di persone in cui oltre il 50% dei soci non abbiano superato i 40 anni di età;
- le società di capitali in cui oltre il 50% del capitale sociale è sottoscritto da agricoltori con età non superiore ai 40 anni e oltre il 50% dei componenti degli organi di amministrazione della società sono agricoltori con età non superiore ai 40 anni.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO					
3. zona d'intervento inclusa in aree classificate come montane	22	Ricade al 100%	1		
		oltre il 75%	0,9		
		oltre 50% e fino al 75%	0,75		
		dal 25% e fino al 50%	0,5		
		meno del 25%	0,25		
4. zona d'intervento inclusa in aree preferenziali e cioè: - aree della rete Natura 2000, costituita dai siti individuati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. (SIC, pSIC, ZSC e ZPS); - aree protette, nazionali e regionali; - aree destinate alla produzione di materiale di base (boschi da seme) ai sensi della Direttiva 1999/05/CE; nel caso di inclusione in diverse fattispecie di aree, si considera la superficie, ovvero la somma delle superfici, senza sovrapposizioni, più favorevole e i punteggi non sono cumulabili.	30	Ricade al 100%	1		
		oltre il 75%	0,9		
		oltre 50% e fino al 75%	0,75		
		dal 25% e fino al 50%	0,5		
		meno del 25%	0,25		
Azione a)					
5. priorità dell'area di intervento in relazione alle macroaree	Alta (macroaree A3, C, D1 e D2)	12	Ricade per la maggior parte	1	
	Media (macroaree A1 e B)			0,65	
	Bassa (macroarea A2)			0,35	
6. adesione a più di un intervento previsto dall'azione a)	14	A tre interventi	1		
		A due interventi	0,5		
		A un intervento	0		
Azione b)					
7. priorità dell'area di intervento in relazione alle macroaree	Alta (macroaree C, D1 e D2)	12	Ricade per la maggior parte	1	
	Media (macroaree A3 e B)			0,65	
	Bassa (macroaree A1 e A2)			0,35	

Poiché è prevista la cumulabilità sulla stessa superficie delle azioni a) e b) e, nell'ambito dell'azione a), la possibilità di adesione a tutti gli interventi, l'attribuzione dei punteggi premia l'adesione ad entrambe le azioni e, con un punteggio suppletivo, l'adesione a più di un intervento dell'azione a).

Nel caso di aree forestali/boscate la cui superficie ricada in più di una macroarea l'appartenenza verrà attribuita a quella nella quale ricade la maggior parte della superficie ammessa a premio. Nel caso in cui la superficie ammessa a premio sia ripartita equamente fra due macroaree, la macroarea di appartenenza sarà quella più favorevole al richiedente.

A parità di tutte le condizioni sarà data precedenza alle domande in ordine di protocollo.

Nel caso di non corrispondenza della quota residua in dotazione finanziaria all'aiuto spettante all'ultimo beneficiario considerabile, sarà assegnato il relativo minore importo previa accettazione dello stesso.

Il pagamento del premio per le annualità successive alla prima è subordinato alla presentazione della domanda di conferma e/o aggiornamento annuale della domanda di adesione alla misura/azione, alla disponibilità finanziaria e alla posizione del beneficiario nell'eventuale graduatoria regionale. Per le domande estratte a campione, la liquidazione avverrà previa effettuazione del controllo in loco.

11. MOTIVI DI ESCLUSIONE DALL'AMMISSIONE AL PREMIO

Non saranno ritenute ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle presenti disposizioni;
- presentate con modulistica non conforme a quanto previsto dal bando;
- presentate oltre i termini previsti dal bando;
- documentazione e/o dichiarazioni carenti o incomplete.

Le accertate false dichiarazioni comportano, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria:

- la revoca del finanziamento concesso;
- l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge;
- l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie e nazionali vigenti;
- l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del PSR Campania 2007/2013.

12. CONTROLLI E SANZIONI

12.1. Controlli

I controlli amministrativi e quelli in loco sono finalizzati a verificare il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti previsti e dei relativi impegni assunti.

Le attività di controllo sono condotte in conformità a tutta la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di controlli e sanzioni.

Il sistema di controlli prevede l'esecuzione di una serie di controlli, sia di carattere amministrativo (nel 100% del numero delle domande presentate) che a campione, in loco (sul 5% delle domande) da effettuare in modo tale da verificare il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti previsti e del rispetto dei relativi impegni assunti dagli interessati.

In caso di decadenza parziale dal beneficio, qualora in base alla durata dell'impegno assunto debbano essere liquidate ancora una o più annualità di premio a favore del beneficiario, e qualora quest'ultimo non provveda alla restituzione di quanto dovuto nei tempi stabiliti, AGEA potrà compensare le somme nell'annualità successiva, salvo l'obbligo di restituzione degli importi.

12.2. Sanzioni

Con la firma apposta in calce alla domanda ed alla dichiarazione sostitutiva, il richiedente si assume tutte le responsabilità in merito alla veridicità delle dichiarazioni contenute ed è pertanto informato che, nel caso di dichiarazioni mendaci, saranno applicate, oltre alle disposizioni previste dal sistema sanzionatorio della Misura, le sanzioni previste dal Codice Penale, la decadenza del beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito.

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Allegati:

- A1 – (Parte 1,2 e 3) Scheda di rilevamento azione a) intervento a.1
- A2 – (Parte 1,2 e 3) Scheda di rilevamento azione a) intervento a.2
- A3 – (Parte 1,2,3 e 4) Scheda di rilevamento azione a) intervento a.3
- B1 – (Parte 1,2 e 3) Scheda di rilevamento azione b) intervento b.1
- C – Elenco delle specie
- D – Esempi di tipologia del legno morto e classi di decadimento
- E – Dichiarazione sostitutiva
- F – Dichiarazione sul rispetto della condizionalità

ALLEGATO A1
Parte 1

**BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 225
"Pagamenti per interventi silvoambientali"**

SCHEDA DI RILEVAMENTO AZIONE A) - INTERVENTO A.1

n°domanda	
Data rilevamento	

AREA BOSCATÀ / FORESTALE D'INTERVENTO						
Prov.	Comune	Località	Foglio	Particella	Superficie particella ha	Superficie intervento ha
					Riportare una singola particella per ciascuna riga; indicare la quota parte della particella interessata dall'intervento. Nel caso di righe insufficienti, si dovranno produrre più Allegati A1 - Parte 1 , compilando i campi sottostanti solo nell'ultimo all	
Localizzazione intervento		Zona montana	NO	SI	%	
		Area preferenziale (1)	NO	SI	%	Area protetta
			NO	SI	%	Rete Natura 2000
			NO	SI	%	Bosco da seme
		Macroarea		(A1 - A2 - A3 - B - C- D1 - D2)		
Pendenza prevalente dell'area						%
Esposizione prevalente dell'area						(N - NE - E - SE - S - SO - O - NO - pianeggianti)
Altitudine media dell'area						metri s.l.m.
Tipo di soprassuolo	Origine	piantagione- semina - rinnovazione naturale - mista - sconosciuta				
	Specie prevalente	Allegato C - Elenco delle specie				
	Specie secondaria	n° X anni - irregolare - sconosciuta				
	Età media	cm.				
	Diametro medio	mt.				
Tipo di governo		ceduo semplice - ceduo composto - ceduo matricinato - fustata coetanea - fustaia disetanea				

ALLEGATO A1
Parte 2

**BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 225
"Pagamenti per interventi silvoambientali"**

SCHEDA DI RILEVAMENTO AZIONE A) - INTERVENTO A.1

REGIONE CAMPANIA
A.G.C. SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
Interventi cofinanziati dal FEARS

n°domanda	
Data rilevamento	
Richiedente	Privato o persona giuridica di diritto privato
	nome
	cognome
	ragione sociale
	Comune

DESCRIZIONE LEGNO MORTO (1)

[illegible]

**ALLEGATO A1
Parte 3**

**BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 225
"Pagamenti per interventi silvoambientali"**

SCHEDA DI RILEVAMENTO AZIONE A) - INTERVENTO A.1

REGIONE CAMPANIA
A.G.C. SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
Interventi cofinanziati dal FEARS

Legenda Parte 1

Area preferenziale	(1)	Indicare: - regime di protezione - Parco Nazionale - Parco o Riserva Regionale - Altro (specificare) - Rete Natura 2000: Area inclusa in SIC o ZPS (specificare nome e codice) - area destinata alla produzione di materiale di base (boschi da seme): (specifi
--------------------	-----	--

Legenda Parte 2

Descrizione legno morto	(1)	nel caso di righe insufficienti, si devono produrre più Allegati A1 - Parte 2
Specie della pianta morta	(2)	identificare la specie (Allegato C), altrimenti indicare: non classificabile - latifolia - conifera
Tipo di legno morto	(3)	in piedi - a terra
Diametro	(4)	nel caso di pianta in piedi: diametro a mt.1,30 da terra nel caso di pianta a terra: diametro a mt. 1,30 dal colletto
Altezza / Lunghezza	(5)	nel caso di pianta in piedi: stima dell'altezza nel caso di pianta a terra: lunghezza
Classe di decadimento (valutazione a vista delle proprietà organolettiche del legno secondo la classificazione di Hunter Allegato D)	(6)	· classe 1: pianta morta di recente, tronco intatto; · classe 2: legno ancora solido per la maggior parte, meno del 10% della sua struttura è cambiata a causa della decomposizione; un collellino appuntito penetra per meno di 1 cm; · classe 3: legno decomposto dal 10 al 25%, un collellino appuntito penetra per circa 1 cm; · classe 4: legno decomposto dal 26 al 75% da soffice a molto soffice; un collellino appuntito penetra ben oltre 1 cm; · classe 5: legno molto decomposto con struttura totalmente incoerente dal 76 al 100%.

**ALLEGATO A2
Parte 1**

**BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 225
"Pagamenti per interventi silvoambientali"**

SCHEDA DI RILEVAMENTO AZIONE A) - INTERVENTO A.2

REGIONE CAMPANIA
A.G.C. SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
Interventi cofinanziati dal FEARS

n° domanda							
Data rilevamento							
Richiedente	<table border="1"> <tr> <td>Privato o persona giuridica di diritto privato</td> <td>nome</td> </tr> <tr> <td>Comune</td> <td>cognome</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ragione sociale</td> </tr> </table>	Privato o persona giuridica di diritto privato	nome	Comune	cognome		ragione sociale
Privato o persona giuridica di diritto privato	nome						
Comune	cognome						
	ragione sociale						

AREA BOSCATI / FORESTALE D'INTERVENTO INTERESSATA DALLE OPERAZIONI DI TAGLIO

Prov.	Comune	Località	Foglio	Particella	Superficie particella ha	Superficie intervento ha
					Superficie area intervento	

Riportare una singola particella per ciascuna riga; indicare la quota parte della particella interessata dall'intervento.
Nel caso di righe insufficienti, si dovranno produrre più Allegati A2 - Parte 1, compilando i campi sottostanti solo nell'ultimo all

Localizzazione intervento	Zona montana	NO	SI	%	
	Area preferenziale (1)	NO	SI	%	Area protetta
		NO	SI	%	Rete Natura 2000
	Macroarea	NO	SI	%	Bosco da seme
					(A1 - A2 - A3 - B - C - D1 - D2)

Pendenza prevalente dell'area	%
Esposizione prevalente dell'area	(N - NE - E - SE - S - SO - O - NO - pianeggiante)
Altitudine media dell'area	metri s.l.m.

Tipo di soprassuolo	Origine	piantagione- semina - rinnovazione naturale - mista - sconosciuta
	Specie prevalente	Allegato C - Elenco delle specie
	Specie secondaria	n° X anni - irregolare - sconosciuta
	Età media	cm.
	Diametro medio	mt.
Altezza media		

Tipo di governo	ceduo semplice - ceduo composto - ceduo matricinato
-----------------	---

**ALLEGATO A2
Parte 3**

**BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 225
"Pagamenti per interventi silvoambientali"**

SCHEDA DI RILEVAMENTO AZIONE A) - INTERVENTO A.2

REGIONE CAMPANIA
A.G.C. SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
Interventi cofinanziati dal FEARS

Legenda Parte 1

Area preferenziale	(1)	Indicare: - regime di protezione - Parco Nazionale - Parco o Riserva Regionale - Altro (specificare) - Rete Natura 2000: Area inclusa in SIC o ZPS (specificare nome e codice) - area destinata alla produzione di materiale di base (boschi da seme): (specifi
--------------------	-----	--

Legenda Parte 2

Matricine da riservare al taglio	(1)	nel caso di righe insufficienti, si devono produrre più Allegati A2 - Parte 2
Specie della matricina da riservare	(2)	identificare la specie (Allegato C)
Diametro	(3)	diametro a mt.1.30 da terra
Altezza	(4)	stima dell'altezza

ALLEGATO A3

Parte 1

**BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 225
"Pagamenti per interventi silvoambientali"**

SCHEDA DI RILEVAMENTO AZIONE A) - INTERVENTO A.3

n°domanda	
Data rilevamento	
Richiedente	Privato o persona giuridica di diritto privato
	nome
	cognome
	ragione sociale
	Comune

AREA BOSCATI / FORESTALE D'INTERVENTO INTERESSATA DALLE OPERAZIONI DI TAGLIO

Prov.	Comune	Località	Foglio	Particella	Superficie particella ha	Superficie intervento ha
Ripartire una singola particella per ciascuna riga; indicare la quota parte della particella interessata dall'intervento. Nel caso di righe insufficienti, si dovranno produrre più Allegati A3 - Parte 1 , compilando i campi sottostanti solo nell'ultimo all						
						Superficie area intervento
Localizzazione intervento		Zona montana	NO	Sì	%	
		Area preferenziale (1)	NO	Sì	%	Area protetta
			NO	Sì	%	Rete Natura 2000
			NO	Sì	%	Bosco da seme
		Macroarea	(A1 - A2 - A3 - B - C- D1 - D2)			
Pendenza prevalente dell'area	%					
Esposizione prevalente dell'area	(N - NE - E - SE - S - SO - O - NO - pianeggiante)					
Altitudine media dell'area	metri s.l.m.					
Tipo di soprassuolo	Origine	piantagione- semina - rinnovazione naturale - mista - sconosciuta				
	Specie prevalente	Allegato C - Elenco delle specie				
	Specie secondaria	n° X anni - irregolare - sconosciuta				
	Età media	cm.				
	Diametro medio	mt.				
	Altezza media					
Tipo di governo	ceduo semplice - ceduo composto - ceduo matricinato - fustaia coetanea - fustaia disetanea					

ALLEGATO A3
Parte 2

**BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 225
"Pagamenti per interventi silvoambientali"**

SCHEDA DI RILEVAMENTO AZIONE A) - INTERVENTO A.3

n°domanda	
Data rilevamento	

AREA / SUB-AREA DA MANTENERE N° _____ (1)						
Prov.	Comune	Località	Foglio	Particella	Superficie particella ha	Superficie intervento ha
				Superficie area da mantenere		

<

ALLEGATO A3

Parte 3

**BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 225
"Pagamenti per interventi silvoambientali"**

SCHEDA DI RILEVAMENTO AZIONE A) - INTERVENTO A.3

REGIONE CAMPANIA
A.G.C. SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
Interventi cofinanziati dal FEARS

n°domanda	
Data rilevamento	

[illegible]

ALLEGATO A3
Parte 4BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 225
"Pagamenti per interventi silvoambientali"

SCHEDA DI RILEVAMENTO AZIONE A) - INTERVENTO A.3

REGIONE CAMPANIA
A.G.C. SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
Interventi cofinanziati dal FEARS

Legenda Parte 1

Area preferenziale	(1)	Indicare: - regime di protezione - Parco Nazionale - Parco o Riserva Regionale - Altro (specificare) - Rete Natura 2000: Area inclusa in SIC o ZPS (specificare nome e codice) - area destinata alla produzione di materiale di base (boschi da seme): (specifi
--------------------	-----	--

Legenda Parte 2

Individuazione area/sub-area	(1)	deve essere compilato un Allegato A3 - Parte 2 per ciascuna sub-area
Georeferenziazione dell'area/sub-area	(2)	indicare le coordinate e la quota del centro dell'area/sub-area

Legenda Parte 3

Individuazione delle piante	(1)	piante individuate nella misura pari ad almeno il 30% per le fustaie e il 10% per i cedui, e comunque tra quelle di confine dell'area/sub-area (nel caso di righe insufficienti si dovranno produrre più Allegati A3 - Parte 3
Specie della pianta	(2)	identificare la specie (Allegato C)
Numero polloni costituenti la ceppaia	(3)	nel caso di individuazione di una ceppaia il diametro (4) sarà riferito a quello della pollone più grande e in questo campo si deve indicare il numero di polloni costituenti la ceppaia
Diametro	(4)	diametro a mt.1,30 da terra
Altezza	(5)	stima dell'altezza

ALLEGATO B1
Parte 1

**BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 225
"Pagamenti per interventi silvoambientali"**

SCHEDA DI RILEVAMENTO AZIONE B) - INTERVENTO B.1

n°domanda	
Data rilevamento	

AREA BOSCATI / FORESTALE D'INTERVENTO						
Prov.	Comune	Località	Foglio	Particella	Superficie particella ha	Superficie intervento ha
						Ripartire una singola particella per ciascuna riga; indicare la quota parte della particella interessata dall'intervento. Nel caso di righe insufficienti, si dovranno produrre più Allegati B1-Parte 1 , compilando i campi sottostanti solo nell'ultimo allegato
Localizzazione intervento		Zona montana	NO	Sì	%	
		Area preferenziale (1)	NO	Sì	%	Area protetta
			NO	Sì	%	Rete Natura 2000
			NO	Sì	%	Bosco da seme
		Macroarea	(A1 - A2 - A3 - B - C- D1 - D2)			
Pendenza prevalente dell'area	%					
Esposizione prevalente dell'area	(N - NE - E - SE - S - SO - O - NO - pianeggiante)					
Altitudine media dell'area	metri s.l.m.					
Tipo di soprassuolo	Origine	piantagione- semina - rinnovazione naturale - mista - sconosciuta				
	Specie prevalente	Allegato C - Elenco delle specie				
	Specie secondaria	n° X anni - irregolare - sconosciuta				
	Età media	cm.				
	Diametro medio	mt.				
Tipo di governo	ceduo semplice - ceduo composto - ceduo matricinato - fustaia coetanea - fustaia disetanea					

**ALLEGATO B1
Parte 2**

**BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 225
"Pagamenti per interventi silvoambientali"**

SCHEDA DI RILEVAMENTO AZIONE B) - INTERVENTO B.1

REGIONE CAMPANIA
A.G.C. SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
Interventi cofinanziati dal FEARS

n°domanda	
Data rilevamento	

Richiedente	Privato o persona giuridica di diritto privato	nome
	Comune	cognome
		ragione sociale

RADURA DA MANTENERE N° (1)					
Prov.	Comune	Località	Foglio	Particella	Superficie particella ha
Superficie radura					Superficie intervento ha

Riportare una singola particella per ciascuna riga; indicare la quota parte della particella interessata dall'intervento.
Nel caso di righe insufficienti, si dovranno produrre più Allegati B2 - Parte 2, compilando i campi sottostanti solo nell'ultimo all

Pendenza prevalente della radura	%
Esposizione prevalente della radura	(N - NE - E - SE - S - SO - O - NO - pianeggiante)
Georeferenziazione della radura (2)	N
Larghezza media della radura (> 15 mt.)	E
	Quota

Descrizione della radura (3)	
Localizzazione della radura (4)	interna alla zona boscata / forestale forma e dimensioni
	ai margini dell'area boscata / forestale forma e dimensioni

**ALLEGATO B1
Parte 3**

**BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 225
"Pagamenti per interventi silvoambientali"**

SCHEDA DI RILEVAMENTO AZIONE B) - INTERVENTO B.1

REGIONE CAMPANIA
A.G.C. SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
Interventi cofinanziati dal FEARS

Legenda Parte 1

Area preferenziale	(1)	Indicare: - regime di protezione - Parco Nazionale - Parco o Riserva Regionale - Altro (specificare) - Rete Natura 2000: Area inclusa in SIC o ZPS (specificare nome e codice) - area destinata alla produzione di materiale di base (boschi da seme): (specifi
--------------------	-----	--

Legenda Parte 2

Individuazione radura	(1)	deve essere compilato un Allegato B1. - Parte 2 per ciascuna radura
Georeferenziazione della radura	(2)	indicare le coordinate e la quota del centro della radura
Descrizione della radura	(3)	descrivere la vegetazione e la morfologia indicare la presenza di rocce, di piante isolate, di nidi, di specchi d'acqua, etc.
Localizzazione della radura	(4)	indicare la posizione della radura (interna o ai margini) e descriverne approssimativamente la forma e le dimensioni

REGIONE
CAMPANIA

ALLEGATO C

A.G.C. SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

Interventi cofinanziati dal FEARS

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 225
"PAGAMENTI PER INTERVENTI SILVOAMBIENTALI"**ELENCO DELLE SPECIE** (Riferimento: Flora Europaea)

LATIFOGIE	
001: Acer campestre	036: Prunus avium
002: Acer monspessulanum	037: Prunus dulcis (Amygdalus communis)
003: Acer opalus	038: Prunus padus
004: Acer platanoides	039: Prunus serotina
005: Acer pseudoplatanus	040: Pyrus coomunis
006: Alnus cordata	041: Quercus cerris
007: Alnus glutinosa	042: Quercus coccifera (Q. calliprinos)
008: Alnus incana	043: Quercus faginea
009: Alnus viridis	044: Quercus frainetto (Q. conferta)
010: Betula pendula	045: Quercus fruticosa (Q. lusitanica)
011: Betula pubescens	046: Quercus ilex
012: Buxus sempervirens	047: Quercus macrolepis (Q. aegilops)
013: Carpinus betulus	048: Quercus petraea
014: Carpinus orientalis	049: Quercus pubescens
015: Castanea sativa (C. vesca)	050: Quercus pyrenaica (Q. toza)
016: Corylus avellana	051: Quercus robur (Q. pedunculata)
017: Eucalyptus sp.	052: Quercus rotundifolia
018: Fagus moesiaca	053: Quercus rubra
019: Fagus orientalis	054: Quercus suber
020: Fagus sylvatica	055: Quercus trojana
021: Fraxinus angustifolia spp. oxycarpa (F. oxyphylla)	056: Robinia pseudoacacia
022: Fraxinus excelsior	057: Salix alba
023: Fraxinus ornus	058: Salix caprea
024: Ilex aquifolium	059: Salix cinerea
025: Juglans nigra	060: Salix eleagnos
026: Juglans regia	061: Salix fragilis
027: Malus domestica	062: Salix sp.
028: Olea europaea	063: Sorbus aria
029: Ostrya carpinifolia	064: Sorbus aucuparia
030: Platanus orientalis	065: Sorbus domestica
031: Populus alba	066: Sorbus torminalis
032: Populus canescens	067: Tamarix africana
033: Populus hybrides	068: Tilia cordata
034: Populus nigra	069: Tilia platyphyllos
035: Populus tremula	070: Ulmus glabra (U. scabra, U. scaba, U. montana)

REGIONE
CAMPANIA

ALLEGATO C

A.G.C. SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

Interventi cofinanziati dal FEARS

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 225
"PAGAMENTI PER INTERVENTI SILVOAMBIENTALI"**ELENCO DELLE SPECIE** (Riferimento: Flora Europaea)

continua LATIFOGIE	
071: Ulmus laevis (U. effusa)	081: Myrtus communis
072: Ulmus minor (U. campestris, U. carpinifolia)	082: Phillyrea latifolia
073: Arbutus unedo	083: Phillyrea angustifolia
074: Arbutus andrachne	084: Pistacia lentiscus
075: Ceratonia siliqua	085: Pistacia terebinthus
076: Cercis siliquastrum	086: Rhamnus oleoides
077: Erica arborea	087: Rhamnus alaternus
078: Erica scoparia	088: Betula tortuosa
079: Erica manipuliflora	090: Crataegus monogyna
080: Laurus nobilis	099: Altre latifoglie

CONIFERE	
100: Abies alba	121: Pinus brutia
101: Abies borisii-regis	122: Pinus canariensis
102: Abies cephalonica	123: Pinus cembra
103: Abies grandis	124: Pinus contorta
104: Abies nordmanniana	125: Pinus halepensis
105: Abies pinsapo	126: Pinus heldreichii
106: Abies procera	127: Pinus leucodermis
107: Cedrus atlantica	128: Pinus mugo (P. montana)
108: Cedrus deodara	129: Pinus nigra
109: Cupressus lusitanica	130: Pinus pinaster
110: Cupressus sempervirens	131: Pinus pinea
111: Juniperus communis	132: Pinus radiata (P. insignis)
112: Juniperus oxycedrus	133: Pinus strobus
113: Juniperus phoenicea	134: Pinus sylvestris
114: Juniperus sabina	135: Pinus uncinata
115: Juniperus thurifera	136: Pseudotsuga menziesii
116: Larix decidua	137: Taxus baccata
117: Larix kaempferi (L. leptolepis)	138: Thuya sp.
118: Picea abies (P. excelsa)	139: Tsuga sp.
119: Picea omorika	140: Chamaecyparis lawsonia
120: Picea sitchensis	199: Altre conifere

REGIONE CAMPANIA

A.G.C. SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO

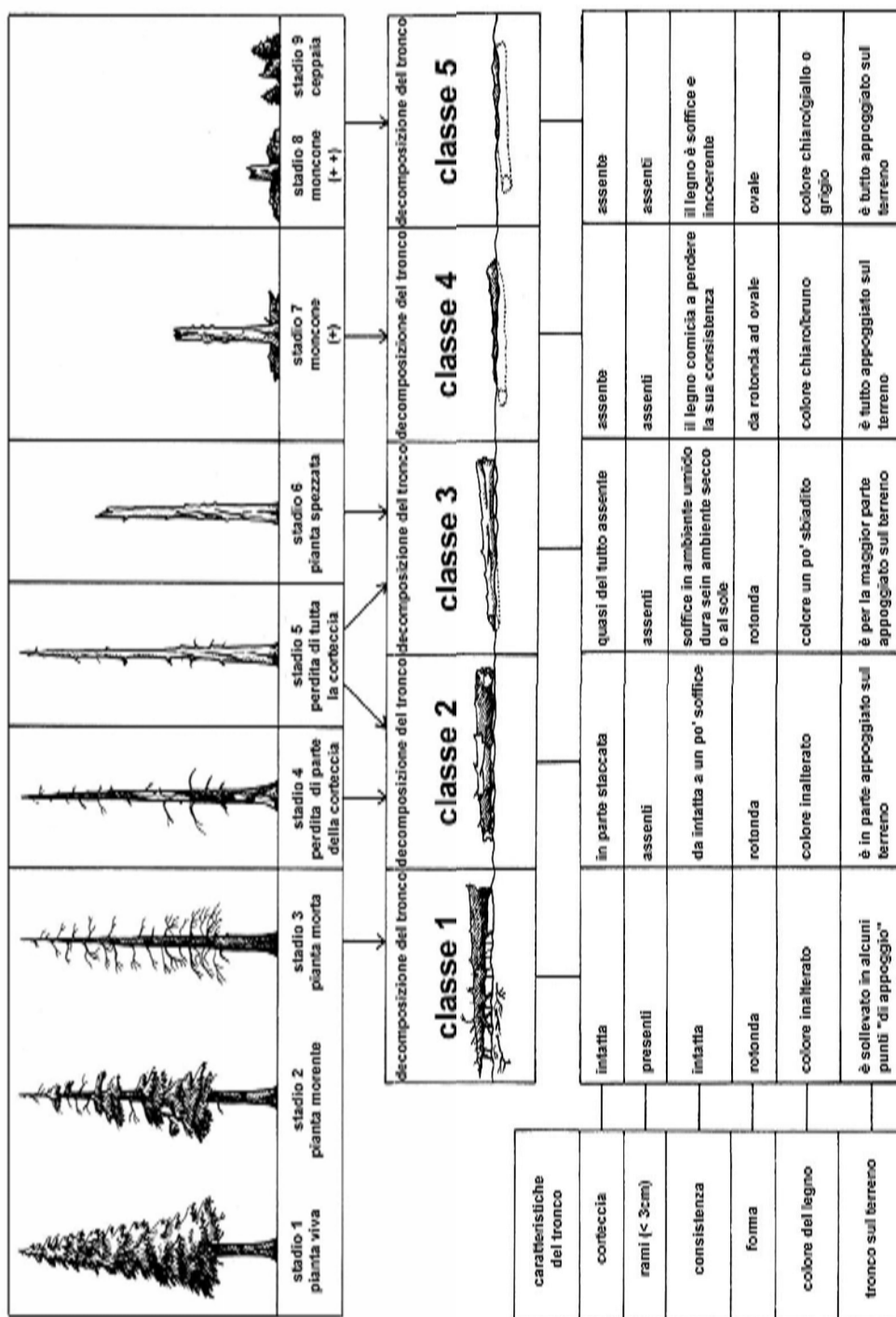
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

Interventi cofinanziati dal FEARS

ALLEGATO D

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 225 "PAGAMENTI PER INTERVENTI SILVOAMBIENTALI"

Esempi di tipologia del legno morto e classi di decadimento



Fonte: Corpo Forestale dello Stato
Progetto BioSoil - biodiversity - Valutazione della biodiversità forestale sulla Rete sistematica di Livello I
Manuale Nazionale - Italia

REGIONE CAMPANIA
A.G.C. SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
Interventi cofinanziati dal FEARS

ALLEGATO E

MISURA 225
"Pagamenti per interventi silvoambientali"

Numero di domanda

Dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000

Il/La sottoscritta/a _____ nato/a a _____ Prov. _____
Il _____ residente in _____ Prov. _____
indirizzo _____ CAP _____ C.F. _____, in qualità di
titolare/legale rappresentante dell'impresa _____ con sede legale in
_____, partita IVA _____ iscritta al Registro delle Imprese della
Camera di Commercio della Provincia di _____ al numero _____,
Telefono _____ Cellulare _____

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 della legge 445/00
per le false attestazioni e per le mendaci dichiarazioni:

DICHIARA

(barrare solo le caselle che interessano)

- ☐ di essere munito dei poteri di rappresentanza per la presentazione della domanda di aiuto;
- ☐ di essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di attuazione della Misura 225 e delle disposizioni generali e di accettare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in essi contenute;
- ☐ di aver dato mandato a _____ per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale e per la compilazione ed il rilascio della presente domanda di aiuto;
- ☐ che i dati riportati nel fascicolo aziendale sono completi e veritieri;
- ☐ che tutte le superfici aziendali in conduzione (anche se non oggetto di aiuto) sono state indicate in domanda e coincidono con quelle riportate nel fascicolo aziendale;

- ☐ in caso di affitto o usufrutto, il numero e la data di registrazione del contratto: _____ e di possedere la disponibilità esclusiva del fondo per tutto il periodo di impegno pari a 7 anni;
- ☐ di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione previdenziale e/o assistenziale per sé e per i suoi dipendenti secondo la legislazione nazionale in materia;
- ☐ di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione nazionale in materia ovvero di aver regolato la propria posizione;
- ☐ di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della Legge 383/2001 e ss. mm. ed ii, ovvero di aver concluso il periodo di emersione per come previsto dalla medesima legge;
- ☐ di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati contro la Pubblica Amministrazione e per i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico: art. 640 co.2 n.1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), partecipazione a una organizzazione criminale (art. 416 – bis c.p.), riciclaggio (art. 648 – bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 – ter c.p.), reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari;
(nel caso di più soggetti dotati di rappresentanza, tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno di essi)
- ☐ che non sussistono a proprio carico “cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di cui all'art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia);
- ☐ che non sussistono a carico degli amministratori e dei soci “cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di cui all'art. 2 del DPR n. 252/98 (antimafia);
(per le sole società o cooperative);
- ☐ che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni;
- ☐ di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (D.L.vo 81/2008) ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
- ☐ la conformità tra la versione cartacea e quella informatica della domanda;
- ☐ le priorità, soggettive e territoriali, cui si ha diritto:
- | | | |
|---|-------|------------|
| ☐ età del richiedente inferiore a 40 anni | NO | SI |
| ☐ istanza presentata da donna | NO | SI |
| ☐ zona d'intervento inclusa in aree classificate come montane | NO | SI % _____ |
| ☐ zona d'intervento inclusa in aree preferenziali (punto 4. del bando) | NO | SI % _____ |
| ☐ macroarea interessata (A1, A2, A3, B, C, D1 e D2) | _____ | % _____ |

- ☐ il rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti 6.a.1.2, 6.a.2.2, 6.a.3.2, 6.a.5 e 6.b.1.2 del presente Bando;
- ☐ la conformità dell'impegno e degli interventi alla L.R. 11/96 e annessi regolamenti A, B e C, alle disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16/06/05, al vigente Piano Regionale annuale per la programmazione delle attività di previsione e prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- ☐ l'esistenza di una pianificazione gestionale forestale (piano di assestamento, piano di coltura e conservazione, autorizzazione al taglio), così come definita al punto 4.c del Bando, e la conformità degli impegni e degli interventi a tale pianificazione;
(obbligatoria solo per i Comuni, indicare gli estremi di approvazione)
- ☐ la conformità degli impegni e degli interventi all'autorizzazione al taglio ovvero all'istanza di autorizzazione;
(solo per gli interventi a.2) e a.3))
- ☐ di aver provveduto a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio e ad approvarne il relativo elenco;
(solo per i Comuni, indicare gli estremi di approvazione)
- ☐ che l'area oggetto di intervento non è stata percorsa da incendio ovvero che l'eventuale incendio si è verificato prima del 31.12.2003;
- ☐ di non avere beneficiato, per le aree oggetto di impegno, delle agevolazioni previste per le misure forestali del Regolamento (CEE) n°2080/92, per la misura H del PSR Campania 2000-2006 e per la misura 4.17 del POR Campania 2000-2006;
- ☐ di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti riportati nelle norme che regolano l'erogazione dei premi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013;
- ☐ di essere a conoscenza delle sanzioni amministrative previste dal Reg. CE 1975/06, dal Decreto Ministeriale n°1205 del 20/03/2008 e dal Decreto regionale dirigenziale n°56 del 19/12/2008;
- ☐ di accettare sin d'ora tutte le modifiche al regime di cui al Reg. CE 1698/05 introdotte con successivi regolamenti e disposizioni comunitarie e/o nazionali;
- ☐ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.L.gs. n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento teso all'ottenimento dei benefici economici.

SI IMPEGNA

- a) a rispettare gli obblighi previsti dalla misura;
- b) a collaborare per consentire alle competenti autorità l'espletamento delle attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio, e, in particolare, a fornire ogni altro documento richiesto ed a consentire le ispezioni al personale incaricato;
- c) a dare comunicazione, tempestivamente e per iscritto, entro i termini previsti, alla Amministrazione di eventuali variazioni della posizione di beneficiario;

- d) a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato in domanda a fornire ogni altra documentazione necessaria per l'istruttoria ed i controlli;

Da Allegare nel caso di società o società cooperative:

- a) elenco dei soci, indicando per ciascuno di essi la data di nascita e il codice fiscale;
- b) statuto e atto costitutivo in copia conforme all'originale secondo le vigenti disposizioni;
- c) copia conforme all'originale della delibera di approvazione dell'iniziativa da parte del Consiglio di amministrazione o del competente organo e autorizzazione al legale rappresentante alla presentazione della domanda e a riscuotere il premio;
- d) rinuncia da parte dei singoli soci a presentare domanda di premio in proprio per le singole particelle acquisite;

Da allegare nel caso che il beneficiario sia un Ente pubblico:

- a) deliberazione dell'organo competente di adesione alla misura e conferimento del mandato al legale rappresentante di presentare domanda e sottoscrivere gli impegni relativi.

In Fede

Data:.....

.....

Trattamento dati personali

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.L.gs. n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento teso all'ottenimento dei benefici economici;

Cognome _____
Nome _____
Data di nascita _____
Luogo di nascita _____
Codice fiscale _____

Dichiarazione formulata a _____ in data _____

In fede

REGIONE CAMPANIA
A.G.C. SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
Interventi cofinanziati dal FEARS

ALLEGATO F

MISURA 225
“Pagamenti per interventi silvoambientali”

Numero di domanda

Dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000

Il/La sottoscritta/a _____ nato/a a _____ Prov. _____
_____ Il _____ residente in _____ Prov. _____
indirizzo _____ CAP _____ C.F. _____, in qualità di
titolare/legale rappresentante dell'impresa _____ con sede legale in
_____, partita IVA _____ iscritta al Registro delle Imprese della
Camera di Commercio della Provincia di _____ al numero _____,
Telefono _____ Cellulare _____

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 della legge 445/00
per le false attestazioni e per le mendaci dichiarazioni:

DICHIARA

di rispettare il regime della condizionalità di cui alla Delibera di Giunta Regionale n°2083/2008 ed
in particolare:

CAMPO DI CONDIZIONALITA': TUTELA DELL' AMBIENTE

(Per le aziende con superfici ricadenti in ambito delle Zone di Protezione Speciale)

**ATTO A1 – – Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici -
articolo 3, art.4 (paragrafi 1, 2, 4), artt. 5, 7, 8**

- di rispettare quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007, ed in particolare, tra l'altro, di ottemperare ai seguenti divieti ed obblighi:

Divieti di:

- eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco oppure da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;

- esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore, fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
- conversione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi. Per pascolo permanente si intendono i terreni utilizzati per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compresi nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più;
- Bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
 - superfici a seminativi, comprese quelle investite a colture prodotte con metodi di produzione biologico e le superfici ritirate per fornire materiale per la trasformazione all'interno della Comunità di prodotti non destinati principalmente per il consumo umano o animale, purché vengano applicati sistemi di controllo efficaci;
 - superfici a seminativi soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche ed ambientali.

Obblighi:

- garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sulle superfici a seminativo in produzione o investite a colture no food o biologiche o su superfici ritirate dalla produzione, ed attuare, sui terreni ritirati dalla coltivazione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione o pascolamento. Tale divieto è valido dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno.

Deroghe

- pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o di piante biocidi;
- terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- colture a perdere per la fauna;
- interventi di miglioramento fondiario;
- su terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o nel caso di terreni da ripristinare alla produzione nell'anno successivo sono consentite lavorazioni da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente a quella dell'entrata in produzione.

E' fatto obbligo di sfalcio per la realizzazione di fasce antincendio ai sensi della normativa vigente.

- che gli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale quali canali di irrigazione e canali collettori, sono effettuati al di fuori del periodo produttivo degli uccelli.

(Per tutte le aziende che utilizzano sostanze pericolose ai sensi del D. Lg.vo 152/99 per l'inquinamento delle acque sotterranee)

ATTO A2 – Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose - Articoli 4 e 5

- di eseguire un corretto stoccaggio ed avvio alle operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o nel sottosuolo;

(Solo per le aziende aventi caratteristiche tali da necessitare di detto contratto o dette autorizzazioni ai sensi della normativa vigente)

- di essere in possesso di un contratto di conferimento dei rifiuti pericolosi (oli esauriti, batterie, ecc);

- di essere in possesso della autorizzazione allo scarico delle acque reflue (estremi dell'autorizzazione);
- di rispettare le condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

(Per le aziende che utilizzano fanghi di depurazione in agricoltura)

ATTO A3 – Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura Articolo 3, paragrafo 1 e 2

(Nel caso in cui l'imprenditore metta a disposizione a terzi i terreni su cui esercita la propria attività agricola per lo spandimento di fanghi)

- di rispettare e di far rispettare le condizioni di utilizzazione ed i divieti previsti dalla normativa;
- di aver acquisito e conservato copia dei seguenti documenti:
 - formulario di identificazione che certifica la provenienza dei fanghi;
 - scheda di accompagnamento;
 - registro di utilizzazione dei terreni;
 - notifica agli enti competenti dell'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, con almeno 10 giorni di anticipo;

(nel caso in cui l'imprenditore sia utilizzatore ma non produttore dei fanghi, in aggiunta agli impegni di cui sopra)

- di essere in possesso dell'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi rilasciata dall'amministrazione provinciale territorialmente competente;
- di essere iscritto all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

(nel caso in cui l'imprenditore sia produttore ed utilizzatore dei fanghi, in aggiunta agli impegni di cui sopra)

- di provvedere alla tenuta del registro di carico e scarico.

(Per le aziende con superfici ricadenti in ambito delle Zone Vulnerabili ai Nitrati)

ATTO A4 – Direttiva 91/676/Cee relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola Artt. 4 e 5

- di applicare il programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati definito ed approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 209 del 23 febbraio 2007 ed in particolare:
- di provvedere a fornire comunicazione preventiva al Sindaco del Comune in cui ricadono i terreni di utilizzo agronomico dei liquami zootecnici;
- di essere esentati dal presentare comunicazione preventiva in quanto l'azienda produce in un anno un quantitativo non superiore a 1000 Kg di azoto da effluenti zootecnici;
- di annotare sul quaderno di campagna tutti gli interventi di concimazione effettuati.

(Per le aziende con superfici ricadenti in ambito delle Zone Speciali di Conservazione e dei Siti di Importanza Comunitaria)

ATTO A5 – Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica. Artt. 6,13,15, e 22 (lettera b)

- di rispettare quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007, ed in particolare, tra l'altro, di applicare le seguenti misure di conservazione:

Divieti di:

- eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco oppure da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore, fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
- conversione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi. Per pascolo permanente si intendono i terreni utilizzati per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compresi nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più;
- Bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
 - superfici a seminativi, comprese quelle investite a colture prodotte con metodi di produzione biologico e le superfici ritirate per fornire materiale per la trasformazione all'interno della Comunità di prodotti non destinati principalmente per il consumo umano o animale, purché vengano applicati sistemi di controllo efficaci;
 - superfici a seminativi soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche ed ambientali.

Obblighi:

- garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sulle superfici a seminativo in produzione o investite a colture no food o biologiche o su superfici ritirate obbligatoriamente o spontaneamente dalla produzione, ed attuare, sui terreni ritirati dalla coltivazione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione o pascolamento. Tale divieto è valido dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno.

Deroghe

- pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o di piante biocidi;
- terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- colture a perdere per la fauna;
- interventi di miglioramento fondiario;
- su terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o nel caso di terreni da ripristinare alla produzione nell'anno successivo sono consentite lavorazioni da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente a quella dell'entrata in produzione.

E' fatto obbligo di sfalcio per la realizzazione di fasce antincendio ai sensi della normativa vigente.

- che gli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale quali canali di irrigazione e canali collettori, sono effettuati al di fuori del periodo produttivo degli uccelli.

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITA' PUBBLICA, SALUTE DELLE PIANTE E DEGLI ANIMALI

(Per le aziende agricole che conducono allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovini e caprini)

ATTI A6 – Direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992 (modificata dal Reg. CE 21/04 e dalla Direttiva 2008/71/CEE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla identificazione e registrazione dei suini) relativa alla identificazione e registrazione degli animali. Artt. 3, 4, e 5

ATTO A7 –Reg. Ce 2629/97 (abrogato dal Reg. CE 911/2004) che stabilisce le modalità di applicazione del Reg. Ce 820/97 (abrogato dal Reg. CE 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende ed i passaporti previsti dal sistema di identificazione e registrazione dei bovini. Artt. 6 e 8

ATTO A8 - Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne. Artt. 4 e 7

ATTO A8bis - Reg. Ce 21/04 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) 1782/03 e direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE. Artt. 3, 4 e 5

- rispettare le norme che riguardano l'identificazione degli animali, le registrazioni, la tenuta dei passaporti e dei documenti relativi alla movimentazione (Modelli 4), l'aggiornamento della Banca Dati Nazionale istituita presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo).

(Per tutte le aziende in cui si utilizzano prodotti fitosanitari)

ATTO B9 – Direttiva 91/414/CEE immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Art.3

- di essere in possesso dell'autorizzazione all'uso dei prodotti tossici, molto tossici e nocivi (patentino);
- di attenersi alle indicazioni d'uso dei prodotti tossici, molto tossici e nocivi;
- di conservare ed utilizzare detti prodotti secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
- di annotare sul "quaderno di campagna" tutti i trattamenti effettuati.

(Per tutte le aziende, anche all'aria aperta, dove si allevano o si detengono anche transitoriamente animali, indipendentemente dalla specie)

ATTO B 10 – Direttiva 96/22/CEE e successive modifiche apportate dalla Direttiva 2003/74/CE del Parlamento Europeo che stabilisce il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle Direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE. Artt. 3, 4, e 5 (+5a) e 7

- di non avere adottato comportamenti anomali riguardo all'utilizzo di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e bet-agoniste nelle produzioni di propria competenza;
- di non avere subito sanzioni in merito all'utilizzo di dette sostanze negli ultimi 12 mesi;
- di aver subito sanzioni in merito all'utilizzo di dette sostanze negli ultimi 12 mesi e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto.

(Per tutte le aziende del settore agroalimentare: produttori agricoli, zootecnici e/o trasformatori)

ATTO B 11 – Regolamento Ce 178/02 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare ed istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Artt. 14,15,17(par.1), 18, 19 e 20 :

- di garantire che nell'azienda sottoposta al proprio controllo gli alimenti prodotti soddisfano le disposizioni sulla legislazione alimentare inerenti alla sua attività, in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, sia per quanto riguarda il rispetto dei requisiti in materia di igiene, sia per quanto concerne la registrazione dei prodotti;

Per le aziende produttrici di latte:

- di essere in possesso di registrazione n° _____ ai sensi del Reg CE 852/04 rilasciata dalla ASL di _____ o di averla acquisita ai sensi del DPR 54/99;
- di aver effettuato in data _____ richiesta di registrazione ai sensi del Reg. CE 852/04;

Per le aziende produttrici di mangimi:

- di essere in possesso di registrazione ai sensi del Reg. Ce 183/05 e ss.mm. ed ii. rilasciata dalla ASL di _____.

(Per le aziende in cui si effettua attività di allevamento dei ruminanti)

ATTO B 12 – Reg. (Ce) 999/01 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e successive modifiche ed integrazioni- Artt. 7,11,12,13 e 15:

- di non somministrare ai ruminanti presenti in azienda mangimi contenenti proteine di origine animale;
- di informare l'autorità sanitaria competente in caso di sospetto di malattia;
- di segnalare la morte in azienda dei suoi animali.

(Per le aziende in cui si effettua attività di allevamento dei ruminanti e dei suini)

ATTO B 13 – Direttiva 85/511/CEE concernenti misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla Direttiva 2003/85/CEE del Consiglio del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica - Art.

- di informare l'autorità sanitaria competente in caso di sospetto di malattia.

(Per le aziende in cui si effettua attività di allevamento dei suini)

ATTO B 14 – Direttiva 92/119/CEE concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la Malattia Vescicolare dei Suini - Art. 3

- di rispettare i requisiti e le prescrizioni sanitarie relative alla movimentazione dei suidi e al rispetto dei vincoli sanitari;

- di collaborare con l'autorità competente per l'esecuzione dei piani di eradicazione della malattia.

(Per tutte le aziende in cui si effettua attività di allevamento o soggiorno dei ruminanti)

ATTO B 15 – Direttiva 2000/75/CEE che stabilisce disposizioni specifiche di lotta ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini. Art.3

- di rispettare i requisiti e le prescrizioni sanitarie relative alla movimentazione degli animali sensibili e al rispetto dei vincoli sanitari;
- di collaborare con l'autorità competente per l'esecuzione dei piani di eradicazione della malattia.

CAMPO DI CONDIZIONALITA': IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

(Per tutte le aziende con allevamenti animali, indipendentemente dalla specie, con esclusione degli invertebrati)

ATTO C16 – Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Artt. 3 e 4.

ATTO C 17 - Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Artt. 3 e 4, paragrafo 1.

ATTO C 18 – Direttiva 98/58/CEE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Art. 4.

- di rispettare le norme minime per la protezione degli animali negli allevamenti.

BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE ED AMBIENTALI

(Per tutte le superfici a seminativo in produzione, esclusivamente per i terreni in pendenza)
NORMA 1.1 – interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio

(Per tutte le superfici a seminativo in produzione o per quelle ritirate dalla produzione)
NORMA 2.1 – Gestione delle stoppie e dei residui vegetali

(Per tutte le superfici a seminativo in produzione)
NORMA 2.2 – Avvicendamento delle colture

(Per tutta la superficie agricola dell'azienda)
NORMA 3.1- Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine

(Per le superfici a pascolo permanente)
NORMA 4.1 - Protezione del pascolo permanente

(Per tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione)
NORMA 4.2 - Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

(Per tutte le superfici ad oliveto e vigneti)
NORMA 4.3 - Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative

(Per tutta la superficie agricola dell'azienda)

NORMA 4.4 -Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Alla presente si allega :

1. certificazione sanitaria attestante lo stato di stalla indenne da brucellosi, tubercolosi e leucosi *(per le aziende produttrici di latte bovino crudo destinato al consumo diretto)*;
2. certificazione della competente autorità sanitaria attestante il rispetto nell'allevamento delle prescritte disposizioni sanitarie in ordine a quanto stabilito dal piano straordinario per l'eradicazione e la sorveglianza della malattia vescicolare dei suini nella Regione Campania *(per tutte le aziende che effettuano attività di allevamento e commercializzazione di suini – Atto B14)*;

In Fede

.....

Data:.....

Trattamento dati personali

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.L.gs. n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento teso all'ottenimento dei benefici economici;

Cognome _____
Nome _____
Data di nascita _____
Luogo di nascita _____
Codice fiscale _____

Dichiarazione formulata a _____ in data _____

In Fede